


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 25 febbraio 2015

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 febbraio 2015, n. 493.

D.G.R. 1544 del 23 dicembre 2013 - “Recepimento Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Rep. atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” - Applicazione operativa regionale.

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 febbraio 2015, n. 493.

D.G.R. 1544 del 23 dicembre 2013 - “Recepimento Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Rep. atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” - Applicazione operativa regionale.

Visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2004 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2004 e s.m.i.;

Visto il D.L.gs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.L.gs 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento rifiuti”;

Visto il D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;

Visto il regolamento regionale n. 4 del 4 maggio 2011 “Norme di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l’utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili”, integrato da:

- deliberazione della Giunta regionale n. 880 del 14 luglio 2014 “Utilizzazione agronomica del digestato come sottoprodotto. Determinazioni”;

- deliberazione della Giunta regionale n. 1031 del 4 agosto 2014 “Utilizzazione agronomica del digestato come sottoprodotto. Deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 2014, n. 880 - caratteristiche tecniche del digestato per il suo utilizzo - Determinazioni”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 dell’11 settembre 2012 “Applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 e del Reg. (UE) n. 142/2011 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Sicurezza alimentare Regione Umbria”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1544 del 23 dicembre 2013 “Recepimento Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002” (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” che al punto 2) ha dato mandato al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute e coesione sociale, per la definizione delle modalità procedurali applicative delle suddette Linee guida, stabilendo altresì, al punto 3), l’abrogazione della DGR n. 1070 dell’11 settembre 2012, all’atto dell’adozione delle nuove modalità procedurali applicative;

Considerato che il Servizio regionale Prevenzione, Sanità veterinaria e sicurezza alimentare ha definito l’applicazione operativa regionale, delle suddette Linee guida, condividendone la stesura, sia con i Servizi Veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, direttamente interessati all’applicazione delle stesse, che con i Servizi Veterinari di sanità animale e di igiene degli alimenti di origine animale delle Aziende UUSSLL Umbria 1 e 2;

Considerato che il processo di condivisione ha altresì interessato, relativamente agli aspetti ricadenti nella normativa di carattere “ambientale”, i Servizi Risorse idriche e rischio idraulico ed Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive della Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali, e che il documento predisposto ha tenuto conto delle modifiche concordate con i responsabili dei Servizi medesimi;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare l’Allegato A “D.G.R. 1544 del 23 dicembre 2013 - Recepimento Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 recante

norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) - Sicurezza Alimentare Regione Umbria. Applicazione operativa regionale”, che diventa parte integrante e sostanziale al presente atto, completo dei seguenti allegati:

Allegato A1	Impianti/attività' registrati sensi art. 23 del Regolamento
Allegato A2	Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento
Allegato A3	Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di categoria _____ ai sensi del Regolamento 1069/2009
Allegato A4	Dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione
Allegato B	Procedure operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano in applicazione dei Regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 142/2011
Allegato B1	Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano
Allegato B2	Istanza di ampliamento del riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel caso di: modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria prevista dal riconoscimento
Allegato B3	Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano variazione o aggiunte alla tipologia di attività produttiva e/o di categoria prevista dal riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009
Allegato B4	Istanza di voltura per cambio di ragione sociale del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009
Allegato B5	Comunicazione di cessazione o sospensione, parziale o totale di attività di cui al riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009
Allegato B6	Notifica ai fini della Registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano
Allegato B6_a	Notifica ai fini della voltura per cambio di ragione sociale della Registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano
Allegato B6_b	Notifica ai fini dell'aggiornamento della Registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano
Allegato B6_c	Notifica ai fini della sospensione/cessazione dell'attività registrata ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano
Allegato B7	Richiesta di inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del numero di registrazione
Allegato B7_a	Richiesta di voltura della registrazione nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del numero di registrazione
Allegato B7_b	Richiesta di aggiornamento della registrazione nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del numero di registrazione
Allegato B7_c	Richiesta di sospensione/cessazione della registrazione nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del numero di registrazione
Allegato B8	Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili, richiesta autorizzazione (art. 5.7 delle LL.GG. nazionali) e nulla osta (art. 5.8 delle LL.GG. nazionali) ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009
Allegato B8_a	Elenco AUSL/Regione delle autorizzazioni al trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati ai sensi dell'art. 5 comma 7 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013)
Allegato B9	Comunicazione regionale avvenuto inserimento nell'Elenco nazionale Ditta Registrata e assegnazione numero di registrazione e successive modifiche
Allegato B10	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento
Allegato B11	Parere del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche
Allegato C1	Richiesta concessione area pubblica per dislocazione sul territorio di contenitore/i per raccolta e stoccaggio di carcasse animali o loro parti ai sensi dell'Art. 3 comma 4 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).

Allegato C2	Istanza di autorizzazione di contenitore/i dislocato/i sul territorio per raccolta e stoccaggio di carcasse animali o loro parti ai sensi dell'Art. 3 comma 4 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).
Allegato C3	modello check list ispezione contenitori dislocati sul territorio Verbale di ispezione dei contenitori dislocati sul territorio ai sensi dell'art. 3 comma 4 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).
Allegato C4	Modello autorizzazione di contenitore/i dislocato/i sul territorio per raccolta e stoccaggio di carcasse animali o loro parti ai sensi dell'Art. 3 comma 4 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013)
Allegato C5	Registro dell' anagrafe AUSL/Regione delle aree/contenitori dislocati sul territorio sensi dell'Art. 3 comma 4 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013)
Allegato D1	Comunicazione di invio prodotti lattiero caseari all'alimentazione animale sensi Reg. UE 142/2011 Allegato X, capo II, sezione 4, parte II
Allegato D2	Richiesta di nulla osta da parte di azienda zootecnica destinataria dei prodotti lattiero caseari ai sensi del Regolamento UE 142/2011 Allegato X, capo II, sezione 4, parte II
Allegato D3	Elenco Nulla osta AUSL/Regione allevamenti destinatari dei prodotti
Allegato D4	check list verifica gestione "prodotti" destinati ad alimentazione animale in stabilimenti lattiero – caseari sensi Reg. CE 142/2011 allegato X
Allegato D5	check list per rilascio nulla osta utilizzo "prodotti" destinati ad alimentazione animale in azienda zootecnica sensi Reg. CE 142/2011 allegato X
Allegato E1	Istanza di autorizzazione per l'alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione - CARNAI (art. 18 comma 2 del Reg. Ce 1069/2009)
Allegato E2	Modello autorizzazione per l'alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione - CARNAI (art. 18 comma 2 del Reg. Ce 1069/2009)
Allegato F1	Istanza di autorizzazione attività di utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009
Allegato F2	Modello autorizzazione attività di utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009
Allegato F3	Elenco autorizzazioni AUSL/Regione attività di utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009
Allegato G1	Istanza di autorizzazione attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti
Allegato G2	Modello autorizzazione attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti
Allegato H1	Comunicazione utilizzo fertilizzanti organici ed ammendanti ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009
Allegato H2	Elenco aziende agricole che utilizzano fertilizzanti organici ed ammendanti ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009
Allegato I	Elenco Zone Isolate in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009
Allegato L	Elenco autorizzazioni concesse per l'uso dei preparati biodinamici ai sensi del Reg. (CE) N. 1069/2009

2. di corredare l'Allegato A di cui al precedente punto, con le note attinenti emanate dal Ministero della Salute, che, allegate al presente atto, ne diventano parte integrante e sostanziale;

3. di confermare che la presente determinazione dirigenziale, in applicazione di quanto previsto al punto 4) della deliberazione della Giunta regionale n. 1544 del 23 dicembre 2013, sostituisce integralmente la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 dell'11 settembre 2012 "Applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 e del Reg. (UE) n. 142/2011 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Sicurezza alimentare Regione Umbria";

4. di rinviare al Tariffario regionale delle prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali vigente e alla D.G.R. n. 1606/2001 e s.m.i., per l'applicazione delle tariffe previste;

5. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 9 febbraio 2015

Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO

Allegato A

D.G.R. 1544 del 23.12.2013 – “Recepimento Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013)- Sicurezza Alimentare Regione Umbria”. Applicazione operativa regionale.

Principale normativa di riferimento:

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004 Modificato da:
 - Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.9.2010
 - Reg. (UE) n. 1385/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004 Modificato da:
 - Regolamento (UE) n. 749/2012 della Commissione del 29 luglio 2012
 - Regolamento (UE) n. 1063/2012 della Commissione del 13 novembre 2012
 - Regolamento (UE) n. 1097/2012 della Commissione del 23 novembre 2012
 - Regolamento (UE) n. 294/2013 della Commissione del 14 marzo 2013
 - Regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione del 14 giugno 2013
 - Regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione del 25 luglio 2013
 - Regolamento (UE) n. 185/2014 della Commissione del 26 febbraio 2014
 - Regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione del 3 giugno 2014
- Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. 1544 del 23.12.2013 “Recepimento Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002” (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) - Sicurezza Alimentare Regione Umbria.
- D.L.gs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
- D.L.gs 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento rifiuti”
- D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”

- Regolamento regionale n. 4 del 4 maggio 2011 "Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili" integrato da:
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 880 del 14/07/2014 "Utilizzazione agronomica del digestato come sottoprodotto. Determinazioni"
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1031 del 04/08/2014 "Utilizzazione agronomica del digestato come sottoprodotto. Deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 2014 n.880 – caratteristiche tecniche del digestato per il suo utilizzo – determinazioni"

Rif. Articolo	Testo Accordo	Applicazione Regione Umbria	Allegati
ART. 1	REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI		✓ Allegato A1 - "Impianti/attività registrate sensi art. 23 del Regolamento"
1	Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 o del Regolamento (CE) 2853/2004. Si rimanda all' Allegato A1 "Elenco degli impianti registrati ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009".		
2	Ogni operatore deve notificare all'autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo.		
3	Tale registrazione non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9 comma 2 del Regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.		
4	L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, presso l'Azienda sanitaria (ASL) o lo sportello Unico Attività Produttive (secondo le procedure definite da ogni Regione o Provincia Autonoma) in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce).	L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, al Servizio Veterinario I.A.P.Z. della A.U.S.L. in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce) secondo la procedura di cui all' Allegato B al presente atto.	✓ Allegato B "Procedure operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati destinati al consumo umano in applicazione dei regolamenti ce n. 1069/2009 e ue n. 1831/2003"
5	La registrazione viene effettuata a seguito della notifica, con le modalità stabilite dalle singole regioni o province Autonome. L'operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica. Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiara che l'attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal	Tali notifiche devono essere presentate in modalità telematica al SUAPE del Comune dove è svolta l'attività. Il SUAPE, verificata la correttezza formale della documentazione, la trasmette agli Enti coinvolti nel procedimento, tra i quali, in ogni caso, al Servizio	

	<p><i>Regolamento (UE) 142/2011.</i> <i>L'Operatore del settore deve presentare la notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria in scala 1:100 dei locali, ove si svolge l'attività, data e sottoscritta dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). La planimetria non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento.</i></p>	<p>Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente.</p> <p>Tutte le successive comunicazioni al richiedente, anche in relazione alla necessità di integrazione della documentazione richiesta, sono trasmesse esclusivamente dal SUAPE.</p> <p>Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiari che l'attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011.</p> <p>L'operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica.</p> <p>Il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale, inserisce ciascuno stabilimento registrato nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I. S) dandone comunicazione mediante il modello Allegato B9</p>	<p>142/2011"</p> <p>✓ Allegato B9 "Comunicazione regionale avvenuta inserimento nell'Elenco nazionale Ditta Registrata e assegnazione numero di registrazione e successive modifiche"</p>
6.	<p><i>Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale le ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal regolamento (UE) 142/2011. Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell'attività, le ASL procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..</i></p>		
7.	<p><i>Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, viene inserito, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.), a cura delle Regioni e Province Autonome, o delle ASL, qualora delegate dalle rispettive Regioni e Province Autonome</i></p>		
8	<p><i>La registrazione per l'attività di trasporto, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell'ambito del Regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine</i></p>	<p>Considerato che la registrazione per l'attività di trasporto è dovuta esclusivamente per le imprese di trasporto (trasportatori), le imprese registrate e/o riconosciute per attività diverse dal trasporto, sia ai sensi del Reg.</p>	

	animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l'attività di trasporto effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciuti/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti	1069/2009 che dei Reg. 852 e 853/2004, qualora trasportino SOA o PD attinenti l'attività per la quale sono registrati o riconosciuti, sono escluse dall'obbligo della registrazione. Sono tuttavia fatti salvi gli obblighi di identificazione dei veicoli e contenitori previsti all'art. 7 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).	
ART. 2	RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI		
1	Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui all' Allegato A2 "Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009".	<p>Per le Imprese in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla parte II del D.L.gs n. 152/2006 e s.m.i., il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 è subordinato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata.</p> <p>In caso di Imprese ricadenti nel regime di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. n. 59/2013 e per quelle in regime di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., il rilascio del riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 è subordinato al rilascio delle Autorizzazioni stesse.</p> <p>In applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), punto 7) del Decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, gli impianti di incenerimento e/ di co-incenerimento che trattano esclusivamente corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti.</p> <p>Tali impianti sono pertanto riconosciuti ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Vedi successivo art. 3, 1.a.</p>	<p>✓ Vedi Allegato A2 "Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento"</p>
2	Tale riconoscimento non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9 comma 2 del Regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.	<p>➤ Si ricorda che un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 (esempio biodiesel) che destina i prodotti derivati di cui al Reg. UE n. 225/2012 deve essere riconosciuto anche ai sensi del Reg. CE n. 183/2005.</p>	<p>✓ Vedi nota del Ministero Salute 24036-P del 16 dicembre 2013</p>

			<p>➤ Vedasi anche Regolamento UE n. 225/2012 che modifica l'allegato II del Regolamento CE n. 183/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell'alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina"</p>	"nota esplicativa concernente l'applicazione del Regolamento UE n. 225/2012"
3	<p>La procedura del riconoscimento deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 44 del Regolamento (CE) 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo.</p> <p>Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dall'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi dello stesso articolo, secondo le disposizioni procedurali emanate dalla Regione o alla Provincia Autonoma. E' previsto l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'autorità competente regionale o locale.</p>	<p>I titolari di impianti che intendono esercitare le attività previste dall'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, devono presentare istanza di riconoscimento rivolta alla Regione Umbria - Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale, secondo la procedura di cui all'Allegato B al presente atto, come previsto all'articolo 44 del Regolamento (CE) 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo.</p> <p>Tali istanze devono essere presentate in modalità telematica al SUAPE del Comune dove è svolta l'attività.</p> <p>Il SUAPE, verificata la correttezza formale della documentazione, la trasmette agli Enti coinvolti nel procedimento, tra i quali, in ogni caso, alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e coesione sociale, e al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente.</p> <p>Tutte le successive comunicazioni al richiedente, anche in relazione alla necessità di integrazione della documentazione richiesta, sono trasmesse esclusivamente dal SUAPE.</p> <p>Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE n.</p>	<p>✓ Allegato B</p> <p>"Procedure operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati destinati al consumo umano in applicazione dei regolamenti ce n. 1069/2009 e ue n. 142/2011"</p> <p>✓ Vedi nota del Ministero della Salute prot. 16805-P del 29.4.2014</p> <p>"Parere concernente la necessità o meno di un nuovo</p>	
5	<p>Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito in conformità dell'articolo 47 del medesimo Regolamento, a cura delle rispettive Regioni e Province Autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.S).</p>			

		<p>1069/2009, a cui si rimanda,;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riconoscimento condizionato, rilasciato "qualora i risultati dall'ispezione in loco che lo stabilimento o l'impianto soddisfa tutte le prescrizioni relative all'infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure operative nel rispetto del presente regolamento" "non può superare i sei mesi in totale"; • il riconoscimento definitivo viene rilasciato "solo qualora i risultati da una visita in loco effettuata entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, che lo stabilimento o l'impianto soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1". <p>Il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale, inserisce ciascuno stabilimento riconosciuto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I. S).</p>	<p>riconoscimento per l'attività di magazzinaggio- art. 24 lettera j) del Reg. CE 1069/2009 per stabilimenti con attività di trasformazione già in essere"</p>
6	<p>Ogni Regione o Provincia Autonoma definisce le procedure per il riconoscimento individuando apposita modulistica</p>		
7	<p>L'atto di riconoscimento deve specificare almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. le attività esercitate conformemente all'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009; b. la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema S.INTE.S.I.) ; c. la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento (CE) 1069/2009; d. il numero di riconoscimento. <p>Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a: <ul style="list-style-type: none"> -un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o -altre circostanze straordinarie non previste. <p>Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione</p>		
8			

	dall' 1 al 7, previsti dall'Allegato IV, capo III del Regolamento (UE) 142/2011, devono essere sottoposti a convalida da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte in Allegato XVI, capo I sezione II del Regolamento (UE) 142/2011		
9	Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, sia quelle previste ai sensi del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche, ne devono garantire una separazione assoluta e permanente	Tale separazione non è richiesta in caso di impianti sottoposti a doppio regime autorizzativo (esempio: biogas e compostaggio).	
ART. 3 IMPIANTI ESCLUSI DAL RICONOSCIMENTO E DALLA REGISTRAZIONE			
1	Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al Regolamento (CE) 1069/2009, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti:		
1.a.	incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133 attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti;	In applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), punto 7) del Decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133, gli impianti di incenerimento e/ di coincenerimento che trattano esclusivamente corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti. Tali impianti sono pertanto riconosciuti ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009. Vedi precedente art. 2. 1	
1.b.	discariche autorizzate conformemente al Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;		
1.c.	stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del Regolamento (CE) 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato Regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo	La conservazione mediante salatura, presso un impianto di macellazione di pelli ivi generate, non costituisce attività assimilabile al magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti e pertanto non è oggetto di riconoscimento ai sensi del Reg. 1069/2009 art. 24.1.h).	

1. d.	<p>scopo di accertare la conformità alle prescrizioni a tale Regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti, come ad esempio l'incenerimento, tali attività devono essere riconosciute o registrate.</p> <p>Impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal D.M. 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al D.M. 7 aprile 2006, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.</p>	<p>✓ L'attività degli impianti di biogas, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal D.M. 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali (*) che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al D.M. 7 aprile 2006 e s.m.i., è regolamentata dal Regolamento regionale n. 4 del 4 maggio 2011 "Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili" (pubblicato nel B.U.R. Umbria n. 21 del 11 maggio 2011) e a s.m.i.</p> <p>(*) "impianto interaziendale: impianto a servizio di più imprese agricole associate che ha ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento in miscela con le bio-masse, prodotti prevalentemente nelle medesime imprese" - Regolamento regionale n. 4 del 4 maggio 2011 - art. 2</p>	
		<p>✓ L'attività degli impianti di compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal D.M. 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali (*) che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine</p>	

1.e	<p><i>impianti di biogas e compostaggio non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all'articolo 10 lettera p) del Regolamento (CE) 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.</i></p>	<p>animale in conformità al D.M. 7 aprile 2006 e s.m.i., è regolamentata dalla D.G.R. n. 1492 6 settembre 2006 – art. 17. "Direttiva tecnica regionale: <i>"Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L.gs 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.L.gs 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura – Approvazione"</i> (pubblicato nel s.o. n. 1 al B.U.R. Umbria n. 43 del 13 settembre 2006) e s.m.i.</p>	<p>✓ Per la gestione dei rifiuti provenienti da mezzi di trasporto internazionali vedi nota del Ministero della Salute Prot. 33473-P del 4 ottobre 2012 "Gestione dei rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali"</p> <p>✓ nota del Ministero della Salute Prot. 16158-P del 22 aprile 2013 "Gestione dei rifiuti alimentari provenienti da"</p>
	<p>Tali impianti rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 185 comma 2 lettera b) del D.L.gs n. 152/2006 e s.m.i. (vedi anche art. 5 punto 16 LL.GG nazionali - Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).</p> <p>Si ritiene opportuno definire l'inquadramento normativo dei rifiuti di cucina:</p> <p>Il Reg. CE 1069/2009 definisce all'art. 2.2.g, i, ii, iii la propria competenza in materia di rifiuti di cucina.</p> <p>In particolare, rientrano nell'ambito di applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i rifiuti di cucina provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali (i): sono di categoria 1 ai sensi dell'art. 8.f) e devono essere smaltiti a norma dell'art. 12 ✓ i rifiuti di cucina destinati all'utilizzo dei mangimi (ii): sono di categoria 3 ai sensi dell'art. 10.p) e possono essere destinati all'alimentazione di animali da pelliccia e da compagnia ai sensi dell'art. 14.d) ii) iii) ✓ i rifiuti di cucina destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui all'art. 15, paragrafo 1, lettera b) o alla trasformazione in biogas o compost (iii) <p>Si evidenzia inoltre che i rifiuti di cucina che non ricadono</p>		

		<p>in quanto previsto dall'art. 2.2.g), i), ii), iii), sono "rifiuti" gestiti a norma ambientale (vedi art. 5 punto 15 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).</p>	<p>mezzi di trasporto provenienti dalla Sardegna e B ack catering (RIF nota 33473-P del 4 ottobre 2012)</p>
1.f	<p>Impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero casearie, nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto</p>	<p>L'esclusione prevista per tale tipologia di impianto è stata estesa agli impianti di biogas ubicati presso allevamenti di animali produttori di latte e che utilizzano esclusivamente, come sottoprodotti di origine animale, stallatico e derivati del latte ottenuti da tali animali.</p> <p>Tali impianti rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 185 comma 2 lettera b) del D.L.gs n. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>Nelle more della revisione del D.M. 7 aprile 2006, il digestato ottenuto da tali impianti di biogas non rientra nel campo di applicazione del Regolamento regionale n. 4 del 4 maggio 2011 e pertanto non può essere utilizzato ad uso agronomico.</p> <p>Analogamente il compost ottenuto da tali impianti di compostaggio può essere impiegato solo come rifiuto nell'ambito della parte IV del D.L.gs n. 152/2006 e s.m.i.</p>	<p>✓ vedi nota del Ministero della Salute prot. 26447 del 27 giugno 2014 "Esclusione dal riconoscimento di cui all'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. CE 1069/2009 per impianti di biogas situati c/o un allevamento di animali produttori di latte e che utilizzano esclusivamente, come sottoprodotti di origine animale, stallatico e derivati del latte ottenuti da tali animali"</p>
2	<p>Sono inoltre escluse dall'obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in BDN, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento.</p>		
3	<p>Sono esclusi dall'obbligo della registrazione le attività di immissione sul mercato e distribuzione all'utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.</p>		

4	<p><i>In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e lo stoccaggio di carcasce animali, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare uno o più contenitori dislocati sul territorio in un'area dedicata individuata dall'autorità comunale competente, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. Le Regioni detengono un' anagrafe locale di tali contenitori e trasmettono annualmente l'aggiornamento al Ministero della Salute.</i></p> <p>4.1 I contenitori di cui al punto precedente devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un'area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati.</p> <p>4.2 Per ogni sito è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'A.U.S.L. territorialmente competente.</p> <p>4.3 Il responsabile gestionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - detiene il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento (CE) 1069/2009; - applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori 	<p>Nei contenitori è possibile effettuare la raccolta e lo stoccaggio di corpi interi di animali o loro parti, senza limiti di peso.</p> <p>PROCEDURA AUTORIZZATIVA</p> <p>L'Operatore che intende effettuare tale raccolta e stoccaggio presenta istanza mediante il modello Allegato C1 al Sindaco ai fini della concessione di apposita area, da sottoporre a successiva autorizzazione del Servizio Veterinario IAPZ competente dell'Azienda USL Umbria.</p> <p>L'Operatore successivamente, presenta istanza al Servizio Veterinario I.A.P.Z. della A.U.S.L. in cui ha sede l'attività mediante l'Allegato C2.</p> <p>Il Servizio Veterinario IAPZ AUSL verifica i requisiti dell'area/contenitori utilizzando il modello Allegato C3 e rilascia l'autorizzazione secondo il modello Allegato C4.</p> <p>Il Servizio Veterinario IAPZ AUSL trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno il Registro AUSL delle autorizzazioni rilasciate per le aree/contenitori, utilizzando l' Allegato C5.</p> <p>REQUISITI DELL'AREA – l'area dove vengono collocati i contenitori deve essere dedicata, georeferenziata, chiusa o recintata. Tali aree non possono essere individuate all'interno del perimetro di impianti/stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi dei Regolamenti CE 852-853/2004 e 183/2005.</p> <p>Nell'area deve essere possibile effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione dei contenitori e/o della cella frigorifera. Tuttavia tali operazioni, per i contenitori, possono essere effettuate presso l'impianto di destinazione in occasione del conferimento periodico.</p> <p>Qualora i corpi interi di animali o le loro parti non vengano conferiti in contenitori a perdere, ma mediante contenitori/veicoli riutilizzabili, ne deve essere garantita la pulizia e la sanificazione in loco.</p> <p>REQUISITI DEI CONTENITORI - fermo restando i requisiti previsti al punto 4.1, la raccolta e lo stoccaggio può avvenire in contenitori identificati a norma del Reg. CE 1069/2009 collocati in una cella frigorifera o</p>	<p>✓ Allegato C1 Istanza al Sindaco</p> <p>✓ Allegato C2 istanza al Servizio Veterinario AUSL</p> <p>✓ Allegato C3 - Check list verifica requisiti</p> <p>✓ Allegato C4 -e Autorizzazione rilasciata da Servizio Veterinario AUSL</p> <p>✓ Allegato C5 - Registro AUSL/Regione dei contenitori</p>
---	--	---	---

		<p>direttamente in celle frigorifere parimenti identificate. Se sono utilizzati contenitori direttamente trasportabili, questi devono sottostare a quanto previsto dagli art. 6 e 7 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).</p> <p>OBBLIGHI DELL'OPERATORE - il Responsabile Gestionale deve detenere il registro delle partite di cui all'art. 22 del Reg. CE 1069/2009, applicare una procedura di pulizia e sanificazione della cella e/o dei contenitori utilizzati nell'area. Deve altresì individuare un impianto riconosciuto ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per lo smaltimento dei SOA.</p> <p>TRASPORTO - il trasporto dei corpi interi di animali o delle loro parti, in entrata ed in uscita, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 1069/2009 e relativo regolamento di attuazione, delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) e dal DM 16 ottobre 2003 in materia di Materiale Specifico a Rischio e s.m.i.</p> <p>MODULISTICA – si rinvia ai modelli da Allegato C1 a allegato C5</p>	
<p>ART. 4</p> <p>1</p>	<p>MODALITA' DI RACCOLTA SUL LUOGO DI PRODUZIONE</p> <p><i>Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, di colore nero per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.</i></p> <p><i>Il recupero delle carcasse degli animali morti in allevamento deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esserne garantito il recupero nell'arco delle 24 ore, l'allevatore, ove non sia possibile l'impiego del freddo ed in</i></p>	<p>Fanno eccezione i prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale e gli alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati (art. 10 lettere f, g del Reg. CE 1069/2009) confezionati che nella loro vita commerciale non necessitano di conservazione a temperatura controllata.</p>	
<p>2</p>			

	<i>considerazione delle condizioni climatiche, deve garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive.</i>		
ART. 5	INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEI SOTTOPRODOTTI DI O.A. E P.D.		
1	<i>Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.</i>		
2	<i>Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.</i>		
3	<i>L'operatore, dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell'impianto di destinazione, o suo delegato, o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore) qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto.</i>	L'avvenuto lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell'impianto di destinazione, o suo delegato, utilizzando il modello di cui all' Allegato 4 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) o riportato sul documento commerciale semplificato (copia per il trasportatore) di cui all' Allegato 3 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013)	<p>✓ Allegato A 3 "Documento Commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ai sensi del Regolamento 1069/2009</p> <p>✓ Allegato A 4 "Dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione"</p>
4	<i>Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall'operatore.</i>		
5	<i>Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di sottoprodotti di origine animale</i>		

	<p>e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.</p> <p>Non sussiste l'obbligo d'impiego dei contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di prodotti derivati solidi e liquidi, di tutte le categorie, purché confezionati.</p>		
6	<p>Le Regioni e le Province autonome per accertate esigenze locali, limitatamente al proprio ambito territoriale e su proposta del Servizio Veterinario della ASL competente possono consentire, in deroga al comma 5 e previa specifica autorizzazione, il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati.</p>	<p>Ai Servizi Veterinari IAPZ delle Aziende UU.SS.LL. è consentito autorizzare, in deroga al comma 5 dell'art 5 delle LL.GG. nazionali, il trasporto contemporaneamente sul medesimo automezzo di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati.</p> <p>PROCEDURA AUTORIZZATIVA - L'operatore che intende effettuare tale trasporto richiede specifica autorizzazione al Servizio Veterinario I.A.P.Z. della A.U.S.L. territorialmente competente, utilizzando il modello Allegato B8 al presente atto.</p> <p>Le Aziende UU.SS.LL. entro il 31 gennaio di ogni anno comunicano alla Regione Umbria l'elenco di tali autorizzazioni in deroga, secondo il modello Allegato B8a.</p>	<p>✓ Allegato B8 "Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili, richiesta autorizzazione (art. 5.7 delle LL.GG. nazionali) e nulla osta (art. 5.8 delle LL.GG. nazionali) ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009". ✓ Allegato B8a "Elenco AUSL/Regione delle autorizzazioni"</p>
8	<p>Il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, previo nulla osta dell'ASL, se sono rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a. i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo articolo 7;</p> <p>b. siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro;</p>	<p>I Servizi Veterinari I.A.P.Z. delle Aziende UU.SS.LL. possono autorizzare il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, in tempi diversi, se sono rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>c. i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo articolo 7 delle LL.GG. nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).i;</p> <p>d. siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro;</p> <p>PROCEDURA AUTORIZZATIVA - L'operatore che intende effettuare tale trasporto richiede il nulla osta al Servizio Veterinario I.A.P.Z. della A.U.S.L. territorialmente competente, utilizzando il modello di cui all' Allegato</p>	<p>✓ Allegato B8 "Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili, richiesta autorizzazione (art. 5.7 delle LL.GG. nazionali) e nulla osta (art. 5.8 delle LL.GG. nazionali) ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009".</p>

9	<p><i>Il trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata come previsto all'Allegato VIII, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 142/2011, salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato.</i></p>	<p>B8.</p>	
10	<p><i>Il trasporto di sottoprodotti di origine animale, importati, di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all'articolo 35, lettera a), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009, può essere effettuato in deroga al comma 5 e conformemente al comma 7 del presente articolo</i></p>		
11	<p><i>Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali, possono autorizzare il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché di altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, verso Istituti di ricerca, quali IZS o verso Istituti Universitari a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'Allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Il contenitore contenente la carcassa (o altri sottoprodotti di origine animale), una volta chiuso, può essere trasportato direttamente dall'utente con proprio mezzo. Se trattasi di animali soggetti a test dalla normativa vigente, prima dello smaltimento deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico da parte della azienda ASL competente per il controllo delle TSE.</i></p>	<p>In applicazione di quanto previsto dall'art. 5, punto 11 delle LL.GG. nazionali e limitatamente al territorio regionale, è consentito il trasporto, direttamente dal proprietario con proprio automezzo, di corpi di animali morti di piccola e media taglia, di peso di norma non superiore a 100 Kg, e di parti di animali.</p> <p>I sottoprodotti devono essere accompagnati dal documento commerciale semplificato di cui all'Allegato 3 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013), di cui Allegato A3</p>	<p>✓ Allegato A 3 "Documento Commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ai sensi del Regolamento 1069/2009</p>
12	<p><i>Il trasporto di stallatico compresi quindi gli effluenti di allevamento, così come definiti dal DM del 7 aprile 2006, ai fini dell'utilizzazione agronomica, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", non è soggetto</i></p>		

	<p>a registrazione ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 e può essere effettuato senza documento commerciale o certificato sanitario. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista da art. 20 del DM 7 aprile 2006 atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali.</p>		
13	<p>Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, devono essere raccolti e trasportati utilizzando:</p> <p>a) veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile;</p> <p>b) veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privata di liquidi di sgrondo.</p>		
14	<p>Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) è consentito il trasporto di sottoprodotti di origine animale mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, nei seguenti casi :</p> <p>a) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettera f) (prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri difetti) compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;</p> <p>b) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all'art.33, purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione alle seguenti condizioni (nota prot. 20158-P-11/11/2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> - consegnate non alla rinfusa; - trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano; - mantenenti le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano durante il trasporto; - adeguatamente imballate. 		<p>Vedi Appendice "MATERIE PRIME PER MANGIMI"</p>

	<p>c) latte o siero di latte di cat. 3 destinato ad allevamenti per l'alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all'Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del regolamento (CE) 142/2011, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 alle aziende agricole utilizzatrici, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché il siero mantenga le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, mediante l'apposizione di una targa come riportato al punto 3 dell'articolo 7 delle presenti linee guida.</p>		
15	<p>Ai sensi dell'articolo 2.1, comma 4 del regolamento (CE) 1069/2009, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 devono essere effettuate in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mod. recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche.</p>		
16	<p>La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui al precedente comma con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (CE) 852/2004, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e) del presente documento, devono essere effettuati in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche.</p>		
ART. 6	COMUNICAZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI RIUTILIZZABILI		
1	<p>Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 8 dell'articolo 1 delle presenti linee guida, deve comunicare al Servizio veterinario della ASL competente sul territorio in cui la</p>	<p>Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 7 dell'articolo 1 delle LL.GG. nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013), deve</p>	<p>✓ Allegato B8 "Comunicazione elenco dei veicoli/contentitori"</p>

	<i>ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l'elenco dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni.</i>	comunicare all' A.U.S.L. competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l'elenco dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni, utilizzando il modello di cui all' Allegato B8 al presente atto.	<i>riutilizzabili, richiesta autorizzazione (art. 5.7 delle LL.GG. nazionali) e nulla osta (art. 5.8 delle LL.GG. nazionali) ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009."</i>
2	<i>Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 6 del presente documento.</i>		
3	<i>La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere almeno: a) modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni; b) la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile; c) la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio; d) la categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati; e) l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili</i>		
4	<i>Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di cui all'art. 5 punto 14 delle presenti linee guida.</i>		
5	<i>Gli automezzi o i contenitori per il trasporto dei sottoprodotti già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 ed ancora nei termini di scadenza alla data del 4/3/2011, mantengono la loro validità e non sono soggetti a nuova comunicazione (fatta salva la successiva eventuale cessazione o cessione).</i>		
ART. 7	MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI		

1	<i>Il Servizio Veterinario della ASL, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 6, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione.</i>		
2	<i>La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l'attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto.</i>		
3	<i>Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 5, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati alle ASL per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione e della ASL di competenza ed il codice di cui al comma 1, assegnato a ciascuno dalla stessa ASL, sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei sottoprodotti di origine animale e le diciture indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 all'allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso l'ASL competente.</i> <i>3.1 La targa riportante la categoria e le relative diciture deve essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore nero per i materiali di categoria 1.</i>		
4	<i>Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50cm x 35cm; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato.</i> <i>4.1 Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm.</i>		
5	<i>Qualora l'operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, nel rispetto di quanto disposto dal precedente articolo 5, comma 8, può utilizzare targhe removibili.</i>		

6	<p>Non sussiste l'obbligo di identificazione del mezzo di cui al precedente punto 3 per il trasporto di:</p> <p>a) materiali di categoria 3 da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all'Allegato VIII, capo II del regolamento UE142/2011;</p> <p>b) mangimi composti, di cui all'art.4 del regolamento (CE) 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati;</p> <p>c) fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, alle condizioni fissate dal regolamento (UE) 142/2011.</p>		
ART. 8	DOCUMENTO COMMERCIALE		
1	<p>Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011.</p> <p>Le regioni e le Province Autonome, er accertate esigenze locali e nell'ambito del proprio territorio, possono autorizzare per il materiale di categoria 1,2, e 3, l'utilizzo di un documento commerciale semplificato per il materiale di categoria 1, 2, 3 (Allegato A3). La scelta di tale opzione deve essere comunicata al Ministero della salute. In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all'Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura "multi specie" che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai Regolamenti (CE) 1069/2009 ed (UE) 142/2011.</p>	<p>E' consentito l'utilizzo del documento commerciale semplificato per trasporto di materiale di categoria 1, 2, 3 (Allegato A3). In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all'Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura "multi specie" che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai Regolamenti (CE) 1069/2009 ed (UE) 142/2011.</p>	<p>✓ Allegato A 3 "Documento Commerciale per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA del Regolamento 1069/2009"</p>
2	<p>Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale, come dettagliato al successivo articolo 10.</p>		
3	<p>Il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale</p>		

		deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie.				
4		Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.				
5		Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (allegato VIII, capo III del regolamento (UE) 142/2011).				
6		Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall'Autorità competente e conservato per almeno 2 anni.				
7		Il documento commerciale non è necessario nei seguenti casi: a) spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale; b) prodotti lattiero caseari restituiti di cui all'articolo 5, comma 14 delle presenti linee guida purché sul documento di trasporto (bolla) vengano identificati come sottoprodotti di origine animale; c) mangimi composti etichettati ai sensi del regolamento (CE) 767/2009.				
8		Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal regolamento (CE) 767/2009.				
9		Il documento commerciale per il trasporto di siero di latte per l'alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, allegato X del regolamento (CE) n. 142/2011) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto.				
10		Nel caso in cui un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, effettui la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti sul territorio, può, al momento del conferimento all'impianto di destinazione, compilare un unico documento di trasporto cumulativo rappresentante la sommatoria, in termini			In Umbria non è consentita l'applicazione dal punto 10 dell'art. 8 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).	

	<p>di peso dei documenti di trasporto (DDT) rilasciati ai produttori/speditore. In questo caso, l'intermediario sul documento di trasporto cumulativo, riporta tutte le informazioni richieste compresa l'origine dei sottoprodotti. Lo stesso intermediario è obbligato a mantenere un registro, di cui al successivo art. 9, sul quale riporta tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciata ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione, ed a fornire agli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro con tutte le informazioni riguardanti uno o più documenti cumulativi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del regolamento (CE) 1069/2009, ai fini della rintracciabilità.</p>		
ART. 9	RINTRACCIABILITÀ/REGISTRI		
1	<p>Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.</p>		
2	<p>La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente.</p>		<p>✓ vedi nota del Ministero della salute 27467_P del 26 giugno 2013 Linee Guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004.</p>

			Chiarimenti'
3	<p><i>Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti casi in cui non e' prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:</i></p> <p>3.1 il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;</p> <p>3.2 il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che:</p> <p>a) il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;</p> <p>b) il proponente detenga il registro;</p> <p>c) il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;</p> <p>3.3. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;</p> <p>3.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:</p> <p>a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;</p> <p>b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;</p> <p>c) il destinatario detenga il registro;</p> <p>d) il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;</p>		

	<p>3.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;</p> <p>3.6. l'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:</p> <p>a) lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito;</p> <p>b) lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;</p> <p>c) lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.</p>		
4	Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono specificate nel Capo IV, sezione 1 dell'Allegato VIII del regolamento (UE) 142/2011.		
5	Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell'autorità competente, per almeno due anni.		
ART. 10	MODALITÀ DI SMALTIMENTO COME RIFIUTI (A NORMA AMBIENTALE) DEI MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 E 3.		
1	Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffuse), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi:		
	1.1 in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura		

	<p><i>permanente come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 142/2011;</i></p> <p>1.2 <i>in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii) (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettate di essere affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali di categoria 2;</i></p> <p>1.3 <i>in una discarica autorizzata se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera c) come previsto dall'articolo 7, lettera a) del regolamento (UE) 142/2011, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;</i></p> <p>1.4 <i>in una discarica autorizzata, come previsto dal DM del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento;</i></p> <p>1.5 <i>in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'art.24 del Regolamento 1069/2009;</i></p> <p>1.6 <i>in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10 lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009 purché sottoposto ad un trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (CE) 852/2004 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;</i></p> <p>1.7 <i>in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10 lettera g) del regolamento (CE)</i></p>	
--	--	--

	1069/2009, alle condizioni previste dall'articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del regolamento (UE) 142/2011.		
ART. 11	MODALITÀ DI SMALTIMENTO (A NORMA SANITARIA) DEI MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 E 3.		
1	Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, come previsto dall'articolo 6 comma 1, lettera b) del regolamento (UE) 142/2011, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009, quando il materiale è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati	Il rilascio del riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 è subordinato all'acquisizione da parte dell'Impresa dell'Autorizzazione all'emissione in atmosfera.	
2	La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 142/2011.		
3	Il regolamento (CE) 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera e) del regolamento (CE) 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR. Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con opportuno disinfettante.		
4	I regolamenti (CE)1069/2009 e (UE) 142/2011 si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 853/2004.		
ART. 12	TRASFORMAZIONE DEI MATERIALI DI CATEGORIA 2 E 3 E PRODOTTI DERIVATI IN IMPIANTI DI COMPOSTE E BIOGAS		

1	Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera g) regolamento (CE) 1069/2009, nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale		✓ Vedi nota del Ministero della Salute prot. 40592 del 4.10.2013 "Sottoprodotti di origine animale – Chiarimenti su art. 2, comma 9 dell'Accordo Stato regioni del 7.2.2013"
2	I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente al mezzo di trasporto, documento commerciale e registro.		
ART. 13	ATTIVITA', UTILIZZI E GESTIONI PARTICOLARI DI TALUNI SOTTOPRODOTTI E PRODOTTI DERIVATI		
1	Gestione delle pelli dal macello ad altri impianti 1.1. Le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 quando derivano da animali che non hanno superato la visita post mortem, incluso l'esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, o per decisione irreversibile dell'operatore; le pelli derivate da animali che hanno superato favorevolmente la visita post mortem possono essere classificate materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all'alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle Sezioni XIV e XV dell'Allegato III al Regolamento (CE) 853/2004, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo; 1.2. Le pelli classificate come sottoprodotto devono essere: a) annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti; b) accompagnate dal documento commerciale di trasporto di cui all'art. 8 del presente documento. 1.3. Il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità delle singole pelli al fine di garantire permanentemente	Si riporta di seguito il testo delle Sezioni XIV e XV dell'Allegato III del Reg. CE 853/2004: SEZIONE XIV: GELATINA 1. Gli operatori del settore alimentare che fabbricano gelatina devono conformarsi ai requisiti della presente sezione. 2. Ai fini della presente sezione per "concia" si intende il processo di indurimento delle pelli, mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, Sali di ferro, sali di silicio, aldeidi o chinoni o altri agenti indurenti sintetici. CAPITOLO I: REQUISITI DELLE MATERIE PRIME 1. Per la produzione di gelatina destinata all'utilizzazione negli alimenti possono essere impiegate le seguenti materie prime: a) ossa; b) pelli di ruminanti d'allevamento; c) pelli di suini; d) pelle di pollame; e) tendini e legamenti; f) pelli di selvaggina selvatica; g) pelle e spine di pesce. 2. È vietato l'uso di pelli se sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato. 3. Le materie prime di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) devono provenire da animali macellati in un macello e le cui carcasse siano risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante	✓ Vedi Appendice dell'ALLEGATO III del Reg. CE 853/2004: modello documento accompagnamento della materia prima destinata alla produzione di gelatina o collagene vedi nota del Ministero della Salute prot. 16865-P del 26 aprile 2013 "Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 per l'attività di recupero, stoccaggio e

<p><i>l'identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano.</i></p> <p>1.4 E' consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test BSE prima dell'esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota prot. n. 18497-p del 19 giugno 2009.</p> <p>1.5. E' consentito il trasporto temporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, di pelli idonee a produrre gelatine o collagene per uso alimentare e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:</p> <p>a) il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;</p> <p>b) le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento.</p> <p>1.6 Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lettera c) del Regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>1.7. Nella stessa struttura di deposito, fatta salva la separazione fisica o gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato il deposito di pelli di categoria 3; in questo caso l'impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 1 lettera h) o lettera i) del Regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>1.8. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2, del Regolamento (CE) n.1069/2009 e dell'articolo 3, lettera d) del Regolamento 142/2011 le pelli che soddisfano i requisiti specifici di cui al punto C.2 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento 142/2011 (sottoposte ad un completo processo di concia ovvero wet blue oppure picklate o calcinate) possono essere immesse sul mercato senza sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.1069/2009, inclusi gli obblighi relativi ai</p>	<p><i>mortem e post mortem o, nel caso delle pelli di selvaggina selvatica, che siano risultate idonee al consumo umano.</i></p> <p>4. Le materie prime devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del presente regolamento.</p> <p>5. I centri di raccolta e le concerie possono altresì fornire materia prima per la produzione di gelatina destinata al consumo umano, se l'autorità competente li autorizza in modo specifico a tale scopo e se soddisfano i seguenti requisiti:</p> <p>a) devono disporre di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione;</p> <p>b) i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime;</p> <p>c) qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni del presente capitolo, durante le fasi di ricevimento, magazzinaggio, lavorazione e spedizione esse devono essere tenute separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente capitolo.</p> <p>CAPITOLO II: TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DELLE MATERIE PRIME</p> <p>1. In sostituzione del marchio di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, un documento che indichi lo stabilimento di origine e che contenga le informazioni riportate nell'appendice del presente allegato deve accompagnare le materie prime durante il trasporto, al momento della consegna al centro di raccolta o alla conceria e al momento della consegna allo stabilimento produttore di gelatina.</p> <p>2. Le materie prime devono essere trasportate e conservate allo stato refrigerato o congelato, salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza. Tuttavia, le ossa sgrassate ed essiccate o l'osseinna, le pelli salate, essiccate e calcinate, nonché le pelli trattate con acido o alcali possono essere trasportate e conservate a temperatura ambiente.</p> <p>CAPITOLO III: REQUISITI PER LA PRODUZIONE DI GELATINA</p> <p>... omissis ...</p> <p>CAPITOLO IV: REQUISITI DEI PRODOTTI FINITI</p> <p>... omissis ...</p> <p>SEZIONE XV: COLLAGENE</p> <p>1. Gli operatori del settore alimentare che fabbricano collagene devono conformarsi ai requisiti della presente sezione.</p> <p>2. Ai fini della presente sezione per "concia" si intende il processo di indurimento delle pelli mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, Sali di ferro, sali di silicio, aldeidi e chinoni o altri agenti indurenti sintetici.</p> <p>CAPITOLO I: REQUISITI DELLE MATERIE PRIME</p> <p>1. Per la produzione di collagene destinato all'utilizzazione negli alimenti possono essere impiegate le seguenti materie prime:</p> <p>a) pelli di ruminanti d'allevamento;</p> <p>b) pelli e ossa di suini;</p> <p>c) pelle e ossa di pollame;</p>	<p>commercializzazione di pelli ottenute da animali morti" vedi nota del Ministero della Salute 27460-P del 26 giugno 2013 "Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 per l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti (integrazione alla nota DGSAN 16865 del 26 aprile 2013)" vedi nota del Ministero della Salute 27467/P del 26 giugno 2013 "Linee Guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE)</p>
--	---	--

	<p>documenti commerciali ed alla registrazione delle partite spedite e ricevute (punto finale).</p> <p>1.9 Tuttavia, in conformità al punto C.3 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento 142/2011 le partite di pelli calciate o loro derivati (rifilature, carniccio, spaccature), destinate a rifornire impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti (direttamente o dopo che le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura siano state condotte in stabilimenti diversi da quello d'origine), debbono essere scortate dal documento commerciale per garantire la tracciabilità dei mangimi e dei fertilizzanti, fatto salvo quanto previsto all'art.12 del presente documento.</p> <p>1.10 Gli stabilimenti che effettuano, sulle pelli calciate, le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura esclusivamente per conto terzi ed i cui derivati (rifilature non conciate, carniccio, spaccature) siano destinati ad impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti, sono comunque soggetti all'obbligo di registrare la quantità dei materiali introdotti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 142/2011; tuttavia, in tali impianti gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata attraverso la raccolta cronologica dei documenti, fatto salvo quanto previsto all'art.12 del presente documento.</p>	<p>d) tendini; e) pelli di selvaggina selvatica; e f) pelle e spine di pesce.</p> <p>2. È vietato l'uso di pelli se sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato.</p> <p>3. Le materie prime di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) devono provenire da animali macellati in un macello e le cui carcasse siano risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem o, nel caso delle pelli di selvaggina selvatica, che siano risultate idonee al consumo umano.</p> <p>4. Le materie prime devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del presente regolamento.</p> <p>5. I centri di raccolta e le concerie possono altresì fornire materie prime per la produzione di collagene destinato al consumo umano, se l'autorità competente li autorizza in modo specifico a tale scopo e se soddisfano i seguenti requisiti:</p> <p>a) devono disporre di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione;</p> <p>b) i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime;</p> <p>c) qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni del presente capitolo, durante le fasi di ricevimento, magazzino, lavorazione e spedizione esse devono essere tenute separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente capitolo.</p> <p>CAPITOLO II: TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DELLE MATERIE PRIME</p> <p>1. In sostituzione del marchio di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, un documento che indichi lo stabilimento di origine e che contenga le informazioni riportate nell'appendice del presente allegato deve accompagnare le materie prime durante il trasporto e al momento della consegna al centro di raccolta, alla conceria o allo stabilimento produttore di collagene.</p> <p>2. Le materie prime devono essere trasportate e conservate allo stato refrigerato o congelato, salvo se vengono lavorate entro 24 ore dalla partenza. Tuttavia, le ossa sgrassate ed essiccate o l'osseinna, le pelli salate, essiccate e calcinate, nonché le pelli trattate con acido o alcali possono essere trasportate e conservate a temperatura ambiente.</p> <p>CAPITOLO III: REQUISITI PER LA PRODUZIONE DI COLLAGENE</p> <p>...omissis</p> <p>CAPITOLO IV: REQUISITI DEI PRODOTTI FINITI</p> <p>...omissis.....</p> <p>CAPITOLO V: ETICHETTATURA</p> <p>...omissis</p>	<p>n. 1774/2004. Chiarimenti' ✓ vedi nota del Ministero della Salute 18497-P del 19 giugno 2009, "gestione delle pelli di animali macellati in attesa dei risultati del test BSE" ✓ vedi 3° chiarimento nota del Ministero della Salute prot. 27467/P del 26 giugno 2013 "Linee Guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004. Chiarimenti' ✓ ALLEGATO G1 "Istanza di autorizzazione attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione</p>
--	---	---	--

			<p>di pelli ottenute da animali morti” ALLEGATO G2 “Modello autorizzazione attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti”</p>
<p>2</p>	<p>Fertilizzanti organici ed ammendanti</p> <p>2.1 I prodotti derivati, originati a partire da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, non destinati al compostaggio o al biogas, possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, a condizione che siano destinati ed eventualmente riconfezionati in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009.</p> <p>I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere:</p> <p>a) immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell'art. 23, comma 1 del regolamento (CE) 1069/2009;</p> <p>b) se conferiti ad aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all'articolo 3 punto 6, lettere a) e b) del Regolamento (CE) 1069/2009) queste ultime devono essere inserite in uno specifico elenco con modalità individuate dalle Regioni o dalle Province Autonome;</p> <p>c) immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sull'etichetta o sull'imballaggio sia riportato il numero di riconoscimento dell'impianto di produzione o di riconfezionamento.</p> <p>2.2 La produzione dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve avvenire alle condizioni di cui all'art. 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22 e dell'Allegato XI del regolamento (UE) 142/2011.</p> <p>In particolare i fertilizzanti organici e gli ammendanti devono:</p> <p>a) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;</p> <p>b) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se</p>	<p>Le Aziende:</p> <p>a) che detengono animali da allevamento (aziende registrate in BDN)</p> <p>b) che sfruttano i propri terreni a scopo di pascolo degli animali, o</p> <p>c) che producono materie prime per mangimi (registrate ai sensi del Reg. CE 183/2005)</p> <p>qualora intendano utilizzare FOA contenenti almeno uno dei seguenti prodotti derivati: proteine animali trasformate (PAT), farine di carne e ossa (categoria 2), proteine idrolizzate (vedi nota)</p> <p>devono essere inserite in uno specifico Elenco (come da modello allegato H2) istituito dal Servizio Veterinario IAPZ dell'Azienda USL territorialmente competente.</p> <p>PROCEDURA:</p> <p>Il titolare dell'Azienda che intende utilizzare i FOA contenenti almeno uno dei seguenti prodotti derivati: proteine animali trasformate (PAT), farine di carne e ossa (categoria 2), proteine idrolizzate, deve darne comunicazione al Servizio Veterinario IAPZ dell'Azienda USL territorialmente competente, utilizzando il modello allegato H1.</p> <p>I Servizi Veterinari AAUSSLL comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno tale Elenco aggiornato al Servizio regionale.</p> <p>Si evidenzia che il controllo ufficiale su tali Aziende deve essere espletato nell'ambito dei controlli programmati dal</p>	<p>✓ Allegati H1 - “Comunicazione utilizzo fertilizzanti organici ed ammendanti” e H2 “Elenco aziende agricole che utilizzano fertilizzanti organici ed ammendanti” ✓ Vedi nota del Ministero della Salute prot. 10178-P del 27 marzo 2012 “Etichettatura di fertilizzanti – concime organo – minerale contenente cuoi e pelli idrolizzate” ✓ Vedi nota del Ministero Salute prot. 40564-P del 3 ottobre 2013 “Richiesta dati FVO. Registrazione commercianti ed intermediari di fertilizzanti organici ed ammendanti”</p>

	<p>derivati da proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da reddito ed essere stati sottoposti ad uno dei metodi da 1 a 5 o 7 se derivati da proteine trasformate destinate al pet-food;</p> <p>c) essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se derivati da materiali di categoria 3 diversi dalle proteine animali trasformate;</p> <p>d) miscelati prima dell'immissione sul mercato o della distribuzione, presso l'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, con una delle sostanze di cui all'allegato XI capo II, sez. 1, punto 3 lettera a) del regolamento (UE) 142/2011;</p> <p>e) essere immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sul contenitore o sul veicolo e nel documento commerciale sia riportata la dicitura "fertilizzante organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte";</p> <p>f) l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed e) non è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le confezioni pronte all'uso di peso non superiore a 50 kg destinate all'utilizzatore finale (allegato XI capo II sez. 1 punto 4, lettera a) del regolamento (UE) 142/2011); - per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg, ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso, sulla confezione sia riportata la dizione "non destinati all'applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento". g) l'obbligo di cui al precedente punto d) non è richiesto per le proteine idrolizzate così come definite all'allegato I, punto 14. h) l'obbligo di cui al precedente punto e) non è richiesto per le proteine idrolizzate ottenute conformemente all'allegato X, parte III, sezione 5, lettere a) e d) del regolamento (UE) 142/2011. <p>2.3 In conformità dell'Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la</p>	<p>Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) utilizzando la specifica check-list – Allegato 4 – Attività 5 – produzione primaria di mangimi e operazioni correlate (art. 5 comma 1 Reg. CE 183/2005) di cui all'Addendum 1/2013 che modifica il PNAA 2012/2014.</p> <p>Alla luce di quanto disposto dalla nota ministeriale prot. 41401-P del 10 ottobre 2013 il testo di cui al secondo trattino lettera f) comma 2.2 dell'art. 13 delle Linee Guida nazionali, non si applica.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>- per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg, ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso, sulla confezione sia riportata la dizione "non destinati all'applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento".</p> </div>	<p>✓ Vedi Nota del Ministero Salute prot. 50496 del 16 dicembre 2013 "Nota 41164-P del 11 ottobre 2013 Revisione FOA"</p> <p>✓ Vedi Nota del Ministero della Salute prot. 41401-P del 10 ottobre 2013 "Linee Guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2004. Chiarimenti relativi all'art. 13, comma 2.2, lettera f) secondo trattino"</p> <p>✓ Vedi nota del Ministero della Salute prot. 36874-P del</p>
--	--	--	--

	<p>persona responsabile del terreno (azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio) sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti, diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro, è tenuto a registrare:</p> <p>a) le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno;</p> <p>b) la data e le aree interessate dall'applicazione;</p> <p>c) la data successiva all'applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio.</p> <p>Le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni.</p>		<p>6.1.2012 <i>"Marcatura di taluni prodotti derivati con triptanoato di glicerina(GHT) ai sensi del Regolamento (UE) 142/2011. Risultati della fase di monitoraggio del metodo di analisi"</i></p>
<p>2.4 Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento ed il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo possono essere:</p> <p>a) applicati sul terreno senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento (CE) 1069/2009, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, nel rispetto di quanto disposto dal DM 7 aprile 2006;</p> <p>b) destinati alla produzione di biogas o di compost in impianti situati nella stessa azienda agricola di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del presente documento;</p> <p>c) destinati alla produzione di compost o di biogas di cui all'articolo 12 del presente documento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, in impianti riconosciuti ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) ed autorizzati ai sensi della norma ambientale;</p> <p>d) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato in impianti riconosciuti per la produzione di fertilizzanti.</p> <p>e) trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «stallatico», come previsto dall'Allegato VIII, Capo II, punto 2 (xiii) del Regolamento (UE) 142/2011, quando destinati agli impianti previsti ai punti 2.4 lettere c) e d).</p> <p>f) stoccati in idonee strutture presso lo stabilimento di</p>	<p>Relativamente ai mattatoi, le disposizioni dell'art. 13, comma 2 punto 4 di applicano sia allo stallatico ed agli effluenti di allevamento provenienti dagli animali stabulati (recinti e stalle di sosta) che al contenuto del tubo digerente proveniente dal locale tripperia.</p>	<p>✓ Vedi nota del Ministero della Salute 40483- P del 20 dicembre 2011 <i>"Trasformazione dello stallatico con metodi alternativi"</i></p> <p>✓ Vedi nota del Ministero della Salute prot. 175-P del 3 gennaio 2013 <i>"Definizione e immissione in commercio di stallatico e stallatico trasformato ai sensi del regolamento europeo sui sottoprodotti di origine animale"</i> vedi nota del Ministero della</p>	

	<p>macellazione o presso l'allevamento ovvero presso l'azienda agricola di destinazione che si è incaricata del ritiro; g) applicati ad uso agronomico sui terreni agricoli senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento (CE) 1069/2009, quando prodotti negli stabilimenti di macellazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal DM 07.04.2006.</p>		<p>Salute 15293-P 16.4.2014" Utilizzo del Documento di trasporto (DDT) integrato con le informazioni di cui all'allegato VIII capo III, punto 6, lettera f) del Regolamento (UE) 142/2011 per il trasporto di fertilizzanti organici ed ammendanti all'interno del territorio nazionale"</p>
ART.14	CRITERI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI TALUNE DEROGHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (CE) 1069/2009		
1	<p>In attuazione dell'art. 16, lettera c) del regolamento (CE) 1069/2009, devono essere registrati:</p>		
1.1	<p>uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) 1069/2009; comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l'alimentazione di animali di cui all'articolo 18 lettere da a) ad h). L'uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell'articolo 18, devono anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'allegato VI, capo II, sezione 1 del regolamento (UE) 142/2011.</p>	<p>In applicazione dell'art. 18 comma 1 del Reg. Ce 1069/2009 gli Operatori che intendono utilizzare (raccolta e uso) i materiali di categoria 2 e 3 per l'alimentazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) animali da giardino zoologico; b) animali da circo; c) rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo; d) animali da pelliccia; e) animali selvatici; f) cani provenienti da canili o da mute riconosciuti; g) cani e gatti in asili; h) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca. <p>Devono essere registrati ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1069/2009. I requisiti della raccolta e dell'uso sono quelli dell'allegato</p>	<p>✓ vedi allegato B6</p>

		<p>VI capo II, sezione 1 del Reg. (UE) 142/2011.</p> <p>In applicazione dell'art. 18 comma 2 del Reg. Ce 1069/2009, gli Operatori che intendono utilizzare (raccolta e uso) i materiali di categoria 1 (art. 8. b. ii) per l'alimentazione all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo, devono rispettare i requisiti di cui all'allegato VI capo II, sezione 2 del Reg. (UE) 142/2011.</p> <p>Per quanto riguarda i <u>CARNAI</u>, in applicazione della nota ministeriale prot. 29562-P del 10 luglio 2013, l'attività è subordinata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acquisizione da parte della Regione della valutazione dell'I.S.P.R.A. sull'effettivo miglioramento ai fini della conservazione della specie; ✓ Autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario IAPZ dell'AUSL territorialmente competente a seguito di verifica del possesso dei requisiti; ✓ Registrazione del Carnaio ai sensi dell'art. 23 del Reg. Ce 1069/2009 	<p>✓ Vedi nota Ministero della Salute prot. 29562-P del 10 luglio 2013 "Indicazioni operative per l'autorizzazione del <u>CARNAI</u> ai sensi del Re. CE 1069/2009 e UE 142/2011"</p> <p>✓ Vedi Allegato E1 "Istanza di autorizzazione per l'alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione - <u>CARNAI</u> (18 comma 2 del Reg. Ce 1069/2009)"</p> <p>✓ Vedi Allegato E2 "Istanza di autorizzazione per l'alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione - <u>CARNAI</u> (18 comma 2 del Reg. Ce 1069/2009)"</p> <p>✓ Vedi Allegato B6</p> <p>✓ Vedi Allegato B7</p>
1.2	<p><i>Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 1, di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009 secondo le prescrizioni di cui Allegato VI, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore specifica autorizzazione da parte dell'ASL territorialmente competente.</i></p>	<p>Gli Operatori che intendono utilizzare <i>sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009</i>, devono essere</p>	<p>✓ Allegato F1 "Istanza di autorizzazione"</p>
2	<p><i>In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009, l'autorità competente locale autorizza, con proprio provvedimento, l'utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri</i></p>		

	<p>fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009: sono inclusi l'utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. L'utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all'Allegato VI, capo I del Regolamento (UE) 142/2011.</p> <p>2.1 L'autorità competente locale stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi; - le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso. <p>2.2 Annualmente le ASL trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate o un elenco riepilogativo delle stesse.</p>	<p>autorizzati dal Servizio Veterinario IAPZ dell'Azienda USL territorialmente competente ed inseriti in uno specifico Elenco (come da modello allegato) istituito dal Servizio medesimo.</p> <p>PROCEDURA AUTORIZZATIVA - L'operatore che intende ottenere tale deroga presenta istanza al Servizio Veterinario I.A.P.Z. della A.U.S.L. territorialmente competente, secondo la procedura di cui all' Allegato F2</p> <p>.....</p> <p>I Servizi Veterinari AAUSSL comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno tale Elenco aggiornato al Servizio regionale.</p> <p><i>Si evidenzia che tali attività sono soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, in caso di scambi intracomunitari o di import/export.</i></p>	<p>attività di utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009”</p> <p>✓ Allegato F2</p> <p>“modello di autorizzazione attività di utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009”</p> <p>✓ Allegato F3</p> <p>“Elenco Operatori”</p> <p>✓ Allegato B6</p> <p>✓ Allegato B7</p> <p>(in caso di scambi intracomunitari o di import/export)</p>
ART. 15	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO. DEROGA AGLI ARTICOLI 12, 13, 14 E 21 DEL REGOLAMENTO (CE) 1069/2009.		
1.	Animali da compagnia ed equidi		
	1.1 in attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti:		✓
	a) degli animali da compagnia (in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;	a) I proprietari di animali da compagnia (come definiti all'art. 3 punto 8 del Reg. CE 1069/2009) possono seppellirli in propri terreni, fatto salvo il rispetto degli obblighi in materia di anagrafe canina.	
	b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo	In materia di cimiteri per animali, si rinvia alla norma specifica D.G.R. n. 69/2005 “Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome	

	<p>a condizione che sia fornita la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente; - copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti; - certificato veterinario che attesti le cause di morte. <p>1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle "Linee guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19/3/10.</p>	<p>di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia, cimiteri e Pet-therapy. Recepimento Linee guida vincolanti"</p> <p>b) Il sotterramento di un equide è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune dove insiste il terreno/area, previa acquisizione del parere del Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente.</p> <p>PROCEDURA AUTORIZZATIVA - Il proprietario dell'equide presenta istanza di autorizzazione al Sindaco allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia della denuncia di decesso dell'animale presentata al Servizio Veterinario AUSL territorialmente competente; - certificato veterinario che attesti le cause di morte 	
<p>2</p>	<p>Zone isolate</p> <p>2.1 in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici che siano sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle "zone isolate" definite al comma 23 dell'articolo 3 del Regolamento (CE) 1069/2009.</p> <p>2.2 le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:</p> <p>a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;</p> <p>b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi.</p> <p>2.3 Le aree, all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate dalla Regione o Provincia Autonoma, su proposta</p>	<p>La Regione Umbria Direzione Regionale Salute e coesione sociale, su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL territorialmente competente, sentito il parere della Direzione regionale Risorsa Umbria, federalismo, risorse finanziarie e strumentali, individua le aree all'interno delle quali possono essere autorizzate le "zone isolate", come definite al comma 23 dell'articolo 3 del Regolamento (CE) 1069/2009, dandone comunicazione al Ministero della Salute.</p> <p>Il Sindaco del Comune dove si intende smaltire in deroga tramite incenerimento o sotterramento, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lettera b) del Reg. CE 1069/2009, autorizza la "zona isolate" previa effettuazione degli accertamenti del caso.</p> <p>Il Servizio Veterinario I.A.P.Z. della AUSL territorialmente competente sulla zona isolata:</p> <p>a) garantisce il controllo ufficiale nella "Zona isolata" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'Allegato XVI del Regolamento (UE)</p>	<p>✓ Allegato I "Elenco Zone isolate in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009"</p>

	<p>del Servizio Veterinario territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui al punto 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.</p> <p>2.4 L'autorità sanitaria locale (Sindaco) autorizza le "zone isolate" nell'ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previo gli accertamenti del caso;</p> <p>2.5. Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero della Salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».</p> <p>2.6 I Servizi Veterinari avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle "zone isolate" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'Allegato XVI del regolamento (UE) 142/2011.</p>	<p>142/2011</p> <p>b) tiene l'«Elenco delle "Zone Isolate" autorizzate sul territorio di competenza</p> <p>c) comunica entro il 31 gennaio di ogni anno tale Elenco aggiornato al Servizio regionale.</p>	
3	<p>Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi</p> <p>3.1 In attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.</p>	<p>Il Sindaco del Comune ove si verificano tali circostanze, può autorizzare lo smaltimento in deroga tramite incenerimento o sotterramento, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lettera c) del Reg. CE 1069/2009, acquisito il parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL territorialmente competente, previa effettuazione degli accertamenti del caso.</p>	
4	<p>Insorgenza di malattia infettiva</p> <p>4.1 In attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (CE) 1069/2009 in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.</p>	<p>Si rimanda agli specifici Piani di emergenza e alle Ordinanze contingibili ed urgenti adottate a seguito di insorgenza di malattie infettive.</p>	
5	<p>regole speciali</p> <p>5.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell'Allegato VI del regolamento (UE) 142/2011, tenendo conto dei rischi</p>		

	<i>per l'ambiente durante tali operazioni.</i>		
6	autorizzazioni 6.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento CE 1069/2009 (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dall'Autorità sanitaria locale.		

APPENDICE

CAMPIONI DIAGNOSTICI

I "sottoprodotti di origine animale" e i "prodotti derivati" così come definiti all'art. 3 del Reg. CE n. 1069/2009 che costituiscono "campioni diagnostici" (*), limitatamente alla fase di trasporto dal luogo del prelievo al Laboratorio dove sono sottoposti ad analisi, non necessitano di mezzo di trasporto/contenitore registrato /identificato, né di DDT a norma del Reg. CE n. 1069/2009. Devono essere tuttavia accompagnati da verbale/certificazione che ne identifichi la natura, la provenienza e la destinazione.
 (*) campioni diagnostici: comprendono tutti i materiali di origine animale e vegetale, prelevati a scopo diagnostico destinati a laboratorio per essere sottoposti ad analisi.

MATERIE PRIME PER MANGIMI

✓ Vedi **nota del Ministero Della Salute prot. 30657-P del 26 settembre 2011** "Regolamento UE 142/2011: Nota applicativa dell'allegato X, capo II, sezione 4 (materie prime per mangimi)

Il Reg. CE n. 1069/2009 ha abrogato il Regolamento CE n. 79/2005, sostituendone i contenuti nell'allegato X, capo II, sezione 4, del Reg. UE 142/2011.
 In Umbria, gli allevamenti che intendono utilizzare i prodotti di tipologia 2 e 3 provenienti da impianti lattiero caseari umbri, possono essere dislocati sull'intero territorio regionale.
 Si ricorda che, come previsto al punto 2) della nota ministeriale citata:

- ✓ presso gli impianti registrati/riconosciuti sensi Reg. 852-853/2004 l'OSA deve predisporre specifica procedura per la cessione dei "prodotti", garantendo la tracciabilità degli stessi.
- ✓ I "prodotti" di tipologia 2 e 3 devono essere consegnati direttamente agli allevamenti, mentre quelli di tipologia 1 possono essere destinati anche a magazzinaggi riconosciuti sensi art. 24 Reg. CE 1069/2004 e registrati sensi art. 9 del Reg. CE 183/2005.
- ✓ Come previsto all'art. 5 punto 14.c. delle LL.GG. nazionali, i "prodotti" di tutte e 3 le tipologie possono essere trasportati mediante automezzi per alimenti destinati al consumo umano (registrati sensi Reg. 852/2004) purché tali automezzi siano identificati durante il trasporto di tali "prodotti" con targa di colore verde come riportato all'art. 7. punto 3 delle LL.GG. nazionali.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Come previsto all'art. 8 punto 17.b. delle LL.GG. nazionali, i "prodotti possono essere scortati da documento di trasporto diverso da quello previsto dal Reg. 1069/2009, purché vi sia riportato il trattamento a cui sono stati sottoposti e che trattasi si SOA destinati all'alimentazione animale. Si ricorda che, come previsto al punto 3) della nota ministeriale citata: ✓ Gli allevamenti che intendono ricevere i "prodotti" devono richiedere al Servizio Veterinario IAPZ territorialmente competente <u>nulla osta</u>, rilasciato a seguito di <u>sopralluogo ispettivo</u>. ✓ I Servizi Veterinari IAPZ delle AUSL trasmettono alla Regione Umbria, entro il 31 gennaio di ogni anno, <u>l'elenco dei nulla osta rilasciati</u> agli allevamenti destinatari dei "prodotti" <p>Si rinvia ai modelli di cui agli allegati D1, D2, D3, D4, D5</p>
PROCEDURA AUTORIZZATIVA SULL'USO DEI PREPARATI BIODINAMICI	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vedi nota Regione Umbria PEC prot. 131764 -2013 del 2.10.2013 "Procedura autorizzativa sull'uso dei preparati biodinamici" 	<p>Come previsto dal considerando 43 e dall'art. art 16 lettera f) del Reg. CE 1069/2009, l'autorizzazione per i preparati biodinamici è rilasciata dall'Autorità Competente (Servizio Veterinario ASL) che vigila sull'azienda.</p> <p>A fronte del basso rischio sanitario, il Ministero si è altresì espresso favorevolmente circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fornitura diretta di corna bovine (cat. 3) da un macello, con trasporto in azienda dove si procederà al riempimento di letame bovino fresco di produzione aziendale ed all'interramento in una buca a terra; • l'asportazione del midollo osseo e relativo smaltimento in azienda (ad es. in letamaia) se non vi è un rischio di diffusione di malattie trasmissibili, sempre con autorizzazione da parte del Servizio Veterinario ASL. <p>Il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche trasmetterà al Servizio regionale i dati relativi alle Autorizzazioni concesse, comprensivi degli estremi anagrafici dell'Operatore e dell'Azienda nonché delle attività autorizzate.</p> <p>Si rimanda all'Allegato L - "<i>Elenco autorizzazioni concesse per l'uso dei preparati biodinamici ai sensi del reg. (ce) n. 1069/2009</i>"</p>
ATTIVITÀ DI RECUPERO, STOCCAGGIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI PELLI OTTENUTE DA ANIMALI MORTI	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ vedi nota del Ministero della Salute prot. 16865-P del 26 aprile 2013 "<i>Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 per l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti</i>" ✓ vedi nota del Ministero della salute prot. 27460-P del 26 giugno 2013 "<i>Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 per l'attività di</i> 	<p>Fatto salvo quanto previsto dalle due note ministeriali, si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'attività di recupero di pelli ottenute da animali morti può avvenire esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi dell'art. 24 lettere a) – trasformazione e h) – magazzino con manipolazione, di categoria 1 se trattasi di ruminanti (art. 8.b) ii) oppure di categoria 2 se trattasi di equidi (art. 9. f).

<p>recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti (Integrazione alla nota DGSA 16865 del 26 aprile 2013)"</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tale attività di recupero di pelli ottenute da animali morti deve essere specificatamente autorizzata dal Servizio Veterinario I.A.P.Z. della A.U.S.L. territorialmente competente, previo un periodo di almeno 90 giorni di sperimentazione. ✓ Copia dell'autorizzazione rilasciata, unitamente alla valutazione tecnico – sanitaria, deve essere inoltrata al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale. ✓ Le pelli ottenute da animali morti, sia ruminanti che equidi, sono classificate di categoria 3 (art. 10.n), e possono essere utilizzate esclusivamente ad uso tecnico esterno alla catena dei mangimi. ✓ Per impedire la contaminazione crociata, gli impianti suddetti dovranno essere provvisti di un'area di stoccaggio dedicata identificata come "stoccaggio di pelli ottenute da animali morti - categoria 3 -art. 10.n)" <p>Allegato G1 e Allegato G2</p>
PROCEDURE OPERATIVE PER AUTORIZZAZIONI SCAMBI INTRACOMUNITARI	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vedi nota del Ministero Della Salute prot. 4892-P del 16 marzo 2011" Procedure operative per autorizzazioni agli scambi intracomunitari alla luce del Regolamento (CE) n° 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale, come modificata dalla nota Ministero della Salute prot. 38973-P del 15.10.2014 "regolamento (UR) 142/2011 – scambi intracomunitari di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati – Rif. Nota prot. DGSA 0004892-P-16/3/2011" 	
ESPORTAZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vedi nota del Ministero Della Salute prot. 8211 DEL 11.4.2014 "Esportazione di proteine animali trasformate (PAT) come petfood" 	
GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA TRAGITTI INTERNAZIONALI E DA SARDEGNA	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vedi nota del Ministero della Salute Prot. 33473-P del 4 ottobre 2012 "Gestione dei rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali" ✓ Vedi nota del Ministero della Salute Prot. 16158-P del 22 aprile 2013" Gestione dei rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto provenienti dalla Sardegna e B ack catering (RIF nota 33473-P del 4 ottobre 2012) 	

ALLEGATO A1

Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento
Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Concerie <input type="checkbox"/> Attività di tassidermia <input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini <input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)
* Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi (art. 17) * Tali attività sono soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, <u>solo</u> in caso di scambi intracomunitari o di import/exoport.
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)

ALLEGATO A2

Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento
Trasformazione , secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
Incenerimento e coincenerimento , diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)
Compostaggio e biogas
Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito, mediante operazione di: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Selezione<input type="checkbox"/> Taglio<input type="checkbox"/> Refrigerazione<input type="checkbox"/> Congelamento<input type="checkbox"/> Salatura
Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento<input type="checkbox"/> Usati come combustibile<input type="checkbox"/> Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005)<input type="checkbox"/> Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)

ALLEGATO A3**Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ai sensi del Regolamento 1069/2009**

Speditore Nome _____ N° CE _____		DDT N° _____ del _____	
Indirizzo _____		Mezzo di trasporto Targa Automezzo _____	
Destinatario Nome _____ N° CE _____		Trasportatore Nome _____ N° CE _____	
Indirizzo _____		Indirizzo _____	
Luogo di origine Nome _____ N° CE _____		Luogo di destinazione Nome _____ N° CE _____	
Indirizzo _____		Indirizzo _____ Tipologia Impianto : _____	
Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>			Numero di colli _____
N° identificativo del contenitore _____			
Descrizione della merce			
Identificazione della merce	Categoria	Quantità	N° Lotto
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
Tipo di trattamento (per prodotti derivati): METODO: _____ (All.IV Reg.UE 142/11)			
Specie animale: _____ Rif. Art. 10 Reg. Ce n° 1069/2009 lett. _____ (Per materiali e Prod. derivati destinati all'alimentazione animale)			
N° identificazione/i individuale/i del/i capo/i: _____ _____			
Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine _____		Firma del trasportatore _____	
Firma del Veterinario Ufficiale (nel caso di animali morti di cui all'articolo 8, lettera a, punto i ed ii)			
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il _____		alle ore _____	
Firma del responsabile dell'impianto di destinazione _____			

Allegato A4

TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI Regolamento CE 1069/2009

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE

Avvenuto presso lo stabilimento della Ditta (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE			
L'AUTOMEZZO (targato)_____			
o			
IL CONTENITORE (identificato)_____			
E' STATO LAVATO E DISINFETTATO			
IN DATA		ALLE ORE	

ALLEGATO B**PROCEDURE OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE E IL RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE DEL SETTORE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DEI PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI CE N. 1069/2009 e UE N. 142/2011****PREMESSA**

Il Reg. (CE) n. 1069/2009 stabilisce:

- Art. 23 - Obbligo per ogni operatore di notificare all'autorità competente ciascuno stabilimento/impianto posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, al fine della sua registrazione.
- Art. 24 – obbligo per gli operatori di richiedere il riconoscimento per gli stabilimenti che svolgono una o più attività elencate nel medesimo articolo.

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all'art. 24 del Reg. CE n. 1069/2009, come da tabella di seguito riportata:

Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Reg. CE n. 1069/2009
a) Trasformazione , secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
b) Incenerimento e , diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
c) Coincenerimento diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
d) Uso come Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
e) Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
f) Fabbricazione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)
g) Compostaggio e biogas
h) Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito), mediante operazione di: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Selezione <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salatura <input type="checkbox"/> Asportazione pelli <input type="checkbox"/> Asportazione Materiale Specifico a Rischio
i) Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
j) Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: <ul style="list-style-type: none"> i) Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento ii) Usati come combustibile iii) Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005) iv) Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)

A tal fine, il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto deve presentare, a seconda dei casi:

- a) Istanza di riconoscimento (Allegato B1);
- b) Istanza di ampliamento del riconoscimento (Allegato B2);
- c) Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche (Allegato B3);
- d) Istanza di variazione di ragione sociale (voltura) (Allegato B4);
- e) Comunicazione di cessazione o sospensione di attività (totale o parziale) (Allegato B5);

Tali istanze/comunicazioni devono essere presentate in modalità telematica al SUAPE del Comune dove è svolta l'attività.

Il SUAPE, verificata la correttezza formale della documentazione, la trasmette agli Enti coinvolti nel procedimento, tra i quali, in ogni caso, alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e coesione sociale, e al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente. Tutte le successive comunicazioni al richiedente, anche in relazione alla necessità di integrazione della documentazione richiesta, sono trasmesse esclusivamente dal SUAPE.

a) **Istanza di riconoscimento**

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto che intende ottenere il riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, deve presentare istanza di riconoscimento come da modello allegato (**Allegato B1**).

Il Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, acquisita l'istanza, esegue un sopralluogo unitamente al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, al fine del rilascio del **riconoscimento condizionato**.

Qualora i requisiti non risultino completamente soddisfatti, il Servizio regionale prescrive i necessari adeguamenti da effettuarsi entro una data concordata con le parti. Entro lo scadere di tale data il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. trasmette al Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare il proprio parere circa l'effettuazione di quanto prescritto.

Il Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, acquisito il parere del Servizio veterinario, rilascia il **riconoscimento condizionato**.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE n. 1069/2009, a cui si rimanda, tale riconoscimento condizionato, rilasciato *"qualora risulti dall'ispezione in loco che lo stabilimento o l'impianto soddisfa tutte le prescrizioni relative all'infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure operative nel rispetto del presente regolamento" "non può superare i sei mesi in totale"*.

Considerato che, in applicazione del medesimo art. 44, il riconoscimento definitivo viene rilasciato *"solo qualora risulti da una visita in loco effettuata entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, che lo stabilimento o l'impianto soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1"*, il Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare ai fini del rilascio del **riconoscimento definitivo**, esegue, entro 3 mesi dal rilascio del riconoscimento condizionato, unitamente al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, un nuovo sopralluogo per la verifica di conformità ai requisiti previsti al paragrafo 1 dell'art. 44.

Per gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dall'1 al 7, previsti dall'allegato IV, capo III del Regolamento UE n. 142/2011, deve essere acquisita, in tale sede, la convalida da parte dell'operatore, secondo le procedure descritte all'allegato XVI, capi I sezione II del Regolamento UE n. 142/2011.

Il Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, ai fini del riconoscimento può avvalersi di un supporto tecnico dell'IZSUM e/o ARPA UMBRIA.

Si evidenzia che, nel caso in cui *"sono stati compiuti progressi evidenti, ma lo stabilimento o l'impianto non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti"*, il Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, acquisito il parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Az. USL territorialmente competente, proroga il riconoscimento condizionato fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, pena la decadenza dello stesso.

b) Istanza di ampliamento del riconoscimento

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto già in possesso di riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, che intende ampliare la propria attività (attività, categoria dei sottoprodotti, etc.), deve presentare istanza di ampliamento del riconoscimento, come da modello allegato (**Allegato B2**).

Il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, acquisita l'istanza, trasmette il proprio parere favorevole all'ampliamento del riconoscimento al Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare.

Il Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare acquisiti l'istanza di ampliamento del riconoscimento e il parere favorevole del Servizio Veterinario AUSL, rilascia **l'atto di ampliamento del riconoscimento**.

c) Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto già in possesso di riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, che intende apportare all'impianto modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano modifiche all'attività e alle categorie di sottoprodotti previsti dal riconoscimento, deve presentare comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche come da modello allegato (**Allegato B3**).

Il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, acquisita la comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche, trasmette il proprio parere favorevole alle modifiche strutturali e/o impiantistiche apportate al Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare.

Il Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare acquisiti la comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e il parere favorevole del Servizio Veterinario AUSL, rilascia provvedimento di **presa d'atto delle modifiche strutturali e/o impiantistiche apportate all'impianto**.

d) Istanza di variazione di ragione sociale (voltura)

In caso di variazione della ragione sociale relativa ad un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, il titolare o il legale rappresentante della nuova ragione sociale deve presentare istanza di variazione di ragione sociale come da modello allegato (**Allegato B4**).

Il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, acquisita l'istanza di variazione di ragione sociale, trasmette il proprio parere favorevole in merito alla persistenza dei requisiti strutturali ed impiantistici dello stabilimento al Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare.

Il Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare acquisiti l'istanza di variazione di ragione sociale e il parere favorevole del Servizio Veterinario AUSL, rilascia **l'atto di variazione di ragione sociale**.

e) comunicazione di cessazione o sospensione di attività (totale o parziale)

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto in possesso di riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, che intende cessare o sospendere, totalmente o parzialmente, le attività svolte nel proprio impianto, deve presentare comunicazione di cessazione o sospensione, parziale o totale di attività come da modello allegato (**Allegato B5**).

In caso di cessazione o sospensione parziale di attività, il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, acquisita la comunicazione di cessazione o sospensione, trasmette il proprio parere favorevole in merito alla persistenza dei requisiti strutturali ed impiantistici per l'attività residua nello stabilimento al Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare.

Il Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare acquisiti la comunicazione di cessazione o sospensione, parziale o totale di attività e il parere favorevole (ove previsto) del Servizio Veterinario AUSL, rilascia **l'atto di cessazione o sospensione di attività (totale o parziale)**.

La sospensione di attività (totale o parziale) in uno stabilimento/impianto riconosciuto può essere protratta al massimo per 12 mesi, pena la revoca, totale o parziale, del riconoscimento stesso.

La riattivazione dell'attività, entro il suddetto tempo massimo di 12 mesi, deve essere subordinata al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente circa il mantenimento del possesso dei requisiti specifici previsti, da trasmettersi alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute.

Il Servizio regionale di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare rilascia gli atti conseguenti alle istanze/comunicazioni di cui sopra mediante Determinazione Dirigenziale.

REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI

Sono soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009 le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, come da tabella di seguito riportata:

Impianti/Operatori registrati sensi art. 23 del Reg. CE n. 1069/2009
Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), (ex impianti tecnici), quali: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Concerie <input type="checkbox"/> Attività di tassidermia <input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini <input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)
* Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi (art. 17) * Tali attività sono soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, <u>solo</u> in caso di scambi intracomunitari o di import/export.
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)

Ogni stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento è inserito, a cura della Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute nell'Elenco nazionale del Ministero della salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del medesimo Regolamento.

A tal fine, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve notificare al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, a seconda dei casi:

- a) la registrazione (**Allegato B6**)
- b) la variazione di ragione sociale – voltura (**Allegato B6a**)
- c) le modifiche di attività (**Allegato B6b**)
- d) la sospensione/cessazione di attività (**Allegato B6c**)

L'Operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica.

Le notifiche devono essere presentate in modalità telematica al SUAPE del Comune dove è svolta l'attività.

Il SUAPE, verificata la correttezza formale della documentazione, la trasmette agli Enti coinvolti nel procedimento, tra i quali, in ogni caso, il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente.

Tutte le successive comunicazioni al richiedente, anche in relazione alla necessità di integrazione della documentazione richiesta, sono trasmesse esclusivamente dal SUAPE.

Il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, richiede alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e coesione sociale:

- ✓ l'inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del medesimo Regolamento e la relativa assegnazione del numero di registrazione come da modello allegato (**Allegato B7**);
- ✓ l'aggiornamento della registrazione relativamente a:
 - la variazione di ragione sociale – voltura: **Allegato B7a**
 - le modifiche di attività: **Allegato B7b**
 - la sospensione/cessazione di attività: **Allegato B7c**

Il Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e coesione sociale comunica al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, l'avvenuta registrazione/voltura/modifiche di attività/sospensione/cessazione nell'elenco nazionale del Ministero della salute, utilizzando il facsimile **Allegato B9**.

L'attività di trasporto necessita comunque dell'assegnazione del codice di identificazione dei singoli veicoli/contenitori da parte del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, come da modello allegato (**Allegato B8**).

In caso di trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, in tempi diversi (Linee Guida nazionali art. 5.8), l'Operatore dovrà chiedere il nulla osta al Servizio Veterinario, come previsto nel suddetto Allegato B8.

TARIFFE

Tariffe per il riconoscimento

Ai fini del riconoscimento si applica l'importo previsto da apposito atto di aggiornamento della D.G.R. 1606/2001 e s.m.i.

Tariffe per la registrazione

Ai fini della registrazione si applicano, per analogia, le seguenti tariffe già previste dalla D.G.R. 231 del 10 marzo 2014 " *Tariffario delle prestazioni rese nell'interesse dei privati dai servizi e dalle Unità Operative del Dipartimento Prevenzione di cui alla DGR 143 del 20.2.2013 e s.m.i. - integrazione*":

Notifica di registrazione	€ 93,30
Aggiornamenti della registrazione	€ 37,20

ALLEGATO B1**Istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano**

REGIONE UMBRIA
 DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
 SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
 VIA MARIO ANGELONI N. 61
 PERUGIA

BOLLO

SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
 AZIENDA USL UMBRIA

Il sottoscritto in qualità di
 della Ditta
 con sede legale nel Comune di Provincia CAP
 Via/piazza n°
 C.F./Partita IVA tel. fax
 e-mail PEC

CHIEDE

il riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 per l'impianto sito nel Comune di
 Provincia CAP Via/piazza
 n°
 destinato allo svolgimento delle seguenti attività:

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI GENERATI NELL'IMPIANTO
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie - art. 24 (1)(h)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> ossa, corna, zoccoli e derivati
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. - art. 24 (1) (i)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> biogas <input type="checkbox"/> biodiesel <input type="checkbox"/> residui biogas
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati <input type="checkbox"/> - art. 24 (1)(j)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Destinati a: <input type="checkbox"/> smaltimento (i) <input type="checkbox"/> uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> fertilizzanti (iv)	<input type="checkbox"/> prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> prodotti sanguigni per uso tecnico
III	<input type="checkbox"/> Incenerimento - art. 24 (1)(b) <input type="checkbox"/> Coincenerimento - art. 24 (1) (c) <input type="checkbox"/> Combustione - art. 24 (1)(d)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> collagene <input type="checkbox"/> compost <input type="checkbox"/> prodotti cosmetici
IV	<input type="checkbox"/> Trasformazione - art . 24 (1)(a)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Metodi standard: <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7 <input type="checkbox"/> Metodi alternativi: <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso	<input type="checkbox"/> rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> fosfato dicalcico <input type="checkbox"/> contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> residui digestione <input type="checkbox"/> prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> fertilizzanti <input type="checkbox"/> grassi fusi/olio pesce x usi diversi da alimentaz. anim. e

			animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione termo - meccanica di bioconbustibile	oleochim. <input type="checkbox"/> grassi fusi per uso oleochimico derivati dei grassi <input type="checkbox"/> grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> mangimi <input type="checkbox"/> prodotti alimentari <input type="checkbox"/> gelatine <input type="checkbox"/> trofei di caccia <input type="checkbox"/> pelli grezze <input type="checkbox"/> pelli conciate <input type="checkbox"/> proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> insetti incluso vermi <input type="checkbox"/> stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> prodotti da stallatico/stallat ico trasformato <input type="checkbox"/> farine di carne ed ossa <input type="checkbox"/> dispositivi medici <input type="checkbox"/> latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> proteine animali trasformate (pat) <input type="checkbox"/> pet food in conserva <input type="checkbox"/> interiori aromatizzanti per pet food <input type="checkbox"/> articoli da masticare per animali da compagnia <input type="checkbox"/> pet food trattato diverso dalla conserva <input type="checkbox"/> alimenti grezzi per animali da compagnia <input type="checkbox"/> prodotti farmaceutici <input type="checkbox"/> siero di equidi <input type="checkbox"/> fosfato tricalcico <input type="checkbox"/> lana, peli, setola di maiale, penne, piume <input type="checkbox"/> materiale da acque reflui (mondiglia) <input type="checkbox"/> farine di pesce
VI	<input type="checkbox"/> Biogas - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente	
VII	<input type="checkbox"/> Compostaggio - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	
VIII	<input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia - art. 24 (1) (e)	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzanti	
XII	<input type="checkbox"/> Produzione fertilizzanti organici/ammendanti - art. 24 (1) (f)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	

				<input type="checkbox"/> ciccioli <input type="checkbox"/> sangue <input type="checkbox"/> farina di sangue <input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> carcasse di animali di allevamento <input type="checkbox"/> carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> altre carcasse animali <input type="checkbox"/> altri prodotti derivati <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> altri sottoprodotti <input type="checkbox"/> _____
--	--	--	--	---

A TAL FINE ALLEGA:

1. Planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
2. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Reg. CE n. 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE oppure TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
3. Per le attività elencate all'art. 29 del Reg. CE n.1069/2009, relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP ;
4. Per gli impianti di trasformazione, procedura di convalida dell'impianto (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) secondo le procedure e gli indicatori previsti all'Allegato XVI, capo I Sezione 2 del Reg. UE n. 142/2011;
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da modello allegato (**Allegato B10**) relativa a:
 - a) certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure possesso dell'asseverazione di un tecnico abilitato che, sulla base dei titoli edilizi abitativi e della documentazione catastale, attesti la conformità urbanistica ed edilizia della struttura;
 - b) autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
6. indicazione del Laboratorio (proprio o esterno) per l'esecuzione delle analisi, se previste;
7. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
8. ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. n. 1606/2001 e s.m.i

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B2**Istanza di ampliamento del riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel caso di: modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria prevista dal riconoscimento**

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VIA MARIO ANGELONI N. 61
PERUGIA

BOLLO

PER IL TRAMITE DEL
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL UMBRIA

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta con sede
legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°
C.F./Partita IVA tel. fax
e-mailPEC
con impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°, già riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 con n°
.....

CHIEDE

l'aggiornamento del riconoscimento per lo svolgimento delle seguenti **ulteriori** attività:

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI GENERATI NELL'IMPIANTO
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie - art. 24 (1)(h)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> biogas <input type="checkbox"/> biodiesel <input type="checkbox"/> residui biogas <input type="checkbox"/> prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> prodotti sanguigni per uso tecnico
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. - art. 24 (1) (i)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati <input type="checkbox"/> - art. 24 (1)(j)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Destinati a: <input type="checkbox"/> smaltimento (i) <input type="checkbox"/> uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> fertilizzanti (iv)	
III	<input type="checkbox"/> Incenerimento - art. 24 (1)(b) <input type="checkbox"/> Coincenerimento - art. 24 (1) (c) <input type="checkbox"/> Combustione - art. 24 (1)(d)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> prodotti sanguigni per uso tecnico
IV	<input type="checkbox"/> Trasformazione - art . 24 (1)(a)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Metodi standard: <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7 <input type="checkbox"/> Metodi alternativi: <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes	<input type="checkbox"/> collagene <input type="checkbox"/> compost <input type="checkbox"/> prodotti cosmetici <input type="checkbox"/> rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> fosfato dicalcico <input type="checkbox"/> contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> residui digestione <input type="checkbox"/> prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> fertilizzanti <input type="checkbox"/> grassi fusi/olio pesce x usi diversi da

			<input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione termo - meccanica di biocombustibile	alimentaz. anim. e oleochim. <input type="checkbox"/> grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> derivati dei grassi <input type="checkbox"/> grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico
VI	<input type="checkbox"/> Biogas - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente	<input type="checkbox"/> mangimi <input type="checkbox"/> prodotti alimentari
VII	<input type="checkbox"/> Compostaggio - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> gelatine <input type="checkbox"/> trofei di caccia <input type="checkbox"/> pelli grezze <input type="checkbox"/> pelli conciate <input type="checkbox"/> proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> insetti incluso vermi <input type="checkbox"/> stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> prodotti da stallatico/stallatico trasformato
VIII	<input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/> - art. 24 (1) (e)	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzati	<input type="checkbox"/> farine di carne ed ossa <input type="checkbox"/> dispositivi medici <input type="checkbox"/> latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> proteine animali trasformate (pat)
XII	<input type="checkbox"/> Produzione fertilizzanti organici/ammendanti <input type="checkbox"/> - art. 24 (1) (f)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> pet food in conserva <input type="checkbox"/> interiori aromatizzanti per pet food <input type="checkbox"/> articoli da masticare per animali da compagnia <input type="checkbox"/> pet food trattato diverso dalla conserva <input type="checkbox"/> alimenti grezzi per animali da compagnia <input type="checkbox"/> prodotti farmaceutici <input type="checkbox"/> siero di equidi <input type="checkbox"/> fosfato tricalcico <input type="checkbox"/> lana, peli, setola di maiale, penne, piume <input type="checkbox"/> materiale da

				acque reflui (mondiglia) <input type="checkbox"/> farine di pesce <input type="checkbox"/> ciccioli <input type="checkbox"/> sangue <input type="checkbox"/> farina di sangue <input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> carcasse di animali di allevamento <input type="checkbox"/> carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> altre carcasse animali <input type="checkbox"/> altri prodotti derivati <input type="checkbox"/> altri sottoprodotti
--	--	--	--	---

A TAL FINE ALLEGA:

1. parere favorevole circa il possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE n. 1069/2009 rilasciato dal Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda USL territorialmente competente;
2. Planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
3. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Reg. CE n. 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE oppure TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
4. Per le attività elencate all'art. 29 del Reg. CE n.1069/2009, relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP ;
5. Per gli impianti di trasformazione, procedura di convalida dell'impianto (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) secondo le procedure e gli indicatori previsti all'Allegato XVI, capo I Sezione 2 del Reg. UE n. 142/2011;
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da modello allegato (**Allegato B10**) relativa al possesso di:
 - a) certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure possesso dell'asseverazione di un tecnico abilitato che, sulla base dei titoli edilizi abitativi e della documentazione catastale, attesti la conformità urbanistica ed edilizia della struttura;
 - b) autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
7. indicazione del Laboratorio (proprio o esterno) per l'esecuzione delle analisi, se previste;
8. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

9. ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. n. 1069/2009 e s.m.i.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B3**Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano variazione o aggiunte alla tipologia di attività produttiva e/o di categoria prevista dal riconoscimento rilasciato ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009**

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VIA MARIO ANGELONI N. 61
PERUGIA

PER IL TRAMITE DEL
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL UMBRIA

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta con sede
legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°
C.F./Partita IVA tel. fax
e-mail PEC
con impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°, già riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 con n°
..... per lo svolgimento delle seguenti attività (*indicare le attività per le quali lo stabilimento è
riconosciuto*).....

COMUNICA

di aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che **non** comportano variazioni delle attività di cui al riconoscimento.

A tal fine allega:

1. parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti previsti dal Reg. CE n. 1069/2009 rilasciato dal Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda USL territorialmente competente;
2. Planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risultino evidenti le modifiche apportate alla disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
3. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Reg. CE n. 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE oppure TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da modello allegato (**Allegato B10**) relativa al possesso di:
 - certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure possesso dell'asseverazione di un tecnico abilitato che, sulla base dei titoli edilizi abitativi e della documentazione catastale, attesti la conformità urbanistica ed edilizia della struttura;
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni e integrazioni;
 - documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V e successive modificazioni e integrazioni;
 - possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
5. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
6. ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. n. 1606/2001 e s.m.i.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B4**Istanza di voltura per cambio di ragione sociale del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009**

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VIA MARIO ANGELONI N. 61
PERUGIA

BOLLO

PER IL TRAMITE DEL
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL UMBRIA

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta (*nuova ragione sociale*) con sede legale
nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°
C.F./Partita IVA tel. fax
e-mail PEC

CHIEDE

Per l'impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°, già riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 con n°
....., **la voltura del riconoscimento**
da
(*indicare la vecchia ragione sociale*)
a
(*indicare la nuova ragione sociale*)
C.F./Partita IVA

A TAL FINE ALLEGA:

1. parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti previsti dal Reg. CE n. 1069/2009 rilasciato dal Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda USL territorialmente competente;
2. copia autenticata della documentazione notarile attestante il cambio di ragione sociale;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
5. ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. n. 1606/2001 e s.m.i.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B5**Comunicazione di cessazione o sospensione, parziale o totale di attività di cui al riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009**

ALLA REGIONE UMBRIA
 DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
 SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
 VIA MARIO ANGELONI N. 61
 PERUGIA

PER IL TRAMITE DEL
 SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
 AZIENDA USL UMBRIA

Il sottoscritto in qualità di
 della Ditta
 con sede legale nel Comune di Provincia CAP
 Via/piazza n°
 C.F./Partita IVA tel. fax
 e-mail PEC

COMUNICA

di aver

- cessato**
- Totalmente
 - Parzialmente
- sospeso**
- Totalmente
 - Parzialmente

le seguenti attività svolte presso l'impianto sito nel Comune di Provincia CAP
 Via/piazza n° con riconoscimento ai
 sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 n.

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie - art. 24 (1)(h)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. - art. 24 (1) (i)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/oleo pesce per usi div. da alim. Animale e oleo
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati <input type="checkbox"/> - art. 24 (1)(j)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Destinati a: <input type="checkbox"/> smaltimento (i) <input type="checkbox"/> uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> fertilizzanti (iv)	<input type="checkbox"/> Grassi fusi/oleo pesce per usi div. da alim. Animale e oleo <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimica
III	<input type="checkbox"/> Iincenerimento - art. 24 (1)(b) <input type="checkbox"/> Coincenerimento - art. 24 (1) (c) <input type="checkbox"/> Combustione - art. 24 (1)(d)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico
IV	<input type="checkbox"/> Trasformazione - art . 24 (1)(a)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Metodi standard: <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7 <input type="checkbox"/> Metodi alternativi:	<input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento

			<input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodisel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione termo - meccanica di bioconcombustibile	<input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
VI	<input type="checkbox"/> Biogas - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente	
VII	<input type="checkbox"/> Compostaggio - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	
VIII	<input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/> - art. 24 (1) (e)	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzati	
XII	<input type="checkbox"/> Produzione fertilizzanti organici/ammendanti <input type="checkbox"/> - art. 24 (1) (f)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE:

- la sospensione di attività (totale o parziale) in uno stabilimento/impianto riconosciuto può essere protratta al massimo per 12 mesi, pena la revoca, totale o parziale, del riconoscimento stesso.

- la riattivazione dell'attività, entro il suddetto tempo massimo di 12 mesi, deve essere subordinata al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente circa il mantenimento del possesso dei requisiti specifici previsti, da trasmettersi alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B6**Notifica ai fini della Registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano**

AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL UMBRIA

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta
con sede legale nel Comune di Provincia CAP
Via/piazza n°
C.F./Partita IVA tel. fax
e-mail PEC

NOTIFICA

ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009 di svolgere la seguente attività
nello stabilimento/impianto sito nel Comune di Provincia CAP
via/piazza n°

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
V	<input type="checkbox"/> Oleochimico	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> oleochimica	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/oleo pesce per usi div. da alim. Animale e oleo <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimica
IX	<input type="checkbox"/> lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> concerie <input type="checkbox"/> tassidermie <input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini <input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)	<input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo
X	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17) <input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Ricerca/didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche <input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato
XI	<input type="checkbox"/> Centri di raccolta (Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Compost
XIII	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione cosmetici <input type="checkbox"/> Produzione dispositivi medici <input type="checkbox"/> Produzione diagnostici in vitro <input type="checkbox"/> Produzione medicinali <input type="checkbox"/> Produzione medicinali veterinari	

			<input type="checkbox"/> Produzione prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività	<input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Pelli conciate <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Gelatine <input type="checkbox"/> Collagene <input type="checkbox"/> Fosfato dicalcico <input type="checkbox"/> Fosfato tricalcico <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
--	--	--	---	---

A TAL FINE ALLEGA:

1. Planimetria (*) dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risultino evidenti la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
2. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera.
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da modello allegato (**Allegato B10**) relativa a:
 - a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di..... al n°.....
 - b) possesso di:
 - certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure possesso dell'asseverazione di un tecnico abilitato che, sulla base dei titoli edilizi abitativi e della documentazione catastale, attesti la conformità urbanistica ed edilizia della struttura;
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni e integrazioni;
 - documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V e successive modificazioni e integrazioni;
 - possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
5. ricevuta del versamento previsto dal Tariffario Regionale

(*) la planimetria non è richiesta in caso di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente notifica.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- che l'attività possiede i requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e dal Reg. (UE) n. 142/2011.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B6 - a

Notifica ai fini della voltura per cambio di ragione sociale della Registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano

AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL UMBRIA

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta con sede
legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°
C.F./Partita IVA tel. fax
e-mail PEC

COMUNICA

Per l'impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°, già registrato ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009,
per l'attività di **la voltura della registrazione**
da
(*indicare la vecchia ragione sociale*)
a
(*indicare la nuova ragione sociale*)
C.F./Partita IVA

A TAL FINE ALLEGA:

1. copia autenticata della documentazione notarile attestante il cambio di ragione sociale;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
3. ricevuta del versamento previsto dal Tariffario Regionale

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa all'attività.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B6 - b**Notifica ai fini dell'aggiornamento della Registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano**

AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL UMBRIA

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta
con sede legale nel Comune di Provincia CAP
Via/piazza n°
C.F./Partita IVA tel. fax
e-mail PEC

COMUNICA

per l'impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
n°, già registrato ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009,
per l'attività di l'aggiornamento della registrazione per
lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività:

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
V	<input type="checkbox"/> Oleochimico	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> oleochimica	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/oleio pesce per usi div. da alim. Animale e oleo <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico
IX	<input type="checkbox"/> lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> concerie <input type="checkbox"/> tassidermie <input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini <input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)	<input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo
X	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17) <input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Ricerca/didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche <input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato
XI	<input type="checkbox"/> Centri di raccolta (Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque
XIII	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione cosmetici <input type="checkbox"/> Produzione dispositivi medici <input type="checkbox"/> Produzione diagnostici in vitro <input type="checkbox"/> Produzione medicinali <input type="checkbox"/> Produzione medicinali	

			veterinari <input type="checkbox"/> Produzione prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività	reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Compost <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Pelli conciate <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Gelatine <input type="checkbox"/> Collagene <input type="checkbox"/> Fosfato dicalcico <input type="checkbox"/> Fosfato tricalcico <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
--	--	--	---	---

A TAL FINE ALLEGA:

1. Planimetria (*) dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risultino evidenti la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
2. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera.
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come da modello allegato **(Allegato B10)** relativa a:
 - a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di..... al n°.....
 - b) possesso di:
 - certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure possesso dell'asseverazione di un tecnico abilitato che, sulla base dei titoli edilizi abitativi e della documentazione catastale, attesti la conformità urbanistica ed edilizia della struttura;
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni e integrazioni;
 - documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V e successive modificazioni e integrazioni;
 - possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
5. ricevuta del versamento secondo il Tarriffario Regionale

(*) la planimetria non è richiesta in caso di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente notifica.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- che l'attività possiede i requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e dal Reg. (UE) n. 142/2011.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B6 - c

Notifica ai fini della sospensione/cessazione dell'attività registrata ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano

AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL UMBRIA

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta con sede
legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°
C.F./Partita IVA tel. fax
e-mail PEC

COMUNICA

Per l'impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°, registrato ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009,
per l'attività di la :

- Sospensione** (massimo 12 mesi)
 cessazione

delle seguenti attività:

A TAL FINE ALLEGA:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente la ripresa dell'attività (nel caso della sospensione)

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B7**Richiesta di inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del numero di registrazione**

ALLA REGIONE UMBRIA
 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
 SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
 VIA MARIO ANGELONI N. 61
 PERUGIA

Prot.....
 del.....

Vista la notifica della Ditta Prot. del agli atti del Servizio scrivente, il sottoscritto Responsabile del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. n.

CHIEDE

a codesto Servizio regionale di inserire nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 assegnando il relativo numero di registrazione, la seguente Ditta:

Ditta con sede legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza n°

C.F./Partita IVA tel. fax

e-mail PEC

Con impianto/attività sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza n°, destinato allo svolgimento delle seguenti attività:

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
V	<input type="checkbox"/> Oleochimico	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> oleochimica	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/oleo pesce per usi div. da alim. Animale e oleo <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico
IX	<input type="checkbox"/> lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> concerie <input type="checkbox"/> tassidermie <input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini <input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)	<input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo
X	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17) <input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Ricerca/didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche <input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	

				digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Compost <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Pelli conciate <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Gelatine <input type="checkbox"/> Collagene <input type="checkbox"/> Fosfato dicalcico <input type="checkbox"/> Fosfato tricalcico <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
XI	<input type="checkbox"/> Centri di raccolta (Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	
XIII	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione cosmetici <input type="checkbox"/> Produzione dispositivi medici <input type="checkbox"/> Produzione diagnostici in vitro <input type="checkbox"/> Produzione medicinali <input type="checkbox"/> Produzione medicinali veterinari <input type="checkbox"/> Produzione prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività	

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente notifica.

Data

Firma

ALLEGATO B7 - a**Richiesta di voltura della registrazione nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del numero di registrazione**

ALLA REGIONE UMBRIA
 DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
 SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
 VIA MARIO ANGELONI N. 61
 PERUGIA

Prot..... del.....

Vista la notifica della Ditta Prot. del agli atti del Servizio scrivente, il sottoscritto Responsabile del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. n.

CHIEDE

a codesto Servizio regionale di **volturare nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute la registrazione** da

(*indicare la vecchia ragione sociale*)

a

(*indicare la nuova ragione sociale*)

C.F./Partita IVA

A TAL FINE ALLEGA

Copia della ricevuta di versamento come previsto dalla DGR 1606/2001 e s.m.i.

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente notifica.

Data

Firma

ALLEGATO B7-b

Richiesta di aggiornamento della registrazione nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del numero di registrazione

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VIA MARIO ANGELONI N. 61
PERUGIA

Prot.....
del.....

Vista la notifica della Ditta Prot. del agli atti del Servizio scrivente, il sottoscritto Responsabile del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. Umbria

CHIEDE

a codesto Servizio regionale di **aggiornare nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute la registrazione** per l'impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza n°, già registrato ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009, per l'attività di per le seguenti ulteriori attività:

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
V	<input type="checkbox"/> Oleochimico	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> oleochimica	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa
IX	<input type="checkbox"/> lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> concerie <input type="checkbox"/> tassidermie <input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini <input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)	<input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/oleo pesce per usi div. da alim. Animale e oleo
X	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Ricerca/didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche	<input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimica <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico
	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)		<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo
XI	<input type="checkbox"/> Centri di raccolta (Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato
XIII	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione cosmetici <input type="checkbox"/> Produzione dispositivi medici <input type="checkbox"/> Produzione diagnostici in vitro <input type="checkbox"/> Produzione medicinali	<input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione

			<input type="checkbox"/> Produzione medicinali veterinari <input type="checkbox"/> Produzione prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività	<input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Compost <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Pelli conciate <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Gelatine <input type="checkbox"/> Collagene <input type="checkbox"/> Fosfato dicalcico <input type="checkbox"/> Fosfato tricalcico <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
--	--	--	--	---

A TAL FINE ALLEGA

Copia della ricevuta di versamento come previsto dalla DGR 1606/2001 e s.m.i

Data

Firma

ALLEGATO B7-c

Richiesta di sospensione/cessazione della registrazione nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del numero di registrazione

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VIA MARIO ANGELONI N. 61
PERUGIA

Prot..... del.....

Vista la notifica della Ditta Prot. del agli atti del Servizio scrivente, il sottoscritto Responsabile del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. n.

CHIEDE

a codesto Servizio regionale di:

- sospendere** (massimo 12 mesi)
- cessare**

delle seguenti attività: nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute.

Data

Firma

ALLEGATO B8**Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili, richiesta autorizzazione (art. 5.7 delle LL.GG. nazionali) e nulla osta (art. 5.8 delle LL.GG. nazionali) ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009.**

AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL Umbria

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta con sede
legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°

C.F./Partita IVA tel. fax

e-mailPEC

e stabilimento/impianto sito nel Comune di Provincia CAP
Via/piazza n°

già in possesso di:

Registrazione ai sensi di con n° di registrazione (ove
previsto)..... per le seguenti attività

Riconoscimento ai sensi di con n° di riconoscimento
..... per le seguenti attività

COMUNICA

il seguente elenco di veicoli/contenitori riutilizzabili adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009:

autoveicolo rimorchio/semirimorchio scarrabile contenitore riutilizzabile	marca	targa	matricola (ove esistente)	caratteristiche e dimensioni (per i contenitori non targati)	categoria di sottoprodotto

- In caso di trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria, a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati (Linee Guida nazionali art. 5.7)

 CHIEDE

specificazione autorizzazione a codesto Servizio

- In caso di trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, in tempi diversi (Linee Guida nazionali art. 5.8)

CHIEDE

il nulla osta di codesto Servizio

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente comunicazione.

DICHIARA:

- di provvedere alle operazioni di rimessaggio, pulizia, lavaggio e disinfezione presso
- di aver implementato procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro (in caso di trasporto di differenti categorie di SOA e/o PD sullo stesso automezzo o contenitore, in tempi diversi)
- di conservare il registro delle partite di cui all'art. 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009 presso
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- che l'attività possiede i requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e dal Reg. (UE) n. 142/2011.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

(parte riservata al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
Azienda USL Umbria ...)

- ALLA DITTA
.....

In riferimento alla comunicazione sopra riportata il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Azienda USL Umbria:

- assegna** il/i seguente/i codice/i di identificazione:

che dovrà essere riportato su targa inamovibile con la seguente dicitura: Regione Umbria – Azienda USL Umbria.

categoria dei sottoprodotti

diciture di cui al Reg. (UE) n. 142/2011 Allegato VIII, capo II

- rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 5.7** delle Linee Guida nazionali in caso di trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria, a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati, per le seguenti categorie:

1 2 3

- rilascia il nulla osta previsto dall'art. 5.8** delle Linee Guida nazionali, per il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, in tempi diversi per le seguenti categorie

Data

Firma

Allegato B8_a

Elenco AUSL/Regione delle autorizzazioni al trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati ai sensi dell'art. 5 comma 7 delle L.L.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013)

Azienda USL Umbria					
N° progr.	Ditta	N° registrazione	Estremi autorizzazione	categorie	N° identificazione dei contenitori

Regione Umbria					
AUSL Umbria ...	Ditta	N° registrazione	Estremi autorizzazione	categorie	N° identificazione dei contenitori

Allegato B 9**Comunicazione regionale avvenuto inserimento nell'Elenco nazionale Ditta Registrata e assegnazione numero di registrazione e successive modifiche**

- AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE AZIENDA USL UMBRIA
- ALLA DITTA
-

Prot..... del.....

In riferimento alla richiesta prot. ... del presentata dal Servizio Veterinario IAPZ dell'Azienda USL Umbria e relativa alla Ditta in oggetto, si comunica che il Servizio scrivente:

- ha inserito la Ditta nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009, assegnando il seguente numero di registrazione:
- ha provveduto alla variazione della ragione sociale nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute.
- ha aggiornato l'attività della Ditta nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute.
- ha sospeso/cessato l'attività della Ditta nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio regionale

ALLEGATO B10**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento**

Il sottoscritto, in qualità di della Ditta con sede legale nel Comune di (PROV.....) CAP Via, n., C.F./Partita. IVA. N. tel fax PEC.....
 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

D I C H I A R A

che la Ditta, con sede nel Comune di(PROV.), in Via, n. ...

- a) È iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di..... al n°.....
- b) è in possesso di:
- certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure possesso dell' asseverazione di un tecnico abilitato che, sulla base dei titoli edilizi abitativi e della documentazione catastale, attesti la conformità urbanistica ed edilizia della struttura;
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni e integrazioni;
 - documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V e successive modificazioni e integrazioni;
 - possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;

DICHIARA altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione.

Data

Firma

ALLEGATO B11**Parere del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche**

Il sottoscritto, in qualità di del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. UMBRIA

D I C H I A R A

1. che in data è stato effettuato un sopralluogo presso l'impianto della Ditta, sito nel Comune di, Via, n. ..., destinato allo svolgimento della seguente attività:, per il quale è stato richiesto il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009;
2. che è stata verificata la completezza e la correttezza della documentazione allegata alla domanda di riconoscimento presentata dalla Ditta;
3. che è stato verificato che:
 - l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, ai fini del **riconoscimento condizionato**
 - l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, ai fini del **riconoscimento definitivo**

E S P R I M E

pertanto, parere favorevole relativamente all'istanza presentata dalla suddetta Ditta.

Data

Firma
(timbro)

Allegato C1

Richiesta concessione area pubblica per dislocazione sul territorio di contenitore/i per raccolta e stoccaggio di carcasse animali o loro parti ai sensi dell'Art. 3 comma 4 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).

BOLLO

AL SINDACO DEL COMUNE DI _____

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ della Ditta _____, Partita IVA _____, con sede legale in Via _____, n. _____ Cap. _____, Comune _____ di _____, Prov _____ e-mail _____ PEC _____

CHIEDE

la concessione di apposita area, individuata dalle seguenti coordinate geografiche per la dislocazione di contenitore/i sul territorio destinato/i alla raccolta e allo stoccaggio di carcasse animali o loro parti, ai sensi dell'Art. 3 comma 4 **delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013)**, da sottoporre a successiva autorizzazione del Servizio Veterinario IAPZ competente dell'Azienda USL Umbria.....

Data

Firma

Allegato C2**Istanza di autorizzazione di contenitore/i dislocato/i sul territorio per raccolta e stoccaggio di carcasse animali o loro parti ai sensi dell'Art. 3 comma 4 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).**

BOLLO

Al Servizio Veterinario di
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche
AUSL Umbria _____
Sede _____

e p.c.
al Sindaco del Comune di

(in caso di area pubblica)

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
della Ditta _____, Partita IVA _____,
con sede legale in Via _____, n. _____, CAP _____, Comune di _____,
Provincia _____
e-mail _____ PEC _____

CHIEDE

l'autorizzazione alla dislocazione e gestione di contenitore/i sul territorio per la raccolta e lo stoccaggio di carcasse animali o loro parti, ai sensi dell' Art. 3 comma 4 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) nella seguente:

- Area pubblica individuata dal Sig. Sindaco del Comune di _____ con nota prot. n. _____ del _____ (che allega in copia)
- Area privata ubicata in _____

Area, individuata dalle seguenti coordinate geografiche _____

A tal fine

ALLEGA

1. Planimetria dell'area dalla quale risulti evidente la disposizione dei contenitori, datata e firmata;
2. Relazione tecnico-descrittiva dell'attività, datata e firmata;
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa a:
 - a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di..... al n°..... (se pertinente);
 - b) possesso di:
 - certificazione di conformità urbanistica ed edilizia (agibilità o eventuale domanda di agibilità protocollata dal Comune che attesti il superamento del periodo di silenzio-assenso) rilasciata dal Comune oppure possesso dell' asseverazione di un tecnico abilitato che, sulla base dei titoli edilizi abitativi e della documentazione catastale, attesti la conformità urbanistica ed edilizia della struttura (se pertinente);
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni e integrazioni;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
6. ricevuta del versamento previsto dal Tariffario regionale;

DICHIARA quanto segue:

1. di utilizzare i seguenti contenitori (specificare numero e tipologia):
_____ ;
2. di stoccare sottoprodotti di categoria: 1 2 3
3. Il responsabile gestionale del sito è individuato nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in via _____, n. _____ Comune _____ Cap _____ Prov. _____;
4. che l'attività possiede i requisiti stabiliti dalle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) e dalla relativa applicazione regionale;
5. di provvedere alle operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione del/i contenitore/i secondo procedura documentata, conservata presso la sede di dislocazione del/i contenitore/i;
6. di detenere il registro delle partite di cui all'art. 22 del Reg. CE 1069/2009;
7. di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

Data

Firma

Allegato C3**modello check list ispezione contenitori dislocati sul territorio**

Regione Umbria – Azienda USL Umbria _____

Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche

**VERBALE DI ISPEZIONE DEI CONTENITORI DISLOCATI SUL TERRITORIO
ai sensi dell'art. 3 comma 4 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013).** sopralluogo autorizzativo vigilanza

Data dell'ispezione _____

Ditta: _____

sede legale: Via/Loc. _____ Comune _____ Prov _____

Sede operativa/i: Via _____, n. _____ Cap. _____, Comune di _____, Prov _____, e-mail _____

PEC _____

Coordinate geografiche _____

n° contenitori _____

Tipologia di contenitori:

- cella frigorifera
 frigorifero
 congelatore
 scarrabile
 autofrigo

Categoria sottoprodotti: 1 2 3

Responsabile gestionale Sig. _____, nato a _____ il _____ e
 residente in Via _____ n _____ Comune _____ Cap _____
 Prov _____

REQUISITI CONTENITORI:	SI	NO	Non conformità/varie
La dislocazione dei contenitori è in area dedicata, chiusa o recintata, non accessibile a soggetti non autorizzati?			
La conservazione dei SOA avviene mediante il freddo?			
I contenitori sono costruiti con materiali resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili?			
-sono a tenuta stagna?			
- sono correttamente identificati in base alle categorie dei SOA?			
Il registro delle partite di cui all'art. 22 del Reg. CE 1069/2009 è presente?			
- risulta contenere tutte le voci previste dalla normativa?			
- risulta regolarmente aggiornato?			
I documenti commerciali e, ove necessario, i certificati sanitari dei sottoprodotti sono regolarmente archiviati?			
E' presente una procedura documentata per la pulizia e la			

disinfezione dei contenitori?			
Risulta regolare l'applicazione della procedura di pulizia e disinfezione dei contenitori?			
E' stato individuato un impianto riconosciuto ai sensi dell'art. 24 del reg. CE 106)/2009 per lo smaltimento dei SOA?			
Se si, indicare quale			

Note

Eventuali prescrizioni:

Giudizio complessivo:

Conforme Non conforme prescrizioni entro il _____

Eventuali dichiarazioni da parte del titolare:

Presenti al sopralluogo _____

Per il Servizio Veterinario AUSL

Per l'Azienda

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Allegato C4**Modello autorizzazione di contenitore/i dislocato/i sul territorio per raccolta e stoccaggio di carcasse animali o loro parti ai sensi dell'Art. 3 comma 4 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013)**

BOLLO

Autorizzazione n. _____

Protocollo _____ del _____

**SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
Azienda USL Umbria _____**

VISTA la richiesta di autorizzazione alla dislocazione e gestione di contenitore/i sul territorio per la raccolta e lo stoccaggio di carcasse animali o loro parti, ai sensi dell' Art. 3 comma 4 delle LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) avanzata in data _____ prot. Azienda USL Umbria _____ da parte di _____ in qualità di _____ della Ditta _____ con sede legale in Via/Loc. _____ n _____ nel Comune di _____. Cap _____ Prov _____ e-mail _____ PEC _____;

CONSIDERATA la concessione del Sindaco del Comune di _____ prot. _____ del _____ che individua l'area pubblica da dedicare alla dislocazione di tali contenitori (se pertinente);

PRESO ATTO dell'esito favorevole della verifica della rispondenza ai requisiti di legge del/i contenitore/i effettuato da parte del personale dello scrivente Servizio;

VISTO il Regolamento CE 1069/2009;

VISTO il Regolamento UE 142/2011 e s. m. e i.;

VISTA LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) e relativa applicazione regionale

AUTORIZZA

la Ditta _____ con sede legale in Via/Loc. _____ n _____ nel Comune di _____. Cap _____ Prov _____ a dislocare e gestire:

n° contenitori _____

Tipologia di contenitori:

- cella frigorifera
- frigorifero
- congelatore
- scarrabile
- autofrigo

Categoria sottoprodotti: 1 2 3

in area individuata alle coordinate geografiche _____ in Via/Loc. _____ n _____ nel Comune di _____ Cap _____ Prov _____ per la raccolta e lo stoccaggio in regime di temperatura controllata di carcasse animali o loro parti.

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO D1**Comunicazione di invio prodotti lattiero caseari all'alimentazione animale sensi Reg. UE 142/2011 Allegato X, capo II, sezione 4, parte II**

Al Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche
dell' Azienda USL Umbria _____

Il sottoscritto _____ in qualità di
_____ della _____ Ditta
_____ con sede legale nel Comune di _____ Via _____
_____ n. _____ e-mail _____ PEC _____

COMUNIC A

per il proprio impianto sito nel Comune di _____
Via _____ n. _____ , già:

- registrato ai sensi del Reg. 852/2004
 riconosciuto ai sensi del Reg. CE 85372004 con atto n. _____
del _____ ed in possesso del numero di riconoscimento _____

di fornire i seguenti prodotti, così come definiti nella nota ministeriale prot. 30657-p del 26 settembre 2011:

- PRODOTTI tipologia 1 _____
 PRODOTTI tipologia 2 _____
 PRODOTTI tipologia 3 _____

alle Aziende di cui l'elenco allegato.

Si impegna a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla presente comunicazione.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data _____

Firma _____

Elenco delle Aziende zootecniche
(allegato alla comunicazione di invio prodotti lattiero caseari all'alimentazione animale sensi Reg. UE 142/2011 Allegato X, capo II, sezione 4, parte II)

Azienda USL Umbria _____				
Tipo prodotto	Ragione sociale Azienda Zootecnica	indirizzo	Codice aziendale	Estremi nulla osta

ALLEGATO D2**Richiesta di nulla osta da parte di azienda zootecnica destinataria dei prodotti lattiero caseari ai sensi del Regolamento UE 142/2011 Allegato X , capo II, sezione 4, parte II**

BOLLO

Al Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche
dell'Azienda USL Umbria _____

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
_____ della AZIENDA ZOOTECNICA _____
con sede legale nel Comune di _____ Via _____
_____ n. _____ e-mail _____ PEC _____

CHIEDE

per il proprio a sito nel Comune di _____

Via _____ n. _____, codice aziendale _____

il nulla osta ai sensi del Regolamento UE 142/2011 Allegato X , capo II, sezione 4, parte II in qualità di Azienda Zootecnica utilizzatrice per esclusivo autoconsumo del/i seguente/i prodotto/i:

- PRODOTTI tipologia 1 _____
- PRODOTTI tipologia 2 _____
- PRODOTTI tipologia 3 _____

Il sottoscritto inoltre DICHIARA :

a) di fornirsi dalla seguente Ditta:

Tipo prodotto	Ragione sociale	Via/loc.	Comune	Prov.	Numero ric. CE (se pertinente)

b) di avvalersi delle seguenti modalità di trasporto:

- mezzo proprio
- mezzo del fornitore

conto terzi (Rag. Sociale, indirizzo) _____

c) di impiegare per l'eventuale conservazione in allevamento:

silos

vasca

cella frigorifera

altro _____

d) il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono destinato/i all'alimentazione di:

Tipo prodotto	Specie	categoria

e) il prodotto che eventualmente residua viene smaltito nel modo seguente: _____

Solo per i prodotti di cui alla tipologia 3

f) di rispettare le condizioni di cui alla nota ministeriale prot. 30657-P del 26 settembre 2011.

Si impegna a comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla presente domanda.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data _____

Firma _____

Allegato D3

Elenco Nulla osta AUSL/Regione allevamenti destinatari dei prodotti

Azienda USL Umbria _____					
N° progr	Tipo prodotto	Ragione sociale Azienda Zootecnica	indirizzo	Codice aziendale	Estremi nulla osta

Regione Umbria						
AUSL UMBRIA	N° progr	Tipo prodotto	Ragione sociale Azienda Zootecnica	indirizzo	Codice aziendale	Estremi nulla osta

ALLEGATO D4

**CHECK LIST VERIFICA GESTIONE "PRODOTTI" DESTINATI AD
ALIMENTAZIONE ANIMALE IN STABILIMENTI LATTIERO – CASEARI
SENSI REG. CE 142/2011 ALLEGATO X**

GESTIONE SOTTOPRODOTTI E RESI	SI	NO	ANNOTAZIONI
E' stata fatta formale comunicazione al Servizio Veterinario IAPZ come indicato al punto 2) della nota ministeriale prot. 30657-P del 26.09.2011?			
Esiste una procedura che definisca le modalità di smaltimento dei sottoprodotti e dei resi ?			
Se si, tale procedura comprende la gestione di tali "prodotti"?			
Tale procedura comprende l'identificazione delle 3 tipologie di "prodotti" in funzione dei trattamenti che hanno subito?			
Esistono i contratti scritti con le aziende zootecniche destinatarie dei sottoprodotti e dei resi ?			
Esistono copie dei nulla osta delle suddette aziende zootecniche da parte del servizio veterinario della AUSL?			
Esiste una procedura che definisca lo stato in cui i sottoprodotti vengono stoccati ed inviati alle aziende zootecniche (confezionati o sfusi)?			
I sottoprodotti ed i resi sono stoccati separatamente ed identificati come cat 3 per essere inviati all'azienda zootecnica?			
I sottoprodotti ed i resi sono stoccati in una cella frigo dedicata e correttamente identificata?			
Esiste una procedura per la definizione dei lotti di produzione dei prodotti da inviare alle aziende zootecniche?			
Esiste una procedura scritta che garantisca la rintracciabilità dei sottoprodotti e dei resi se destinati all'alimentazione animale?			
La procedura è stata validata e giudicata efficace ?			
Viene mantenuta tutta la documentazione comprovante la movimentazione dei sottoprodotti e dei resi verso le aziende zootecniche per almeno 2 anni?			
gli automezzi utilizzati per il trasporto dei sottoprodotti e dei resi verso le aziende zootecniche sono identificati conformante alle LL.GG. nazionali art. 7.3?			
Esiste il registro di carico e scarico dei sottoprodotti e dei resi ai sensi dell'art. 22 del Reg. Ce 1069/2009?			
Esistono procedure per la definizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti (es. cartoni, confezioni ecc)?			

PARERE _____

EVENTUALI PRESCRIZIONI _____

DATA _____ FIRMA _____

ALLEGATO D5**CHECK LIST PER RILASCIO NULLA OSTA UTILIZZO "PRODOTTI" DESTINATI
AD ALIMENTAZIONE ANIMALE IN AZIENDA ZOOTECNICA
SENSI REG. CE 142/2011 ALLEGATO X**

GESTIONE materia prima in Azienda	SI	NO	ANNOTAZIONI
L'Azienda è registrata ai sensi del Reg. Ce 852/2004 e dispone di un codice aziendale ?			
Esiste un contratto scritto con l'impianto fornitore dei sottoprodotti e dei resi ?			
Esiste evidenza dell'avvenuta registrazione o riconoscimento del suddetto fornitore?			
Esiste una procedura che definisca lo stato in cui i sottoprodotti vengono inviati e stoccati all' Azienda zootecnica (confezionati o sfusi)?			
I sottoprodotti ed i resi sono stoccati in una cella frigo dedicata e correttamente identificata fino al loro utilizzo?			
Esiste una procedura per il lavaggio delle attrezzature preposte all'utilizzo dei prodotti?			
Esiste un registro di carico e scarico dei prodotti?			
gli automezzi utilizzati per il trasporto dei sottoprodotti e dei resi verso l' azienda zootecnica sono identificati conformante alle LL.GG. nazionali art. 7.3?			
Esistono procedure per la definizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti (es. cartoni, confezioni ecc)?			
Esiste un'area destinata al lavaggio e disinfezione degli automezzi ?			
Esiste un sistema di identificazione degli animali alimentati con i prodotti?			
Esiste una procedura di registrazione dell'alimentazione degli animali con i prodotti?			
Esiste una procedura che consenta il rispetto delle limitazioni previste per la movimentazione degli animali alimentati con tali prodotti?			

PARERE _____

EVENTUALI PRESCRIZIONI _____

DATA _____ FIRMA _____

ALLEGATO E1**Istanza di autorizzazione per l'alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione - CARNAI (art. 18 comma 2 del Reg. Ce 1069/2009)**

BOLLO

AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL N.

Il sottoscritto in qualità di
 della Ditta con sede
 legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
 n°
 C.F./Partita IVA tel. fax
 e-mail PEC
 con attività sita nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
 n°

CHIEDEDi essere autorizzato a svolgere **attività di alimentazione in deroga presso CARNAIO****A TAL FINE DICHIARA**

- Di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia ed in particolare dalla nota del Ministero della Salute prot. 29562-P del 10 luglio 2013 "*Indicazioni operative per l'autorizzazione dei CARNAI ai sensi del Re. CE 1069/2009 e UE 142/2011*"
- Nome e indirizzo del gestore o responsabile del carnaio: _____
- Localizzazione geografica del carnaio (coordinate geografiche): _____
- Specie necrofaghe che intende alimentare:
 - gipeto (*Gypaetus barbatus*)
 - avvoltoio monaco (*Aegypius monachus*)
 - capo vaccaio (*Neophron percnopterus*)
 - grifone (*Gyps fulvus*)
 - aquila reale (*Aquila chrysaetos*)
 - nibbio bruno (*Milvus migrans*)
 - nibbio reale (*Milvus milvus*)
- Percorso utilizzato per trasportare la carcassa dall'allevamento al luogo di alimentazione: _____
- La stima delle quantità di carcasse/anno necessarie per ripristinare la situazione originale di disponibilità di cibo per le specie di uccelli necrofaghe protette _____

ALLEGA:

1. Planimetria del carnaio, datata e firmata;
2. Relazione tecnico-descrittiva del carnaio, datata e firmata;
3. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
4. ricevuta del versamento previsto dal tariffario regionale

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Allegato E2**Modello autorizzazione per l'alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione - CARNAI (art. 18 comma 2 del Reg. Ce 1069/2009)**

BOLLO

Autorizzazione n. _____

Protocollo _____ del _____

**SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
Azienda USL Umbria _____**

VISTA la richiesta di autorizzazione per l'alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione - CARNAI, avanzata in data _____ prot. Azienda USL Umbria _____ da parte di _____ in qualità di _____ della Ditta _____ con sede legale in Via/Loc. _____ n _____ nel Comune di _____ . Cap _____ Prov _____ e-mail _____ PEC _____ con attività sito nel Comune di _____ Provincia _____ CAP _____ Via/piazza _____ coordinate geografiche _____

VISTO il Regolamento CE 1069/2009, art. 18 comma 2 del Reg. Ce 1069/2009
 VISTO il Regolamento UE 142/2011 e s. m. e i., allegato VI, capo II, sezione 2;
 VISTA LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) e relativa applicazione regionale;
 VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 29562-P del 10 luglio 2013 "*Indicazioni operative per l'autorizzazione dei CARNAI ai sensi del Re. CE 1069/2009 e UE 142/2011*"
 PRESO ATTO dell'esito favorevole della verifica della rispondenza ai requisiti previsti, dall'Allegato VI, capo II, sezione 2 del Reg. UE 142/2011 e dalla nota del Ministero della Salute prot. 29562-P del 10 luglio 2013 "*Indicazioni operative per l'autorizzazione dei CARNAI ai sensi del Re. CE 1069/2009 e UE 142/2011*",

Autorizza

La Ditta _____ a svolgere attività di alimentazione con materiali di **categoria 1** (art. 8.b.ii) delle specie sotto riportate all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione all'interno del CARNAI ubicato in _____ e identificato dalle _____ seguenti coordinate geografiche _____

Specie:

- gipeto (*Gypaetus barbatus*)
- avvoltoio monaco (*Aegypius monachus*)
- capo vaccaio (*Neophron percnopterus*)
- grifone (*Gyps fulvus*)
- aquila reale (*Aquila chrysaetos*)
- nibbio bruno (*Milvus migrans*)
- nibbio reale (*Milvus milvus*)

a tal fine **dichiara** che:

le carcasse provengono da allevamento ufficialmente indenne da TBC, Codice Aziendale _____ , che dista non più di 60 km dal carnaio, non soggetto a restrizioni per malattie infettive, ed

- è ubicato nella medesima Azienda USL, oppure
- è ubicato in Azienda USL diversa da quella del carnaio, dalla quale è stata acquisita specifica autorizzazione, agli atti del Servizio.

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO F1**Istanza di autorizzazione attività di utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009**

BOLLO

AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL N.

Il sottoscritto in qualità di
 della Ditta con sede
 legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
 n°
 C.F./Partita IVA tel. fax
 e-mailPEC
 con impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
 n°

CHIEDE

di essere autorizzato a svolgere, in conformità all'art. 17 ed in deroga agli articoli 12, 13 e 14 del Reg. CE 1069/2009, **l'uso dei seguenti sottoprodotti di origine animale e/o di prodotti derivati di categoria:**

1 2 3**in:**

- esposizioni**
- attività artistiche**
- a fini diagnostici**
- a fini istruttivi**
- a fini di ricerca**

A TAL FINE ALLEGA:

1. Planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
2. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata;
3. ricevuta del versamento previsto dal Tariffario regionale

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Allegato F2**Modello autorizzazione attività di utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009**

BOLLO

Autorizzazione n. _____

Protocollo _____ del _____

**SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
Azienda USL Umbria _____**

VISTA la richiesta di autorizzazione per l'attività di utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009, avanzata in data _____ prot. Azienda USL Umbria _____ da parte di _____ in qualità di _____ della Ditta _____ con sede legale in Via/Loc. _____ n. _____ nel Comune di _____. Cap _____ Prov _____ e-mail _____ PEC _____ con impianto sito nel Comune di _____ Provincia _____ CAP _____ Via/piazza _____

VISTO il Regolamento CE 1069/2009;

VISTO il Regolamento UE 142/2011 e s. m. i., allegato VI, capo I, sezioni 1 e 2;

VISTA LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) e relativa applicazione regionale

PRESO ATTO dell'esito favorevole della verifica della rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa in materia

Autorizza

L'impianto della Ditta _____ sito in _____ a svolgere, in conformità all'art. 17 ed in deroga agli articoli 12, 13 e 14 del Reg. CE 1069/2009, **attività di uso dei seguenti sottoprodotti di origine animale e/o di prodotti derivati di categoria:**

1 2 3

in :

- esposizioni
- attività artistiche
- a fini diagnostici
- a fini istruttivi
- a fini di ricerca

Il Responsabile del Servizio

Allegato F3

Elenco autorizzazioni AUSL/Regione attività di utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009

Azienda USL Umbria _____					
N° progr	Tipo attività	Ragione sociale	indirizzo	categoria	Estremi autorizzazione

Regione Umbria						
Az. USL Umbria ...	N° progr	Tipo attività	Ragione sociale	indirizzo	categoria	Estremi autorizzazione

ALLEGATO G1**Istanza di autorizzazione attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti**

BOLLO

AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL N.

Il sottoscritto in qualità di
 della Ditta con sede
 legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
 n°
 C.F./Partita IVA tel. fax
 e-mailPEC
 con impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
 n°, già riconosciuto ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) n.
 1069/2009 come:
 a) trasformazione
 h) magazzinaggio con manipolazione
 con il n°

CHIEDE

Di essere autorizzato a svolgere **attività di recupero, di stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti**

- di categoria 1 se trattasi di ruminanti (art. 8.b) ii)
 di categoria 2 se trattasi di equidi (art. 9.f).

A TAL FINE ALLEGA:

1. Planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
 1. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata;
 2. ricevuta del versamento previsto dal tariffario regionale

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Allegato G2**Modello autorizzazione attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti**

BOLLO

Autorizzazione n. _____

Protocollo _____ del _____

**SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
Azienda USL Umbria _____**

VISTA la richiesta di autorizzazione per l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti, avanzata in data _____ prot. Azienda USL Umbria _____ da parte di _____ in qualità di _____ della Ditta _____ con sede legale in Via/Loc. _____ n° _____ nel Comune di _____. Cap _____ Prov _____ e-mail _____ PEC _____ con impianto sito nel Comune di _____ Provincia _____ CAP _____ Via/piazza _____ n° _____, già riconosciuto ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009 come:

- a) trasformazione
 h) magazzinaggio con manipolazione
 con il n° _____

VISTO il Regolamento CE 1069/2009;

VISTO il Regolamento UE 142/2011 e s. m. e i.;

VISTA LL.GG nazionali (Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013) e relativa applicazione regionale

PRESO ATTO dell'esito favorevole della verifica della rispondenza ai requisiti previsti, come da valutazione tecnico – sanitaria elaborata dallo scrivente Servizio a seguito di un periodo di almeno 90 giorni di sperimentazione, e di seguito riportata:

Autorizza

L'impianto di

- a) trasformazione
 h) magazzinaggio con manipolazione

di cui sopra a svolgere **attività di recupero, di stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti**

- di categoria 1 (se trattasi di ruminanti (art. 8.b) ii))
 di categoria 2 (se trattasi di equidi (art. 9.f)).

Le pelli ottenute da tali animali morti, sia ruminanti che equidi, sono classificate di categoria 3 (art. 10.n), e possono essere utilizzate esclusivamente ad uso tecnico esterno alla catena dei mangimi.

Il Responsabile del Servizio

Allegato H1**COMUNICAZIONE UTILIZZO FERTILIZZANTI ORGANICI ED AMMENDANTI AI SENSI
DEL REG. (CE) N. 1069/2009**

AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL UMBRIA

Il sottoscritto in qualità di della Azienda
Agricola:

- a) che detiene animali da allevamento (azienda registrata in BDN)
- b) che sfrutta i propri terreni a scopo di pascolo degli animali,
- c) che produce materie prime per mangimi (registrata ai sensi del Reg. CE 183/2005)

..... con sede legale nel Comune di
..... Provincia.....CAP.....Via/piazza..... n° ...
C.F./Partita IVA tel. faxe-mail.....
PEC..... e terreni agricoli siti nel Comune di
..... Provincia CAP
.....

COMUNICA CHE

- presso l'Azienda dove sono allevati gli animali
- nei terreni di proprietà in cui vengono condotti animali al pascolo
- nei terreni dove sono prodotti foraggi da destinare all'alimentazione animale,

sono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti di cui al Reg 1069\2009, contenenti almeno uno dei seguenti prodotti derivati: proteine animali trasformate (PAT), farine di carne e ossa (categoria 2), proteine idrolizzate.

SI IMPEGNA

a registrare tempestivamente in apposito documento :

- Le quantità di fertilizzante organico e ammendante utilizzato sul terreno
- La data e le aree interessate dall'applicazione
- La data successiva all'applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio

DICHIARA

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Allegato I

**Elenco Zone Isolate in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b)
del Regolamento (CE) 1069/2009**

AZIENDA USL UMBRIA _____					
N° progr	Comune	Provincia	Coordinate Geografiche	Estremi atto autorizzativo	note

REGIONE UMBRIA						
N° progr	AUSL UMBRIA	Comune	Provincia	Coordinate Geografiche	Estremi atto autorizzativo	note



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio VII ex DGSA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Fasc I.6.a.s/2013/32

Allegati: 0

OGGETTO: Nota esplicativa concernente l'applicazione del "Regolamento UE n.225/2012 di modifica dell'allegato II del Regolamento CE n.183/2005 per il riconoscimento di stabilimenti ce immettono sul mercato, a scopo mangimistico, derivati degli oli vegetali e grassi miscelati e relativo a specifici requisiti per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e i tests obbligatori per le diossine di oli, grassi e derivati "

0024036-16/12/2013-DGSAF-COD_UO-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

e pc

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI
SPERIMENTALI

COMANDO DEI CARABINIERI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE-NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
protocollo-centrale@iss.mailcert.it

MINISTERO POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
pref4@pec.politicheagricole.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

DGTri@pec.minambiente.it
dgricerca.sviluppo@pec.minambiente.it

ASSALZOO

assalzoop@pcert.it

ASSALCO

assalco@legalmail.it

ASSITOL

assitol@pec-pmi.it

ASSOCOSTIERI

assocostieri@assocostieri.it

AISA/AISPEC

federchimica@legalmail.it

ASSOGRASSI

assograssi@tin.it

Fax 028243358

AROE

segreteria@aroe.it

CONOE

conoe@lamiappec.it

ANCO

ancoservice@pec.it

DGISAN

SEDE

L'allegato II del Regolamento (CE) n.183/2005 (di seguito **Regolamento**), come modificato dal Regolamento UE n.225/2012, prevede che gli stabilimenti che effettuano le attività di cui al par.10, sezione "Impianti e attrezzature", di seguito riportate, al fine di immettere sul mercato prodotti destinati all'alimentazione degli animali, siano soggetti al riconoscimento ai sensi dell'art.10 (3) del medesimo Regolamento:

- i. *trasformazione di oli vegetali greggi, ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004;*
- ii. *fabbricazione oleochimica di acidi grassi;*
- iii. *produzione di biodiesel;*
- iv. *miscelazione di grassi.*

Si precisa che il Regolamento UE n.225/2012, come il Regolamento (UE) 68/2013 *concernente il catalogo delle materie prime per mangimi*, non introducono deroghe rispetto a quanto definito da altri Regolamenti comunitari relativi all'alimentazione animale quali ad es. il Regolamento (CE) n.1069/2009 e il Regolamento applicativo della Commissione (UE) n. 142/2011 citati, di seguito, quali Regolamenti "sottoprodotti".

E' evidente, quindi, che nel caso in cui gli oli, i grassi e i derivati, da destinare ad uso mangimistico, originino da sottoprodotti di origine animale è obbligatorio conformarsi anche a quanto riportato nei Regolamenti "sottoprodotti" per i quali, sinteticamente, si riporta quanto segue.

L'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 "*recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002*" definisce la categoria di sottoprodotti di origine animale e derivati destinabili all'uso mangimistico; tale articolo, alla lettera d), punto i), precisa che i materiali di categoria 3 (eccetto i materiali di cui all'art.10 alle lettere n), o), p)), previa trasformazione, possono essere destinati come mangimi ad animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia e immessi sul mercato conformemente all'articolo 31 del medesimo regolamento. Tale regolamento evidenzia, inoltre, le condizioni per l'immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia e di altri prodotti derivati (non destinabili agli animali d'allevamento), rispettivamente, agli articoli 35 e 36.

L'articolo 21 (*Trasformazione e immissione sul mercato di sottoprodotti e derivati per l'alimentazione di animali allevati, diversi dagli animali da pelliccia*) del Regolamento della Commissione (UE) n.142/2011 definisce le condizioni, di cui all'allegato X (*Materie prime per mangimi*), a cui attenersi per l'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e derivati (grassi fusi, oli di pesce, derivati lipidici) destinati all'alimentazione di animali di allevamento, diversi da quelli da pelliccia.

L'articolo 24 (*Alimenti per animali da compagnia e altri prodotti derivati*) del Regolamento della Commissione UE n.142/2011 stabilisce che i sottoprodotti e i prodotti derivati destinati all'alimentazione degli animali d'allevamento o per altri scopi di cui all'art. 36(a) del regolamento (CE) n. 1069/2009 devono essere immessi sul mercato secondo i requisiti per i prodotti derivati di cui al capitolo II del suddetto allegato X (*Materie prime per mangimi*) purchè l'allegato XIII (*Alimenti per animali da compagnia ed altri prodotti derivati*) non preveda specifici requisiti per tali prodotti.

L'allegato XIII del Regolamento (UE) n.142/2011, al capitolo XI, stabilisce che i grassi e derivati, da materiali di categoria 1 e 2, non possono essere destinati all'alimentazione animale.

In relazione agli oli, grassi e derivati destinati all'alimentazione animale, si raccomanda, infine, di far riferimento anche a quanto presente nel catalogo delle materie prime al capitolo 13 (punti 13.6.1-13.8.2) del Regolamento (UE) 68/2013.

Di seguito, si riportano alcune definizioni al fine dell'applicazione del Regolamento (UE) n.225/2012 e della presente nota circolare.

La "**partita o lotto**", come nelle "Definizioni" di cui all' allegato II del Regolamento (CE) n.183/2005 e all'art. 3 del regolamento (CE) n.767/2009, sono definiti nel modo seguente:

"una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni come l'origine, la varietà, il tipo d'imballaggio, l'imballatore, lo speditore o l'etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un'unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione di questo tipo, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate insieme",.

Il lotto, quindi, va costituito in modo da rappresentare un prodotto dalle caratteristiche omogenee/uniformi e consentire un campionamento rappresentativo.

E' evidente che spetta all'OSM (operatore del settore dei mangimi) definirne la dimensione, come pure la differenziazione tramite numeri distintivi. Il rationale alla base della definizione della dimensione, come pure della distinzione fra lotti, sarà opportunamente documentato dall'OSM. Allo stesso modo l'OSM dovrà garantirne la tracciabilità.

E', comunque, responsabilità dell'Autorità competente, in carico dei controlli ufficiali, verificare che il lotto sia stato definito conformemente alla definizione della norma.

I "**prodotti derivati dagli oli vegetali**", come nelle "Definizioni" all' allegato II del Regolamento (CE) n.183/2005, rappresentano:

"qualsivoglia prodotto derivato da oli vegetali greggi o recuperati mediante trattamento oleochimico o per il biodiesel o distillazione, raffinazione chimica o fisica, diverso dall'olio raffinato"

I prodotti derivati dagli oli vegetali si ottengono, quindi, dai processi di lavorazione dell'olio grezzo vegetale. L'olio vegetale recuperato, di cui alla definizione di prodotti derivati dagli oli vegetali, è l'olio usato vegetale di cucina raccolto da industrie alimentari il cui status legale non è, allo stato attuale, chiaramente definito. Pertanto, visto le discussioni ancora in corso presso la Commissione UE e fintanto che non saranno fornite, a livello comunitario, precise indicazioni in merito, si ritiene necessario **non ammettere l'uso nell'alimentazione animale**.

E' riportata, nella definizione di "**prodotti derivati dagli oli vegetali**", l'esclusione degli oli vegetali raffinati. Al contrario, non si evince chiaramente l'esclusione dei "**derivati dagli oli vegetali raffinati**". In merito a ciò, fintanto che non sarà adottata una decisione unanime a livello europeo, si raccomanda agli OSM che immettono sul mercato i derivati dagli oli vegetali raffinati, come mangimi, o che li sottopongono a ulteriore lavorazione o che li ricevono di prestare attenzione a tali derivati, nell'ambito della definizione dei piani di autocontrollo, valutandone accuratamente il livello di rischio.

In merito alla definizione di **raffinazione** si riporta quella presente nel glossario dei processi di cui alla parte B del Regolamento (UE) n.68/2013, punto 53:

"Eliminazione totale o parziale di impurità o componenti indesiderati mediante trattamento chimico/fisico"

Considerando la succitata definizione e quanto presente ai punti 13.6.1 e 13.6.5 del catalogo delle materie prime si può dedurre che:

un **olio vegetale** può essere considerato **raffinato** se sottoposto a **raffinazione fisica** (allontanamento degli acidi grassi tramite distillazione in corrente di vapore) o a **raffinazione chimica** (deacidificazione tramite alcali e separazione delle paste di saponificazione).
Si precisa, che la "raffinazione" può essere indicata anche come "**neutralizzazione**".

Nel caso in cui un olio è sottoposto a raffinazione fisica o chimica e destinato all'alimentazione animale dovrà riportare sull'etichetta la denominazione "**olio vegetale raffinato**".

L' **olio grezzo vegetale**, invece, può essere definito come:

"un olio ottenuto (a seguito dell'attività di gramolatura di semi/frutti oleosi) dalla spremitura o da altre attività fisiche come ad es. la centrifugazione o dall'estrazione con solvente, senza effettuare alcuna delle attività di raffinazione"

Quindi, un "olio grezzo vegetale" dovrà riportare, sull'etichetta, la denominazione "**olio grezzo vegetale**".

Si precisa, quindi, che per **oli recuperati** di cui ai par. 2 (d)i, (e)i, (f)i del capitolo sul monitoraggio della diossina di cui all'allegato II del Regolamento (CE) n.183/2005, si intendono solo gli **oli usati di cucina di origine animale** raccolti da industrie alimentari. L'industria alimentare che fornisce l'olio usato di cucina per la produzione di materie prime per mangimi o direttamente per l'alimentazione animale è, quindi, un operatore del settore dei mangimi.

Gli oli usati di cucina di origine animale o contenenti sottoprodotti di origine animale o contaminati da sottoprodotti/derivati di origine animale dovranno essere usati conformemente a quanto previsto nei Regolamenti “sottoprodotti”: divieto d’uso per animali di allevamento, diversi dagli animali da pelliccia.

L’uso e/o la miscelazione degli oli recuperati di origine animale con altre tipologie di “oli usati” sono, comunque, vietati.

Laddove non sia possibile accertare l’origine degli oli usati, l’**uso nell’alimentazione animale è vietato.**

Infine si riporta la definizione di **mangime** (o alimento per animali), di cui all’art.3 del Regolamento (CE) n.178/2002: *”qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali”.*

Si precisa, quindi, che i prodotti (oli, grassi e derivati), oggetto del Regolamento (UE) n.225/2002, saranno di seguito indicati quali mangimi, se destinati all’alimentazione animale, includendo questi le materie prime e i mangimi composti.

Al fine di migliorare la leggibilità della presente nota circolare si elencano i punti che saranno, di seguito, sviluppati secondo l’ordine in cui sono introdotti nel Regolamento (UE) n.225/2012:

1. Trasformazione degli oli vegetali greggi;
2. Fabbricazione oleochimica di acidi grassi;
3. Produzione di biodiesel;
4. Miscelazione di grassi ;
5. Allegato II del Regolamento, sezione PRODUZIONE;
6. Allegato II del Regolamento, sezione CONTROLLO QUALITA’, capitolo MONITORAGGIO DELLA DIOSSINA:
 - a) Monitoraggio della diossina da parte di coloro che trasformano gli oli vegetali grezzi,
 - b) Monitoraggio della diossina da parte dei produttori di grassi animali,
 - c) Monitoraggio della diossina da parte degli operatori degli oli di pesce,
 - d) Monitoraggio della diossina da parte dell’industria oleochimica, del biodiesel, dei miscelatori di grassi e dei produttori di mangimi composti (diversi dai precedenti),
 - e) Deroghe agli obblighi di monitoraggio,
 - f) Certificati analitici (paragrafo 5 del capitolo “Monitoraggio della diossina”),
 - g) Aspetti inerenti al laboratorio che effettua il controllo analitico;
7. Allegato II del Regolamento, sezione STOCCAGGIO E TRASPORTO

1. Trasformazione (lavorazione) degli oli vegetali greggi

Coloro che trasformano/lavorano/processano gli oli grezzi vegetali (di seguito, **trasformatori**), diversi dagli operatori di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004 *”sull’igiene dei prodotti alimentari”*, e immettono sul mercato i derivati degli oli vegetali, quali mangimi, devono essere riconosciuti ai sensi dell’articolo 10(3) del Regolamento (CE) n.183/2005.

La trasformazione degli oli vegetali grezzi include i processi di lavorazione, di cui alla definizione di prodotti derivati dagli oli vegetali (*“qualsivoglia prodotto derivato da oli vegetali greggi o recuperati mediante **trattamento oleochimico o per il biodiesel o distillazione, raffinazione chimica o fisica, diverso dall’olio raffinato**”*) e altri processi di cui al successivo paragrafo a).

Le materie prime per mangimi ottenibili da tali processi sono rappresentate, orientativamente, da: oli raffinati o parzialmente raffinati, gomme, lecitine, acidi grassi, paste di saponificazione, oli acidi, oli idrogenati (a seguito di idrogenazione) , glicerolo o glicerina, oli interesterificati nonchè da quelle ulteriormente specificate di cui ai successivi paragrafi 2 (Fabbricazione oleochimica di acidi grassi) e 3 (Produzione di biodiesel).

a) Processi di trasformazione

I processi oleochimici sugli oli vegetali greggi o quelli, per la produzione del biodiesel, sono descritti nei successivi paragrafi 2 (Fabbricazione oleochimica di acidi grassi) e 3 (Produzione di biodiesel).

Oltre alla raffinazione, come già definita, si evidenzia che i processi di lavorazione, cui può essere sottoposto un olio grezzo vegetale, possono includere anche i seguenti:

- degommazione (allontanamento di fosfolipidi fra cui le lecitine, tramite idratazione con o senza l'aggiunta di acidi),
- *winterizzazione* (rimozione delle cere, ossia gliceridi saturi, tramite separazione per cristallizzazione a basse temperature seguita da filtrazione o centrifugazione);
- sbiancamento o decolorazione o *bleaching* (riduzione dei livelli di pigmenti come carotenoidi e clorofilla, ma anche di altri residui come saponi, metalli, proteine, ecc tramite adsorbimento su argille e silice);
- deodorazione (distillazione sotto vuoto in corrente di vapore al fine di rimuovere sostanze coloranti o odori come aldeidi e chetoni, ed eventualmente altri componenti volatili come pesticidi, IPA, proteine, acidi grassi se non è stato eseguito in precedenza lo step di neutralizzazione chimica, ecc.).

Lo scopo delle suddette attività, quindi, è quello di rimuovere diverse sostanze presenti negli oli, garantendone una specifica qualità. Le tipologie di processo da effettuare saranno definite in funzione delle caratteristiche di qualità dell'olio che si vuole ottenere in relazione alla destinazione dell'olio. L'effettuazione di tutti i processi sopra descritti conduce ad un olio completamente raffinato.

In generale, sulla etichetta, la denominazione della materia prima per mangimi (olio) deve essere accompagnata dall'indicazione del processo/dei processi cui è stata sottoposta (Regolamento (UE) n.68/2013).

2. Fabbricazione oleochimica di acidi grassi

I produttori che immettono sul mercato acidi grassi come mangimi devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 10(3) del Regolamento (CE) n.183/2005

Materie prime per mangimi quali oli e grassi vegetali, grassi animali, oli di pesce, acidi grassi distillati (da raffinazione fisica o chimica), oli usati di cucina di origine animale raccolti da industrie alimentari, possono essere sottoposti a processi oleochimici (scissione o *splitting* o idrolisi o frazionamento dei grassi/oli, idrogenazione, esterificazione, transesterificazione, salificazione; il termine "frazionamento" è quello utilizzato nel catalogo delle materie prime) per ottenere altre materie prime per mangimi.

Le materie prime per mangimi ottenute dai processi oleochimici includono, orientativamente: acidi grassi saturi e insaturi (cfr punti 13.6.6 e 13.6.7 del catalogo delle materie prime), glicerina grezza o distillata (pura), oli/grassi idrogenati o non, mono e di gliceridi saturi e insaturi, esteri degli acidi grassi (saturi/insaturi), sali degli acidi grassi (saturi/insaturi)..

Si precisa che i termini "saturato" o "idrogenato", come pure i termini "glicerina" o "glicerolo", sono utilizzati indifferentemente.

Come evidenziato nel catalogo delle materie prime di cui al Regolamento (UE) n.68/2013, gli acidi grassi di cui al punto 13.6.5 sono ben distinti da quelli di cui ai punti 13.6.6 e 13.6.7 e quindi si dovrà prestare attenzione alla corretta indicazione delle denominazioni in funzione dei rispettivi processi di produzione. Spetterà alle Autorità competenti locali verificare la corretta indicazione sulle etichette dei mangimi.

Nel caso in cui l'industria oleochimica stocchi e/o lavori materiali di categoria 1 e 2, per scopi diversi da quelli relativi all'alimentazione animale, ribadendo che tali sottoprodotti e derivati non devono entrare nella catena alimentare, si evidenzia l'obbligo di attenersi a quanto definito nei Regolamenti sottoprodotti in merito alla segregazione da materiali di categoria 3 (Allegato IV, Capo I, sezione 4 Regolamento UE n.142/2011).

a) Processi oleochimici

Gli oli e i grassi, sia di origine vegetale che animale, possono essere sottoposti al processo di *splitting* che permette di ottenere acidi grassi insaturi e glicerina grezzi; tramite successiva **distillazione** si ottengono glicerina distillata (glicerina pura) e acidi grassi distillati (acidi grassi puri); il processo di **idrogenazione** dà origine, se successivamente condotto, ad acidi grassi saturi.

Le suddette fasi di processo possono essere condotte anche secondo l'ordine seguente: **idrogenazione** (prodotto finale: oli/grassi idrogenati), *splitting* (prodotto finale: acidi grassi saturi da *splitting*/frazionamento e glicerina grezzi), **distillazione** (prodotto finale: acidi grassi puri saturi e glicerina pura derivanti da distillazione).

In generale, il processo di idrogenazione degli oli/grassi può essere preceduto da quello di sbiancamento o decolorazione (*bleaching*) che prevede l'uso di terre sbiancanti o decoloranti con la finalità di adsorbire diverse tipologie di impurezze.

Gli oli/grassi idrogenati e non, gli acidi grassi puri (idrogenati o non idrogenati e derivanti dalla distillazione) e la glicerina distillata possono essere sottoposti ad ulteriori processi di reazione chimica, ad es.:

- a) transesterificazione degli oli/grassi per ottenere mono e di-gliceridi insaturi. Tale reazione permette di sostituire, sullo scheletro della glicerina, diverse molecole di acidi grassi (cfr anche punto 13.6.3 al regolamento UE n.68/2013),
- b) idrogenazione degli oli/grassi, con l'ottenimento anche di prodotti semi-solidi (oli/grassi idrogenati e non). L'idrogenazione può essere seguita dai processi di sbiancamento e di deodorazione,
- c) idrogenazione degli oli/grassi, seguita da transesterificazione degli oli/grassi idrogenati per ottenere mono e di-gliceridi saturi (cfr anche punto 13.6.3 al regolamento UE n.68/2013),
- d) esterificazione degli acidi grassi (derivati dai processi di idrogenazione di oli/grassi, di splitting, e di distillazione degli acidi e glicerina) per ottenere esteri degli acidi grassi,
- e) salificazione degli acidi grassi (derivati dai processi di idrogenazione di oli/grassi, di splitting, e di distillazione degli acidi e glicerina) per ottenere sali degli acidi grassi (cfr anche punto 13.6.4 al regolamento UE n.68/2013).

3. Produzione di biodiesel

I produttori di biodiesel che immettono sul mercato, come mangimi, sottoprodotti derivanti da tale processo di produzione devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 10(3) del Regolamento (CE) n.183/2005

I produttori di biodiesel possono immettere sul mercato sottoprodotti, come mangimi, utilizzando quali materiali di partenza oli vegetali, oli e grassi derivati da sottoprodotti animali appartenenti alla categoria 3 di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n.1069/2009, esclusi i sottoprodotti di cui alle lettere n),o) p) di tale articolo 10 se destinati ad animali di allevamento diversi dagli animali da pelliccia, oli usati (oli recuperati) di cucina di origine animale raccolti da industrie alimentari.

Si precisa che gli oli recuperati di origine animale sono inclusi fra i prodotti di cui all'art.10 lettera p) del regolamento (CE) n.1069/2009 e quindi non utilizzabili per l'alimentazione di animali d'allevamento, diversi dagli animali da pelliccia.

Le materie prime per mangimi che si ottengono dai suddetti materiali di partenza (eccetto nel caso che questi siano sottoprodotti di origine animale e derivati, inclusi gli oli recuperati), a seguito di processi descritti al successivo paragrafo a), sono rappresentate, potenzialmente, dalle seguenti: acidi grassi, glicerina, paste di saponificazione, oli acidi, oli esterificati (oli acidi che subiscono un processo di esterificazione con glicerolo), gomme.

Essendo la **glicerina** l'unica materia prima per mangimi derivante dalla produzione di biodiesel, citata nel Regolamento UE n.142/2011 (Allegato IV, Capo IV, sezione 3, comma 2, lettera b)) come destinabile all'alimentazione animale, si ritiene che nessun altro sottoprodotto, derivante dalla produzione del biodiesel, possa essere destinato all'alimentazione animale nel caso in cui sottoprodotti/derivati di origine animale siano utilizzati come materiale di partenza.

Anche nel caso in cui si intenda destinare il sottoprodotto glicerina agli animali d'allevamento, diversi dagli animali da pelliccia, non dovrà essere usato come materiale di partenza l'olio usato di cucina di origine animale (**olio recuperato di origine animale**) o contenente sottoprodotti/derivati di origine animale o contaminato da sottoprodotti/derivati di origine animale raccolto da industrie alimentari (art. 10 lettera p) del Regolamento (CE) n.1069/2009).

Inoltre, qualora presso tali industrie siano stoccati e/o lavorati materiali di categoria 1 e 2, per scopi diversi da quelli relativi all'alimentazione animale, ribadendo che tali sottoprodotti e derivati non debbano entrare nella catena alimentare, si evidenzia l'obbligo di attenersi a quanto definito nei regolamenti sottoprodotti in merito alla segregazione da materiali di categoria 3.

a) Processo di produzione del biodiesel

Nell'industria del biodiesel, gli oli/grassi vegetali/animali sono privati di sostanze non desiderabili tramite processi di degommaggio, sbiancamento o decolorazione (processo non sempre condotto) e di neutralizzazione fisica/chimica. Gli oli e i grassi subiscono le succitate fasi di lavorazione al fine di ottenere oli e grassi neutri che così possono essere utilizzati per la successiva produzione del biodiesel.

Dalla fase di degommaggio si ottengono le gomme (fosfolipidi o fosfatidi, componenti principali delle lecitine), dalla neutralizzazione fisica (distillazione con vapore) gli acidi grassi e dalla raffinazione chimica le paste di saponificazione il cui trattamento acido permette di ottenere gli oli acidi (oli contenenti acidi grassi).

Acidi grassi e oli acidi potrebbero essere riutilizzati all'interno del processo di produzione del biodiesel (sotto forma di olio esterificato) a seguito della reazione di esterificazione con glicerolo oppure con acido solforico (esterificazione acida).

I suddetti processi precedono, quindi, quello principale di transesterificazione dei trigliceridi (grassi o oli neutri) con alcoli, solitamente metanolo. La reazione di transesterificazione, in presenza di catalizzatori, conduce a esteri metilici (biodiesel) e glicerina quale sottoprodotto più abbondante del processo. A valle del processo di transesterificazione è possibile effettuare la distillazione al fine di ottenere un grado di purezza superiore per il biodiesel.

Come sarà ribadito anche di seguito, **è vietato l'uso dei residui delle distillazioni per l'alimentazione animale.**

4. Miscelazione di grassi

I miscelatori di grassi che immettono sul mercato tali miscele quali mangimi devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 10(3) del Regolamento (CE) n.183/2005.

Per "miscelazione dei grassi", di cui alle definizioni dell'Allegato II del Regolamento (CE) n.183/2005, si intende:

“miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell'industria alimentare e/o prodotti da essi derivati per produrre un olio o grasso miscelato, con la sola eccezione dello stoccaggio di partite consecutive”.

La miscelazione dei grassi include, quindi, la miscelazione dei diversi mangimi elencati nella definizione, inclusi i derivati di questi, ed esclude il solo stoccaggio di lotti destinati a consegne successive. L'attività di miscelazione è successiva a quella di produzione di grassi animali regolamentata, quest'ultima, dalla normativa sui "sottoprodotti di origine animale".

L'OSM che effettua la miscelazione di grassi è un produttore di mangimi composti nel caso in cui misceli almeno due materie prime rientranti in voci distinte del catalogo o del registro (se del caso) delle materie prime, fra quelle di cui alla definizione di "miscelazione dei grassi". In tale caso, la miscela dovrà essere etichettata quale mangime composto.

Si precisa che un produttore di mangimi composti (per animali da compagnia o per animali da allevamento) che procede alla miscelazione di grassi con altre materie prime (diverse da quelle di cui nella definizione) e/o con additivi autorizzati per mangimi non è un miscelatore di grassi soggetto al riconoscimento e agli obblighi di monitoraggio come previsto dal Regolamento (UE) n.225/2012.

Ciò precisato, di seguito si riportano delucidazioni relative all'applicazione del Regolamento (UE) n.225/2012 scaturite anche dalle risultanze di un gruppo di lavoro, presieduto da rappresentanti della Commissione UE, riunitosi a Bruxelles in data 18 Marzo 2013 e da successive decisioni adottate in seno al Comitato permanente-Nutrizione animale, presso la Commissione UE.

5. Allegato II del Regolamento, sezione PRODUZIONE

Nell'allegato II del Regolamento, alla sezione "Produzione", sono stati introdotti i paragrafi 7 e 8, di seguito riportati:

7. Gli stabilimenti di miscelazione di grassi che immettono sul mercato prodotti destinati all'alimentazione degli animali devono tenere tutti i prodotti destinati a tal fine fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi, a meno che questi ultimi siano conformi:

— alle prescrizioni del presente regolamento o dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004, e

— all'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per gli stabilimenti che effettuano la miscelazione di grassi vige l'obbligo di separazione fisica dei prodotti destinati all'alimentazione animale rispetto a quelli aventi altri fini dall'alimentazione animale, a meno che questi ultimi non siano conformi ai requisiti del Regolamento o dell'art.4 (2) del Regolamento CE n.852/2004 *sull'igiene dei prodotti alimentari* e a quelli dell'allegato I alla direttiva 2002/32/CE sulle sostanze indesiderabili nei mangimi. Si evidenzia, inoltre, che anche le linee di produzione dovranno essere dedicate alla produzione dei mangimi a meno che i prodotti destinati ad altri fini non si conformino ai requisiti delle norme succitate.

8. *L'etichettatura dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all'alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se il produttore dichiara che una determinata partita di un prodotto non è destinata all'alimentazione degli animali o umana, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un operatore in una fase successiva della filiera.*

Si precisa che tale paragrafo, ovviamente, non entra nel merito dell'etichettatura dei prodotti destinati ad usi diversi da quelli mangimistici, né tanto meno obbliga all'etichettatura di tali prodotti.

Se trattasi di mangime, invece, si evince l'obbligo di indicare in etichetta lo status di mangime conformemente al Regolamento (CE) n.767/2009. Ciò implica che se oli, grassi e derivati sono immessi sul mercato quali mangimi l'OSM è obbligato a fornire tali prodotti conformemente ai requisiti della normativa sui mangimi e, quindi, ad etichettarli secondo il Regolamento (CE) n.767/2009. Ne consegue che gli OSM che immettono sul mercato oli, grassi e derivati anche per altri usi siano a conoscenza del destino dello specifico prodotto in modo da potersi conformare alla normativa dei mangimi, inclusa quella sulla etichettatura.

Nel caso in cui sia immesso sul mercato un grasso, olio o un derivato non prodotto secondo la normativa sui mangimi e non etichettato quale mangime, esso non potrà essere destinato all'alimentazione animale. Allo stesso modo un grasso, olio o derivato, non prodotto conformemente alla normativa sui mangimi, non potrà essere etichettato quale mangime.

Se un grasso, olio o un derivato non è etichettato quale mangime (e/o non è conforme ai requisiti di cui alla normativa sui mangimi) non potrà essere utilizzato quale mangime, né lavorato per produrre mangimi.

In generale, coloro che immettono sul mercato grassi, oli e derivati destinati all'alimentazione animale sono OSM e, in quanto tali, devono essere riconosciuti ai sensi dell'art. 10 (3) del Regolamento (CE) n.183/2005 se effettuano le attività produttive di cui al paragrafo 10 della sezione "Impianti e attrezzature" dell'allegato II.

I mangimi sottoposti ad un processo di decontaminazione/detossificazione, di cui all'art. 8 della direttiva 2002/32/CE, con esito positivo, presso uno stabilimento specificatamente autorizzato, non dovranno essere etichettati conformemente a quanto previsto all'art.20 del Reg. (CE) n.767/2009 (cfr allegato VIII); quindi, solo a seguito di esito positivo della decontaminazione/detossificazione, il mangime potrà essere etichettato ai sensi degli art.15-19 del Regolamento (CE) n.767/2009. Si precisa, inoltre, che i **mangimi non conformi**, citati nel Regolamento (CE) n.767/2009, sono, comunque, mangimi rientranti nella normativa sui mangimi e quindi distinti dai **prodotti industriali/tecnici**.

6. Allegato II del Regolamento, sezione CONTROLLO QUALITA', capitolo MONITORAGGIO DELLA DIOSSINA (diossine e PCB diossina-simili)

L'allegato II al Regolamento (CE) n.183/2005 è stato altresì modificato, nella sezione relativa al "Controllo di qualità", tramite l'introduzione del capitolo sul "Monitoraggio della diossina" al fine di definire il controllo obbligatorio per oli, grassi e derivati utilizzati a fini mangimistici.

Quindi, gli OSM che producono e immettono sul mercato oli, grassi e derivati destinati all'alimentazione animale, inclusi i mangimi composti che li contengono, devono analizzare tali mangimi, per la somma delle diossine (PCDD/F) e dei PCB diossina-simili (PCB-dl) presso laboratori con la prova accreditata in accordo al Regolamento (CE) n. 152/2009 come modificato dal Regolamento (UE) n.278/2012 sulla determinazione dei livelli di diossine e PCB. Si precisa, inoltre, che i limiti massimi per tali contaminanti sono riportati nella direttiva 2002/32/CE come modificata dal Regolamento (UE) n.277/2012 "*che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie d'intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili*".

In relazione ai requisiti delle prove e dei laboratori che conducono i controlli analitici si fornisce, come riferimento, il seguente indirizzo web "<http://www.izsto.it/index.php/centri-di-eccellenza/1115-raccolta->" dal quale è possibile reperire, sotto forma di *slides*, elaborate dal LNR (laboratorio nazionale di riferimento) per le diossine e PCB, informazioni sintetiche in merito ai suddetti requisiti.

Il capitolo sul monitoraggio della diossina, al paragrafo 2, definisce, per tipologia di mangime, le frequenze e le dimensioni dei lotti da sottoporre al controllo e consente, altresì deroghe alle frequenze di controllo per i mangimi in ingresso e in uscita dagli stabilimenti (**paragrafi 4 e 6**) e alle dimensioni delle consegne (**paragrafo 3**) secondo specifiche condizioni. Si precisa che le materie prime glicerina, lecitine e gomme sono escluse dal monitoraggio obbligatorio delle diossine avendo le diossine una natura idrofoba ed essendo le suddette molecole allontanate dagli oli/grassi tramite processi che sfruttano la specifica natura idrofila.

La gestione del monitoraggio obbligatorio e tutte le scelte effettuate dall'OSM, inclusa la non adempimento agli obblighi di monitoraggio di cui al par.2 (cfr paragrafi 4 e 6) dei lotti in ingresso e/o in uscita, devono essere integrati nel piano di autocontrollo dell'OSM.

Le ASL territorialmente competenti verificano il rispetto di tale adempimento.

Spetta ad esse, inoltre, come già precisato nella **nota circolare n. prot. 0017029 del 19.09.2012** e al **considerando (7) del Regolamento (UE) n.225/2012**, un'attenta attività di controllo sugli OSM che non sono obbligati al monitoraggio, ma che ricevono i mangimi (oli, grassi e derivati, inclusi i mangimi composti) oggetto di monitoraggio obbligatorio, al fine di verificare che tali OSM si accertino, secondo le modalità da loro definite, che i propri fornitori:

- 1) siano in grado di consegnare loro mangimi conformi al Regolamento (UE) n.225/2012,
- 2) e siano, laddove richiesto, riconosciuti ai sensi dell'art. 10(3) del Regolamento (CE) n.183/2005.

Si fa presente, in relazione alle attività di raffinazione di oli eventualmente contaminati, che le diossine tenderebbero a concentrarsi nei residui e nelle frazioni altobollenti dei processi di distillazione e che i distillati dalla raffinazione chimica, a partire da oli/grassi contaminati, potrebbero essere caratterizzati da una maggiore contaminazione da diossine rispetto ai distillati da raffinazione fisica.

Allo stesso modo le terre sbiancanti o decoloranti, usate al fine di decolorazione/adsorbimento di sostanze non desiderate negli oli, come pure i coadiuvanti di filtrazione usati, potrebbero adsorbire le diossine eventualmente presenti in questi. Quindi, in tali casi, a meno che non vengano effettuati trattamenti di decontaminazione, di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/32/CE in stabilimenti appositamente autorizzati a tale scopo, i **residui e le frazioni altobollenti delle distillazioni**, i **materiali adsorbenti usati** (terre decoloranti o sbiancanti esauste/*used bleaching earth*), nonché i **coadiuvanti di filtrazione usati**, non possono essere utilizzati nell'alimentazione animale o destinati all'alimentazione animale.

Inoltre le terre decoloranti e i coadiuvanti di filtrazione, anche se non già utilizzati, potrebbero essere veicolo di contaminazione da diossine; quindi, si rende necessario, da parte degli OSM, un'attenta attività di validazione dei fornitori di tali materiali ausiliari, nonché di monitoraggio su tali materiali al fine di verificare anche la conformità ai limiti massimi per la diossina.

L'OSM che produce e immette sul mercato materie prime contenenti terre sbiancanti (o decoloranti) o coadiuvanti di filtrazione, come residui, dai processi di produzione della materia prima, presenti secondo i limiti di cui al catalogo delle materie prime, dovrà accertare la conformità della materia prima secondo il paragrafo 2a (ii) del capitolo relativo al monitoraggio della diossina.

Le Autorità regionali e le ASL territorialmente competenti sono invitate a prestare la massima attenzione ai suddetti aspetti in fase di programmazione dei controlli ufficiali e a verificare quanto messo in atto dall'OSM al fine di garantire la sicurezza dei mangimi.

a) Monitoraggio della diossina da parte di coloro che trasformano gli oli vegetali grezzi

Il paragrafo 2(a) del succitato capitolo, relativo ai "trasformatori degli oli grezzi vegetali", recita:

- i) deve essere analizzato il 100 % delle partite di oli di cocco greggi. Una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di questi prodotti;*
- ii) deve essere analizzato il 100 % delle partite dei prodotti derivati da oli vegetali a eccezione di glicerolo, lecitina e gomme destinate all'alimentazione degli animali. Una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di questi prodotti.*

Quindi, presso gli stabilimenti, in cui vengono lavorati oli grezzi vegetali, è obbligatorio il controllo di tutti i lotti, in ingresso, di olio di cocco greggio e di tutti i lotti di derivati dagli oli vegetali (*ad eccezione di glicerolo, lecitina e gomme*), se destinati all'alimentazione animale.

Prodotti derivati dagli oli vegetali non immessi sul mercato (es intermedi di produzione), e quindi, non soggetti agli obblighi di monitoraggio, aggiunti a prodotti derivati dagli oli vegetali, costituiranno un prodotto miscelato definibile, in generale, come mangime composto (eccetto i casi di cui al catalogo delle materie prime o, se del caso, nel registro delle materie prime) che, se immesso sul mercato, sarà soggetto agli obblighi di monitoraggio (a meno che i singoli costituenti del mangime composto non siano oggetto di controllo analitico).

In relazione ai prodotti derivati dagli oli vegetali si intende far riferimento ad una specifica questione sollevata, presso la Commissione Europea, da parte di alcune Associazioni di categoria europee in relazione all'aggiunta di paste di saponificazione ai pannelli o alle farine di estrazione da semi/frutti oleosi (esclusi dalla definizione di "derivati dagli oli vegetali"), negli impianti integrati di frantumazione e raffinazione. La Commissione UE, in accordo con le Autorità degli Stati membri, ha precisato che il prodotto finale (panello o farina contenente la pasta di saponificazione) dovrà essere campionato quale derivato dagli oli vegetali in accordo con il paragrafo 2a (ii) del

capitolo relativo al monitoraggio della diossina, a meno che l'OSM non adempia agli obblighi di monitoraggio delle paste di saponificazione.

Si specifica che il processo di ottenimento della pasta di saponificazione è descritto al punto 13.6.8 del Regolamento UE n.68/2013: “*Prodotto ottenuto durante la deacidificazione di oli e grassi di origine vegetale mediante soluzioni acquose di idrossido di calcio, magnesio, di sodio o di potassio, che contiene sali di acidi grassi, oli o grassi e componenti naturali di semi, frutti o tessuti animali come mono- e digliceridi, lecitina e fibra*”.

Inoltre, il prodotto “panello/farina contenente la pasta di saponificazione” è stato considerato, eccezionalmente, materia prima con l'obbligo di inserimento nel registro *on line* (<http://www.feedmaterialsregister.eu/>) di tali materie prime (cfr verbale della riunione del Comitato permanente - Sez Nutrizione animale del mese di Gennaio 2013) alla prima immissione sul mercato.

b) Monitoraggio della diossina da parte dei produttori di grassi animali

Il paragrafo 2(b) relativo ai “produttori di grassi animali” recita:

“un’analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate di grasso animale e di prodotti da esso derivati appartenenti alla categoria 3, come previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

I produttori di grassi animali e derivati sono obbligati ad effettuare un’analisi ogni 2000 tonnellate di grassi e derivati, appartenenti alla categoria 3 di cui all’art. 10 diversi da quelli di cui alle lettere n),o),p) del Regolamento (CE) n.1069/2009 se destinati agli animali di allevamento, diversi da quelli di pelliccia.

I lotti di grassi animali o derivati, che andranno a “rappresentare” il quantitativo pari a 2000 tonnellate, devono avere le medesime caratteristiche, devono essere ottenuti sotto le medesime condizioni di processo, nonché manipolati/stoccati secondo le medesime modalità. Ciò affinché l’eventuale livello di contaminazione da diossina dei diversi lotti, immessi sul mercato, sia identico. In tal modo, il campione di grassi e derivati rappresentativo del quantitativo pari a 2000 tonnellate, a sua volta, rappresenterebbe ogni singolo lotto immesso sul mercato.

Un campione di grassi o derivati con caratteristiche non uniformi, rispetto al quantitativo (2000 tonnellate) che rappresenta, renderebbe non significativo il risultato del controllo analitico.

La modalità di preparazione del campione, rappresentativo del suddetto quantitativo, da sottoporre ad analisi (ad es. la frequenza di prelievo, la numerosità dei campioni, i quantitativi dei singoli prelievi, i punti di campionamento, la modalità di preparazione del campione da analizzare, ecc.), come la corrispondenza fra il certificato analitico e il lotto (o i lotti) di mangime cui il certificato si riferisce, saranno definiti nel piano di autocontrollo dell’OSM.

Gli OSM che immettono sul mercato lotti di grassi e derivati, destinati all’alimentazione animale, di dimensioni inferiori alle 2000 tonnellate, forniscono, agli OSM destinatari dei grassi e derivati, la dimostrazione (dichiarazione, ecc.) che essi adempiono gli obblighi di monitoraggio di cui al par. 2(b) del capitolo sul “Monitoraggio della diossina”.

c) Monitoraggio della diossina da parte degli operatori degli oli di pesce

Il paragrafo 2(c), relativo agli “operatori degli oli di pesce”, recita:

i) deve essere analizzato il 100 % delle partite di olio di pesce se ottenuto da:

- prodotti derivati da olio di pesce greggio diverso dell’olio di pesce raffinato,*
- prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monitoraggio, di origine non specificata o provenienti dal Mar Baltico,*
- sottoprodotti di origine ittica provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti dall’Unione europea,*
- melù o menade,*

una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di olio di pesce;

ii) deve essere analizzato il 100 % delle partite in uscita derivate da olio di pesce greggio diverso dall’olio di pesce raffinato. Una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di questi prodotti;

iii) per quanto riguarda l’olio di pesce non menzionato al punto i), deve essere condotta un’analisi rappresentativa ogni 2 000 tonnellate;

iv) l’olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente riconosciuto deve essere analizzato secondo i principi HACCP conformemente all’articolo 6.

La produzione di olio di pesce, destinato all'alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia, può avvenire solo da materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10(e)(f) (i)(j) del Regolamento (CE) n.1069/2009.

I metodi di lavorazione di materiali di categoria 3 sono descritti all'allegato IV del Regolamento (UE) n.142/2011. All'allegato X (*Materie prime per mangimi*), sezione 3 del medesimo Regolamento, sono descritti gli specifici requisiti per la produzione di oli di pesce e derivati.

La contaminazione degli oli di pesce, in genere maggiore per quelli derivati da pesci di acqua dolce, è legata essenzialmente alla presenza di specifiche attività industriali. Il grado di contaminazione dei pesci, inoltre, varia geograficamente, anche in funzione della componente grassa, delle stagioni, dell'età. Quindi il livello di contaminazione degli oli derivati può essere variabile.

L'olio di pesce può essere sottoposto anche a processi di raffinazione chimica includendo anche i processi di distillazione i cui residui presentano un rischio più elevato di contaminazione da diossine.

Quindi, al paragrafo 2(c) (i), è previsto il controllo del 100% dei lotti di oli di pesce ottenuti dalle attività ivi descritte e considerati a maggior rischio di contaminazione; il paragrafo 2 (c) (ii) stabilisce che tutti i lotti di olio di pesce, in uscita da uno stabilimento, derivati da oli di pesce non raffinati, ossia grezzi, siano sottoposti a controllo analitico; il paragrafo 2 (c) (iii) prevede, infine, che gli oli di pesce a minor rischio di contaminazione, come gli oli di pesce raffinati siano sottoposti al controllo ogni 2000 tonnellate.

Gli OSM che immettono sul mercato lotti di oli di pesce raffinati, destinati all'alimentazione animale, di dimensioni inferiori alle 2000 tonnellate forniscono, agli OSM destinatari degli oli di pesce raffinati, la dimostrazione (dichiarazione, ecc.) che essi adempiono gli obblighi di monitoraggio di cui al par. 2(b) del capitolo sul "Monitoraggio della diossina".

Il "trattamento ufficialmente riconosciuto", di cui al punto iv) del succitato paragrafo 2(c), si riferisce al trattamento di cui all'art. 8 della direttiva 2002/32/CE. Gli stabilimenti che effettuano tali trattamenti devono essere autorizzati dall'Autorità competente.

d) Monitoraggio della diossina da parte dell'industria oleochimica, dell'industria del biodiesel, dei miscelatori di grassi e dei produttori di mangimi composti (diversi dai miscelatori di grassi)

I paragrafi 2(d)i, 2(e)i, 2(f)i, rispettivamente, per l'industria oleochimica e del biodiesel, per gli stabilimenti di miscelazione di grassi e per i produttori di mangimi composti per animali produttori di alimenti diversi da quelli citati al paragrafo 2(e)i, recitano:

i) "deve essere analizzato il 100 % delle partite in entrata di oli di cocco greggi e di prodotti derivati da oli vegetali con l'eccezione di glicerolo, lecitina e gomme, grassi animali non rientranti nella lettera b), olio di pesce non rientrante nella lettera c), oli recuperati dell'industria alimentare e grassi miscelati destinati all'alimentazione degli animali. Una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di questi prodotti"

Innanzitutto, si intende precisare che al paragrafo 2(d)i, riferito all'industria oleochimica e del biodiesel, l'espressione "grassi animali rientranti nella lettera b)" deve essere sostituita con "grassi animali **non** rientranti nella lettera b)"; trattasi di evidente errore nella versione italiana del Regolamento.

Ribadendo che solo grassi e derivati da materiali di categoria 3 diversi da quelli di cui all'art.10, lettere n), o), p) del Regolamento (CE) n.1069/2009 possono destinarsi ad animali produttori di alimenti, in relazione al riferimento ai "grassi animali non rientranti nella lettera b)", si precisa che per tutti gli operatori, di cui ai paragrafi 2(d)i, 2(e)i, 2(f)i, tale espressione è da intendersi:

- 1) riferita a grassi e derivati di categoria 3 non prodotti sotto le medesime condizioni di processo e/o ottenuti da materiali di partenza non aventi le medesime caratteristiche per i quali un'analisi di un campione, come preparato dall'OSM, potrebbe essere non rappresentativa del quantitativo di 2000 tonnellate;
- 2) grassi animali e derivati di importazione (Paesi Terzi) non soggetti agli obblighi di monitoraggio di cui al paragrafo 2b).

Per altri eventuali mangimi da includersi fra i "grassi animali non rientranti nella lettera b)", date le discussioni in corso presso la Commissione UE, saranno forniti ulteriori dettagli non appena verrà presa in merito una decisione armonizzata a livello europeo.

Si evidenzia, altresì, che nella disposizione relativa all' "olio di pesce non rientrante nella lettera c)" è incluso l'olio di pesce diverso da quello di cui al medesimo punto, con l'obiettivo di evitare che oli di pesce (ad es. oli di pesce

importati da Paesi terzi, ecc), non soggetti al monitoraggio obbligatorio, possano essere utilizzati nella catena mangimistica;

In relazione alle dimensioni dei lotti, la quantità massima di cui ai paragrafi 2(a)i e ii, 2(c)i e ii, 2(d)i, 2(e)i e ii, 2(f)i “*Un lotto può comprendere al massimo 1000 tonnellate*” deve intendersi come la massima dimensione ammessa dalla quale prelevare campioni da sottoporre ad analisi; se tale lotto fosse di dimensioni inferiori a 1000 tonnellate (ad es. per motivi di dimensionamento degli impianti, per motivi di omogeneità, ecc.) il campionamento andrebbe effettuato, comunque, su quest’ultimo.

Nel caso in cui si effettuino controlli su quantitativi maggiori, l’OSM dovrà dimostrare che il campione da sottoporre a verifica analitica è rappresentativo di quel quantitativo fornendo evidenze documentate anche in fase di controllo ufficiale come riportato al **paragrafo 3** “*Se si può dimostrare che una consegna omogenea è più grande della dimensione massima della partita di cui al punto 2 e che è stata campionata in modo rappresentativo, allora i risultati dell’analisi del campione opportunamente estratto e sigillato saranno considerati accettabili.*”. Per consegna si intende un quantitativo di mangime immesso sul mercato od anche da immettere sul mercato.

Nel caso in cui, presso uno stabilimento oleochimico o per la produzione di biodiesel, siano effettuate attività di lavorazione su oli vegetali grezzi e i relativi derivati immessi sul mercato quali mangimi (“prodotti derivati dagli oli vegetali”), l’operatore sarà soggetto anche agli obblighi di monitoraggio quale trasformatore di oli grezzi vegetali di cui al par.2(a) del capitolo sul monitoraggio della diossina nella sezione “Controllo qualità” dell’allegato II al Regolamento (CE) n.183/2005 e riconosciuto anche quale “trasformatore di oli grezzi vegetali”.

Se, presso uno stabilimento oleochimico o per la produzione di biodiesel, sono lavorati derivati dagli oli vegetali grezzi, tali derivati saranno soggetti agli obblighi di monitoraggio (par. 2 (d) i); mentre qualora fossero lavorati oli raffinati vegetali questi non dovranno essere sottoposti agli obblighi di monitoraggio (par. 2 (d) i).

I controlli sui mangimi ottenuti a seguito di lavorazione dei mangimi di cui ai paragrafi 2 (d)i, e(i), f(i) sono indicati ai paragrafi 2(d) (ii), e(ii), f (ii):

2(d) (ii): industria oleochimica e del biodiesel: “*deve essere analizzato il 100 % delle partite di prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di cui al punto i), ad eccezione di glicerolo, lecitina e gomme*”

2 (e) (ii): stabilimenti di miscelazione: “*deve essere analizzato il 100 % delle partite dei grassi miscelati destinati all’alimentazione degli animali. Una partita può comprendere al massimo 1 000 tonnellate di questi prodotti*”

In tale caso (2 (e) ii) all’OSM viene data la possibilità di monitorare i lotti in ingresso (par.2 (e) i) o i lotti in uscita di grassi miscelati (par.2 (e) ii) e la relativa scelta deve essere giustificata a seguito di una valutazione dei rischi.

2(f) (ii): per i produttori di mangimi composti, diversi dai miscelatori di grassi: “*per i mangimi composti fabbricati contenenti i prodotti di cui al punto i) deve essere applicata una frequenza di campionamento pari all’1 % delle partite*”.

La gestione del campionamento (2(f) ii) dovrà essere definita nel piano di autocontrollo dell’OSM.

Tutti i mangimi, di cui al paragrafo 2, saranno oggetto di controlli analitici secondo le frequenze e i quantitativi ivi indicati, eccetto quanto previsto ai paragrafi 3, 4 e 6.

d) Deroghe agli obblighi di monitoraggio

Al **paragrafo 4** si riporta la deroga agli obblighi di monitoraggio di cui al paragrafo 2, ossia se un OSM dimostra che un lotto o i relativi componenti in ingresso presso il proprio stabilimento, siano già stati oggetto di analisi o siano conformi ai requisiti di cui al punto 2(b) “*un’analisi rappresentativa ogni 2 000 tonnellate di grasso animale e di prodotti da esso derivati appartenenti alla categoria 3, come previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009*” o al punto c (iii) “*per quanto riguarda l’olio di pesce non menzionato al punto i), deve essere condotta un’analisi rappresentativa ogni 2 000 tonnellate*”, lo stesso è esentato dall’obbligo di effettuare il campionamento, ma effettuerà il controllo secondo quanto definito nel piano di autocontrollo sulla base dell’analisi dei rischi.

Altra deroga agli obblighi di monitoraggio di cui al paragrafo 2, limitatamente al prodotto finale da immettere in commercio, è esplicitata al **paragrafo 6**. Tale paragrafo prevede che se i lotti in ingresso dei mangimi, **di cui ai paragrafi 2(d)i, 2(e)i, 2(f)i**: “*oli di cocco greggi e prodotti derivati da oli vegetali con l’eccezione di glicerolo, lecitina e gomme, grassi animali non rientranti nella lettera b), olio di pesce non rientrante nella lettera c), oli di cucina usati raccolti dell’industria alimentare e grassi miscelati destinati all’alimentazione degli animali*”, sono stati oggetto di monitoraggio obbligatorio conformemente a quanto richiesto dal **Regolamento** e se l’OSM può

dimostrare che le attività di produzione, manipolazione e stoccaggio non possono essere causa di eventuale contaminazione, tale OSM non sarà obbligato ad analizzare il prodotto finale, ma ne effettuerà il controllo secondo quanto definito nel piano di autocontrollo sulla base dell'analisi dei rischi.

e) Certificati analitici (paragrafo 5 del capitolo sul "Monitoraggio della diossina")

Il **paragrafo 5** enuncia quanto segue:

“Qualsiasi consegna di prodotti di cui al punto 2, lettera d), punto i) al punto 2, lettera e), punto i) e al punto 2, lettera f), punto i) deve essere accompagnata dalla prova che questi prodotti o tutti i relativi componenti sono stati analizzati in base ai requisiti di cui al punto 2, lettera b) o al punto 2, lettera c), punto iii) o sono conformi a essi”.

Si riporta, anche, la corrispondente versione del paragrafo 5 in lingua inglese :

“Any delivery of products as referred to under points 2(d)(i), (e)(i) and (f)(i) shall be accompanied by a proof that these products or all components thereof have been analysed or are in compliance with the requirements of points 2(b) or (c)(iii).”

Quindi, ogni consegna dei seguenti prodotti “*oli di cocco greggi e prodotti derivati da oli vegetali con l’eccezione di glicerolo, lecitina e gomme, grassi animali non rientranti nella lettera b), olio di pesce non rientrante nella lettera c), oli di cucina usati raccolti dell’industria alimentare e grassi miscelati destinati all’alimentazione degli animali*”, di cui ai par. 2(d)i, 2(e)i, 2(f)i, deve essere accompagnata da una **prova** che **essi o tutti rispettivi componenti** siano stati sottoposti ad analisi o che siano conformi ai requisiti (“*un’analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate di grasso animale e di prodotti da esso derivati appartenenti alla categoria 3, come previsto dall’articolo 10 del regolamento (CE) n.1069/2009*” o “*per quanto riguarda l’olio di pesce non menzionato al punto i), deve essere condotta un’analisi rappresentativa ogni 2 000 tonnellate*”) di cui al paragrafo 2b (grassi animali e derivati) o al paragrafo 2 c) iii (oli di pesce).

Si ribadisce che i grassi miscelati derivano dalla miscelazione di una o più delle seguenti materie prime: oli grezzi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dall’industria alimentare (come già definiti) e/o relativi derivati. Quindi, il suddetto paragrafo 5, nel caso di grassi miscelati, stabilisce che la miscela o, in alternativa i singoli componenti che la costituiscono, dovranno essere accompagnati da una **prova**, ossia che la miscela o i singoli costituenti siano stati sottoposti ad analisi o che i singoli costituenti siano conformi ai requisiti “*un’analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate*” nel caso di grassi animali e derivati (par. 2b) e degli oli di pesce o (par. 2 c) iii).

La prova, dunque, deve accompagnare le consegne dei prodotti di cui al paragrafo 5 o dei componenti che li costituiscono e laddove trattasi di una prova attestante un’analisi rappresentativa ogni 2000 tonn, la prova riferita alle 2000 tonnellate, deve accompagnare il lotto o i lotti di mangime cui si riferisce (par. 2(b) o par. 2 (c) iii). Nel caso in cui la prova, rappresentativa delle 2000 tonnellate, non sia disponibile al momento della consegna del lotto, l’OSM che produce il grasso/derivato (2(b) o l’olio di pesce 2 (c)iii) fornirà tale prova non appena disponibile. E’ evidente che, nel caso in cui prodotti in ingresso non siano accompagnati dalla prova, laddove previsto dal paragrafo 5, spetta all’OSM produttore del prodotto finale effettuare il controllo sul mangime da immettere sul mercato (**paragrafo 6**).

La prova, di cui sopra, è riferibile al **certificato analitico** emesso dal laboratorio di analisi in cui siano indicati la tipologia di mangime analizzato (materia prima con la specifica denominazione del catalogo o, se del caso, del registro delle materie prime; mangime completo o complementare; additivi), il numero di lotto, la data di campionamento, la data di ricezione del campione da parte del laboratorio, la data di fine analisi.

Nel caso in cui il lotto, da immettere sul mercato, derivi dalla miscelazione di lotti diversi (sottoposti singolarmente al controllo analitico) e non sia sottoposto specificatamente al controllo analitico, la prova consisterà nei certificati analitici dei singoli lotti con evidenza del collegamento fra il numero di lotto del mangime immesso in commercio e quelli oggetto di controlli analitici.

Spetta all’OSM comunicare, per iscritto, al laboratorio che trattasi di mangime (materia prima con la specifica denominazione, mangime completo o complementare, additivi) oggetto di monitoraggio obbligatorio ai sensi del Regolamento (UE) n.225/2012, nonché il numero di lotto, la data di campionamento e la composizione; in alternativa a tali informazioni, l’OSM può fornire l’etichetta del mangime.

f) Aspetti inerenti al laboratorio che effettua il controllo analitico

Il **paragrafo 7** del capitolo sul monitoraggio della diossina, prevede, altresì, che l'OSM istruisca il laboratorio affinché questo informi, immediatamente, le Autorità competenti (ASL territorialmente competenti) in caso di superamento dei limiti massimi di cui alla sezione V, punti 1 e 2, dell'allegato I alla direttiva 2002/32/CE. Tale obbligo non esenta l'OSM dal comunicare, immediatamente, la non conformità all'Autorità competente.

Fermi restando gli obblighi vigenti di notifica tramite il Sistema di allerta rapido e l'applicazione delle relative procedure nazionali, l'ufficio competente sull'alimentazione animale del Ministero della salute dovrà essere informato dalle Autorità regionali, non appena sarà noto l'esito positivo del controllo analitico, attraverso la trasmissione del rapporto analitico e, non oltre quindici giorni dal ricevimento dell'informazione sulla non conformità (ossia il superamento dei limiti massimi di cui alla direttiva 2002/32/CE), dell'apposita relazione dettagliata sul caso, nonché sulle indagini in corso al fine di individuare l'origine della contaminazione e adottare misure idonee di prevenzione, onde evitare il ripetersi di incidenti di contaminazione. Le misure di prevenzione adottate saranno, di seguito, comunicate al Ministero a conclusione delle indagini.

Si precisa, inoltre, che l'OSM, nel caso in cui farà condurre il controllo analitico ad un laboratorio sito in un Paese terzo ne informerà l'ASL competente territorialmente, come pure si accerterà che il laboratorio si conformi ai requisiti richiesti dal Regolamento (UE) n. 225/2012. Nel caso in cui, invece, un laboratorio con sede legale e operativa in Italia, effettui un controllo analitico per un OSM il cui stabilimento è sito in un altro Stato membro, il laboratorio dovrà essere informato per iscritto se trattasi di monitoraggio obbligatorio per le diossine e comunicare l'eventuale non conformità anche all'ASL territorialmente competente che, a sua volta, informerà l'Autorità regionale e quindi l'ufficio competente del Ministero della Salute affinché quest'ultimo possa darne comunicazione all'Autorità competente dello Stato membro in questione.

La ASL competente territorialmente deve accertare, in fase di controllo ufficiale, che l'OSM abbia ottemperato all'adempimento di cui sopra.

7. Allegato II del Regolamento, sezione STOCCAGGIO E TRASPORTO

Il paragrafo 7 della sezione "Stoccaggio e trasporto" dell'allegato II, obbliga l'OSM a non utilizzare i contenitori/serbatoi di stoccaggio e le cisterne adibiti, rispettivamente, allo stoccaggio e al trasporto di grassi miscelati, di oli vegetali e derivati al fine di stoccare e trasportare prodotti non ad uso mangimistico a meno che questi non si conformino ai requisiti di tale **Regolamento** o all'art.4, par.2 del Regolamento (CE) n.852/2004 e all'allegato I della direttiva 2002/32/CE.

Si ribadisce, inoltre, la necessità di tenere tali contenitori/serbatoi/cisterne segregati da quelli non destinati a prodotti non ad uso mangimistico, laddove esista un rischio di contaminazione, eccetto nei casi in cui i prodotti non ad uso mangimistico si conformino alle norme succitate.

In casi eccezionali, in cui non sia possibile un uso dedicato di tali contenitori/serbatoi/cisterne ai prodotti destinati all'alimentazione animale, l'OSM è obbligato ad adottare procedure di pulizia che ha validato al fine di dimostrarne l'efficacia, onde assicurare l'assenza di residui dei prodotti non destinati all'uso mangimistico e dei relativi contaminanti.

In merito, le ASL territorialmente competenti dovranno verificare l'idoneità della validazione della procedura di pulizia e quindi l'efficacia, come pure verificare, anche visivamente, la pulizia dei serbatoi/contenitori di stoccaggio e delle cisterne dei mezzi di trasporto.

I grassi di origine animale, di cui all'art.10 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, devono essere immagazzinati e trasportati conformemente a quanto definito in tale regolamento.

Si informa, infine, che è prevista una revisione dei requisiti per i test sulla diossina, come riportato al paragrafo 8 del capitolo "Monitoraggio della diossina" del Regolamento (UE) n.225/2012, entro il prossimo 16 Marzo 2014 e che, anche al fine di raccogliere informazioni sull'applicazione del Regolamento (UE) n.225/2012, sarà effettuata in Italia, nel mese di Febbraio 2014, un audit da parte dell'UAV/FVO (Ufficio Alimentare Veterinario/*Food and Veterinary Office*) della Commissione UE.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Gaetana Ferri*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO III

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

Associazioni di categoria settore sottoprodotti di
origine animale

LORO SEDI

OGGETTO: parere concernente la necessità o meno di un nuovo riconoscimento per l'attività di magazzinaggio - art. 24 lettera j) del Reg. (CE) 1069/2009 – per stabilimenti con attività di trasformazione già in essere.

In riferimento alla richiesta di chiarimento di cui all'oggetto per gli stabilimenti che effettuano trasformazione di prodotti derivati di categoria 3 e che condividono le proprie aree di magazzinaggio, sia per lo stoccaggio di prodotti derivati generati dall'attività dello stabilimento stesso, sia per il deposito dei prodotti derivati generati in altri stabilimenti, si rappresentano le seguenti fattispecie:

- per il magazzinaggio di prodotti derivati ottenuti unicamente dalla trasformazione nel medesimo stabilimento è sufficiente il solo riconoscimento da parte dell'autorità competente per l'attività di trasformazione (*art. 24 lettera a) del Reg. (CE) 1069/2009*);
- per il magazzinaggio di prodotti derivati ottenuti dalla trasformazione in un differente stabilimento, all'interno di spazi condivisi con i prodotti derivati ottenuti nello stabilimento di trasformazione ricevente, l'operatore deve presentare una domanda di estensione, del riconoscimento già in essere, per la nuova attività di magazzinaggio (*stesso numero di riconoscimento dell'impianto ricevente ma sigle diverse per l'attività di trasformazione ai sensi dell' art. 24 lettera a) del Reg. (CE) 1069/2009 e di magazzinaggio ai sensi dell' art. 24 lettera j) del Reg. (CE) 1069/2009*);
- per il magazzinaggio di prodotti derivati ottenuti dalla trasformazione in un differente stabilimento e collocati in magazzini che, pur appartenendo all'impianto di trasformazione ricevente hanno, rispetto a quest'ultimo, una diversa sede, è necessario un nuovo riconoscimento come magazzinaggio ai sensi dell' art. 24 lettera j) del Reg. (CE) 1069/2009 con l'attribuzione di un nuovo numero di riconoscimento;

- per il magazzinaggio di prodotti derivati, ottenuti dalla trasformazione in un differente stabilimento, ma destinati ad essere nuovamente trasformati nell'impianto di trasformazione ricevente, non è richiesto un nuovo riconoscimento per magazzinaggio e il prodotto derivato in entrata deve essere considerato come " sottoprodotto" e non come "prodotto derivato" e stoccato nell'area destinata al deposito del materiale "fresco", ovvero dei sottoprodotti.

Premesso ciò appare necessario che gli operatori del settore attuino e mantengano procedure scritte basate sui principi dell'HACCP ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 1069/2009 e garantiscano la tracciabilità dei prodotti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Silvio Borrello



Tiziana Serraino
Email: t.serraino@sanita.it
Tel: 0659942816

REGIONE UMBRIA - Giunta regionale -

Prot. Entrata del 09/10/2012

nr. 0149323

Classificaz.: XVII.17



Ministero della Salute

DGSAN

0033473-P-04/10/2012

I.4.c.c. 8/2012/1



111643729

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIATI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale (ex DGSAN)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio VIII-PIF E UVAC (ex DGSA)

PIF
USMAF
Assessorati alla Sanità di Regioni e P.A.
Assessorato all'Agricoltura P.A. Bolzano
Loro Sedi

E p.c. Ufficio III ex DGPREV
UVAC
Loro Sedi

OGGETTO: GESTIONE DEI RIFIUTI ALIMENTARI PROVENIENTI DA MEZZI DI TRASPORTO CHE EFFETTUANO TRAGITTI INTERNAZIONALI

REQUISITI GENERALI

Ai sensi del regolamento comunitario (CE) 1069/2009 i rifiuti alimentari provenienti dai mezzi di trasporto che effettuano tragitti fuori dall'Unione Europea, sono identificati come sottoprodotti di origine animale appartenenti alla categoria di rischio 1.

Essi devono essere raccolti per essere inviati allo smaltimento, come rifiuti, in un impianto di incenerimento o co-incenerimento, con o senza la trasformazione preliminare con uno dei metodi da 1 a 5 indicati nel regolamento (UE) 142/2011.

Solo nell'eventualità in cui non sia possibile effettuare la termodistruzione nel territorio regionale, o nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente 22 maggio 2001 avente per oggetto "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali", l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti abbia già realizzato e messo in esercizio l'impianto di sterilizzazione, i rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali possono essere smaltiti in discarica autorizzata ai sensi del decreto

legislativo 36/2003, previa sterilizzazione secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del D.M. 22 maggio 2001.

Tutte le operazioni antecedenti allo smaltimento di tale materiale come rifiuti, ovvero le attività di raccolta e stoccaggio, ricadono nell'ambito di applicazione della normativa sanitaria sui sottoprodotti di origine animale. Le società di gestione portuali ed aeroportuali sono tenute pertanto a rispettare gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari. Tali operatori, che sono registrati ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Reg. (CE) 852/2004, devono anche riconoscersi ai sensi dell'art. 24(i) del Reg. (CE) 1069/2009. L'autorità competente deputata alle procedure di riconoscimento ufficiale è la Regione o Provincia Autonoma, previa ispezione da parte di quest'ultima o del Servizio Veterinario della AUSL competente per il territorio.

OPERAZIONE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALIMENTARI

Gli operatori raccolgono, identificano e trasportano i rifiuti alimentari di bordo senza indebiti ritardi, in condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali.

Dal momento che l'organizzazione di raccolta dei rifiuti alimentari prevede, in taluni casi, l'utilizzo di veicoli e/o di contenitori adibiti al trasporto di prodotti alimentari (pasti di bordo), si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro, e si deve provvedere a separare in maniera efficace i prodotti alimentari dai rifiuti alimentari per evitare il rischio di contaminazione, come previsto nel Reg. (CE) 852/2004, allegato II, capitolo IV. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto dei prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.

AREE DI DEPOSITO DEI RIFIUTI ALIMENTARI

Nelle aree di immagazzinaggio, i rifiuti alimentari devono essere conservati in contenitori ermeticamente chiusi, costruiti in materiale lavabile e disinfettabili ed identificati mediante apposizione di una striscia inamovibile alta almeno 15 cm e di larghezza tale da renderla visibile. La striscia deve essere di colore NERO e deve avere l'indicazione "materiale di categoria 1 destinato solo allo smaltimento". Il magazzinaggio dei sottoprodotti è effettuato nel rispetto di condizioni che impediscono la contaminazione crociata e, se del caso, in una specifica parte dello stabilimento registrato ai sensi del Reg. (CE) 852/2004.

Tali operatori, riconosciuti anche ai sensi dell'art. 24(i) del Reg. (CE) 1069/2009, sono soggetti alle prescrizioni generali di igiene del regolamento (UE) 142/2011, in particolare all'allegato IX, capo II, sezione 1 per le aree di stoccaggio e sezione 2 in materia di igiene, oltre ai disposti relativi alla

rintracciabilità ed ai controlli interni. Essi sono obbligati ad avere, attuare e ad aggiornare le procedure scritte basate sui principi dell'analisi del rischio e punti critici di controllo (HACCP).

RIFIUTI ALIMENTARI PROVENIENTI DA TRAGITTI NAZIONALI O ALL'INTERNO DELL' UNIONE EUROPEA

I rifiuti alimentari prodotti all'interno dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti nazionali o all'interno dell'Unione Europea sono classificati come materiale con livello di rischio 3 "rifiuti di cucina e ristorazione" di cui all'art 10 p) del regolamento (CE) 1069/2009. Ai sensi dell'art. 21 punto 4 del suddetto regolamento, tali rifiuti possono essere smaltiti in conformità delle misure nazionali previste all'art. 13 della direttiva 2008/98/CE (normativa ambientale recepita con D. Lgs 03/12/2010 n. 205), senza che sia necessario un riconoscimento ai sensi dell'art. 24(i) del Reg. (CE) 1069/2009.

RIFIUTI ALIMENTARI PROVENIENTI DALLA SARDEGNA

Per le misure sanitarie a tutt'oggi esistenti nella Regione Sardegna, l'applicabilità delle disposizioni sanitarie contenute nell'Ordinanza Ministeriale 19 marzo 1979 e nell'Ordinanza Ministeriale 26 giugno 1979, si intendono ancora vigenti e riprese anche nelle disposizioni regionali (Decreto della Regione Autonoma della Sardegna n. 36 del 02/09/2011 "Decreto attuativo del piano di eradicazione della peste suina africana e della peste suina classica – anno 2011")

In materia di norme di misure di profilassi per la peste suina africana, ogni norma dedicata che intende trattare specifiche disposizioni sanitarie, rappresenta in tal senso norma speciale.

L'Ordinanza Ministeriale 19 marzo 1979 e l'Ordinanza Ministeriale 26 giugno 1979 assumono pertanto carattere di norma speciale e in quanto tale, vigenti ed applicabili fino a mutazione delle misure sanitarie che hanno determinato la definizione. I rifiuti di bordo provenienti dalla Sardegna vanno trattati ai sensi delle OOMM citate. In particolare l'art. 2 dell'O.M. 19/03/1979 prevede la distruzione nell'ambito del porto o aeroporto di arrivo (trattamento di sterilizzazione di cui al decreto ministeriale 22 maggio 2001), con opportuna vigilanza sulle relative operazioni. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tale materiale dovrà essere trattato come materiale di Categoria 1, analogamente ai rifiuti provenienti da mezzi di trasporto che rientrano in Italia dopo aver effettuato un tragitto fuori dall'Unione Europea.

SCORTE PERSONALI DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

In relazione alle *scorte personali di prodotti di origine animale* confiscate in quanto trasportate in violazione delle norme stabilite dal Regolamento (CE) n. 206/2009 o abbandonate dai rispettivi proprietari la società di gestione aeroportuale/portuale deve provvedere affinché:

1. presso le postazioni di controllo bagagli passeggeri sia disponibile un numero adeguato di contenitori, destinati alla raccolta del materiale confiscato ai viaggiatori;

2. siano disponibili adeguate strutture in grado di assicurare lo stoccaggio dei prodotti da distruggere.

Anche in questo caso, nell'eventualità in cui non sia possibile effettuare la loro termodistruzione nel territorio regionale, o nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente 22 maggio 2001 l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti abbia già realizzato e messo in esercizio l'impianto di sterilizzazione, le scorte in questione possono essere smaltite in discarica previa sterilizzazione secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del DM 22 maggio 2001.

AUTORITA' COMPETENTI

Nell'ambito delle attività relative alla vigilanza sulla gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione, l'autorità adibita a garantire il rispetto dei requisiti previsti nei regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011 è il personale sanitario del PIF e dell'USMAF e del Servizio Veterinario della AUSL competenti per il territorio. Onde evitare sovrapposizione di incarichi con spreco di tempo e risorse è necessario che le suddette autorità si organizzino per definire gli ambiti di competenza e programmare un piano di controllo, eventualmente di concerto con altre autorità locali non competenti in ambito sanitario. Infine, in piccoli porti o aeroporti, dove non c'è un regolare traffico internazionale e dove non è presente un ufficio sanitario medico o veterinario del Ministero della Salute, la responsabilità dei controlli è affidata al Servizio Veterinario della AUSL competente per l'area. Una copia del programma dei controlli e dei risultati di quest'ultimi, deve essere trasmesso al Ministero della Salute, su richiesta di quest'ultimo.

NOTE

Le "Linee guida Operative PIF" pubblicate sul sito del Ministero della Salute verranno opportunamente aggiornate per tenere conto delle suddette informazioni riguardanti l'attività di controllo sui rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Gaetana Ferri

Gaetana Ferri

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Silvio Bortello

Silvio Bortello

Referente

Tiziana Serraino - 06 59942816

e-mail: t.serraino@sanita.it

Gilberto Izzi - 06 59946531

e-mail: g.izzi@sanita.it

Paola Broccolo - 06 59946543

e-mail: p.broccolo@sanita.it

[Signature]

[Signature]

[Signature]



COPIA

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI
ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Ufficio II - Ufficio III (ex DGSAN)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio III - VIII (ex DGSA)

Ministero della Salute
DGISAN

0016158-P-22/04/2013



PIF
USMAF

Assessorati alla Sanità di Regioni e P.A.
Assessorato all'Agricoltura P.A. Bolzano
Loro Sedi

E p.c. Ufficio III ex DGPREV
UVAC
Loro Sedi

**OGGETTO: GESTIONE DEI RIFIUTI ALIMENTARI PROVENIENTI DA MEZZI DI
TRASPORTO PROVENIENTI DALLA SARDEGNA E BACK CATERING (RIF nota
33473 del 4 ottobre 2012)**

In riscontro a diversi quesiti pervenuti da parte di alcuni uffici periferici nonché da talune associazioni di categoria, ad integrazione della nota DGISAN 33473 del 4 ottobre 2012, si specifica quanto segue:

1) i rifiuti alimentari derivanti da pasti preparati nelle cucine dei catering nazionali, caricati su mezzi di trasporto che effettuano tragitti nei Paesi extra-UE, ed utilizzati sia nel tragitto di andata sia in quello di ritorno (c.d. back catering) senza essere scaricati dal mezzo di trasporto o manipolati nel Paese Terzo, sono da considerarsi materiale di categoria 3 (*rifiuti di cucina e ristorazione di cui al regolamento CE n. 1069/2009, art. 10, lett. p*)), purché sia sempre garantita la loro tracciabilità, l'integrità delle confezioni e la non promiscuità con eventuali altri prodotti aventi origine extra-UE.

2) in relazione alla problematica relativa alla presenza della Peste Suina Africana in Sardegna, unica regione dell'intero territorio comunitario in cui la malattia è presente, sono da considerarsi come materiali di categoria 3, solo i rifiuti alimentari provenienti dall'attività di cucina e ristorazione su mezzi di trasporto provenienti dall'isola, ed ottenuti da alimenti nei quali è garantita in maniera assoluta l'assenza, tra gli ingredienti, di materiale della specie suina ed il contatto con tale materiale.

IL DIRETTORE GENERALE
DR SILVIO BORNELLO

IL DIRETTORE GENERALE
DRSSA GAETANA FERRI

GAETANA FERRI

Referente:

Serraino Tiziana - 06 59942816
e-mail: t.serraino@sanita.it
Monteleone Domenico - 06 59946567
e-mail: d.monteleone@sanita.it
Francesca Pacelli - 06 59946940
e-mail: f.pacelli@sanita.it
Broccolo Paola - 06 59946543
e-mail: p.broccolo@sanita.it

ES MS
|



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO III

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0026447-P-27/06/2014



Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

Associazioni di categoria settore sottoprodotti di
origine animale

MIPAAF

LORO SEDI

OGGETTO: Esclusione dal riconoscimento di cui all'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) 1069/2009 per impianti di biogas situati c/o un allevamento di animali produttori di latte e che utilizzano esclusivamente, come sottoprodotti di origine animale, stallatico e derivati del latte ottenuti da tali animali

Le linee guida nazionali per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/2009, approvate il 7 febbraio 2013, prevedono all'articolo 3 specifici esoneri dall'obbligo di riconoscimento per quegli impianti di biogas che si approvvigionano con alcune tipologie di sottoprodotti di origine animale.

In particolare trattasi di impianti di biogas:

- annessi ad aziende agricole che introducono stallatico (materiale di categoria 2) di animali allevati nell'azienda stessa e in aziende consorziate;
- annessi ad aziende lattiero-casearie che introducono sottoprodotti ottenuti dal trattamento e dalla trasformazione del latte (materiale di categoria 3).

L'esonero dall'obbligo di riconoscimento può essere esteso anche al caso particolare, non contemplato nelle esclusioni di cui sopra, di un impianto di biogas, annesso ad azienda agricola con relativo impianto di caseificazione, che trasforma stallatico e sottoprodotti della lavorazione del latte ottenuto dagli animali presenti in azienda.

Tiziana Serraine
Email: t.serraine@sanita.it
Tel: 0659942816

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Borretto



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA
SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA
SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Uff. III DGISAN

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0027467-P-26/06/2013

I. S. i. r. 7/2012/1



123811607

REGIONE UMBRIA – Giunta regionale –

Prot. Entrata del 05/07/2013

nr. 0094089

Classifica: XVII. 16



Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
All'Assessorato all'Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi

Calafioro

Alle Associazioni di Categoria

Oggetto: Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002. Chiarimenti.

A seguito di una verifica delle linee guida in oggetto con il gruppo di lavoro interregionale è emersa la necessità di fornire alcuni chiarimenti.

Per quanto concerne la stampa dei registri bisogna riferirsi al punto 2 dell'articolo 9 ove è scritto che "La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente" e non all'art. 9, punto 3.6, lettera c), in cui si riportano le vecchie linee guida al Reg. (CE) 1774/2002 e nel caso di depositi che abbiano delegato la tenuta del registro all'impianto di trasformazione, si indica che: "Lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato"

Si invita pertanto ad interpretare il punto c) non come un "obbligo", in quanto superato dal precedente punto 2. Questo per evitare stampe continue, inutili e costose, in linea con quanto evidenziato nel considerando 36 del Reg. (CE) 1069/2009 (... È opportuno adoperarsi al massimo per promuovere l'uso della documentazione elettronica e di altri mezzi di documentazione che non comportano registri cartacei purché garantiscano la piena rintracciabilità).

Contestualmente ed in linea con il considerando succitato, si coglie inoltre l'occasione per invitare gli organi di controllo ad accettare e favorire l'uso della documentazione elettronica anche per quanto riguarda il documento di trasporto (di cui all'art. 8, punti 3, 4 e 5 delle linee guida).

Sono, infatti, ormai di uso comune strumentazioni portatili (es. palmari dotati di stampante), che consentono di assolvere pienamente ai principi di rintracciabilità, garantendo la possibilità di firma sul palmare medesimo, di stampa della copia da lasciare al produttore/fornitore di SOA (nonché la possibilità di stampa per il trasportatore e/o per il destinatario, qualora necessario o richiesto dalle Autorità Competenti) e di conservazione per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente (2 anni).


Il secondo chiarimento è relativo all'articolo 8, comma 1 (documento commerciale semplificato). Si informa, a riguardo, che il documento commerciale semplificato, qualora adottato dalle singole Regioni, può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale dai trasportatori di quelle Regioni che lo hanno autorizzato.

Il terzo chiarimento (deposito temporaneo di pelli destinate alla produzione di gelatine) è relativo all'art. 13, punto 1.6 che cita: "Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del Regolamento (CE) 853/2004". In merito occorre chiarire che le strutture di cui sopra che prevedono stoccaggio con l'ausilio di installazioni termicamente controllate, devono essere riconosciute ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (CE) 853/2004. Le medesime strutture che non richiedono installazioni termicamente controllate (ad es. le pelli salate, essiccate e calcinate, nonché le pelli trattate con acido o alcali destinate alla produzione di gelatina e collagene alimentare) devono, invece, essere registrate ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 (come indicato nell'articolo 4, comma 2, lettera c del Reg. (CE) 853/2004).

Nel caso dei centri di raccolta (magazzinaggio) riconosciuti ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 1069/2009 e delle concerie registrate ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, qualora forniscano materie prime per la produzione di gelatina e collagene per uso alimentare umano, devono conformarsi ai requisiti di cui alla sezione XIV e XV dell'allegato II del reg. (CE) 853/2004 e devono essere ulteriormente specificatamente autorizzati a tale scopo dall'autorità competente locale (con un numero di autorizzazione specifico), come previsto dal regolamento citato.

Leggasi a riguardo la nota DCISAN 833 del 12 gennaio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrelli





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione
Ex Ufficio III

.....
Proposta al Foglio del

Ministero della Salute

DGISAN

0040592-P-04/10/2013

I.5.i.r.7/2012/1



127924148

Assessorati alla Sanità Regioni e P.A. di
Trento

Assessorato all'Agricoltura P.A. di Bolzano

OGGETTO: Sottoprodotti di origine animale – Chiarimenti su articolo 2, comma 9 dell'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 .

In riferimento ad un quesito pervenuto alla scrivente Direzione dalla regione Lombardia, in merito alla separazione tra i sottoprodotti e la catena dei rifiuti negli impianti di biogas di cui all'articolo 2, comma 9 delle Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, approvate il 7 febbraio 2013 con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si chiarisce quanto segue.

Premesso che il suddetto articolo prevede la netta separazione tra la catena dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e la catena dei rifiuti al fine di prevenire la contaminazione e la trasmissione di rischi per la salute pubblica e animale, si precisa che tale separazione non è un requisito necessario nell'impianto di biogas e compostaggio e nelle strutture di magazzinaggio di cui all'articolo 24, lettere h) e i) del Reg. (CE) 1069/2009, se autorizzate a norma ambientale, qualora i materiali SOA e i rifiuti abbiano la medesima destinazione ai fini dell'utilizzo in un impianto di biogas o compostaggio, in un impianto di incenerimento e coincenerimento o in un impianto di combustione, autorizzati anche essi a norma ambientale.

Il Direttore Generale
Dr Silvia Borrello

30/04/2013 8.56 DA: Servizio veterinari 4 altovicentino A: 00445370457 PAGINA: 001 DI 001

Servizio veterinari

U.L.S.S. n. 4
ALTO VICENTINO
"asi4 vi"

- 2 MAG. 2013

N. 16174
Tit. F. Cl. 6Ministero della Salute
DGISAN

0016865-P-26/04/2013

I. S. J. n. 7/2012/1

*Ministero della Salute*Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza
alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione (UFF. III)

Report di Fgl del

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	26 APR. 2013
Prot. N.	178393
M. / Fascicolo	
5.40.02.7	

TRASMISSIONE VIA FAX

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
All'Assessorato all'Agricoltura delle Regioni e P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari
Loro SediAlle Associazioni di Categoria
Loro Sedi**Oggetto: Riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 per l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti.**

A seguito di richiesta di chiarimenti si segnala che gli operatori che intendano avviare l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti devono essere riconosciuti dall'autorità competente ai sensi dell'art 24, comma 1, lettera h) del Regolamento (CE) 1069/2009. Tali pelli, classificate ai sensi del suddetto regolamento come materiale di Categoria 3 (art. 10 lettera n), possono essere utilizzate per esclusivi usi tecnici esterni alla catena dei mangimi.

A tal riguardo gli operatori devono avviare un periodo congruo di sperimentazione (almeno 90 giorni) autorizzato dal servizio veterinario della ASL competente per territorio. Quest'ultimo dovrà svolgere l'opportuna vigilanza durante il periodo di sperimentazione e dovrà poi fornire alla Regione e alla scrivente Direzione una valutazione tecnico-sanitaria necessaria a stabilire se sussistono le condizioni (sicurezza igienica, tracciabilità, requisiti strutturali) per procedere al riconoscimento. In particolare l'operatore deve rispettare le procedure scritte, basate sui principi dell'analisi dei rischi e punti critici di controllo (HACCP) e offrire garanzie circa il corretto trattamento della carcassa, la marcatura della pelle e l'utilizzo della corretta classificazione - categoria 3 lettera "n" sul documento commerciale.

Si ricorda che il recupero della pelle dal corpo di animali morti della specie bovina, ovina e caprina diversi da quelli di cui all'art. 8, lettera a) punti i) ed ii) del reg. (CE) 1069/2009, deve essere effettuata esclusivamente negli impianti riconosciuti di categoria 1.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Bazzoli

5

28/06/2013 12.35 DA: Servizio veterinari 4 altovicentino A: 00445370457 PAGINA: 001 DI 001

Servizio veterinari



Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione (Uff. III)

Ri.	REGISTRAR	
Data di nascita		
Data registraz.	26 GIU. 2013	
Prof. N.	272673	
Indice identificazione	E-740.02.7	
Pratica / Fascicolo		

DIPSA

Ministero della Salute
DGISAN0027460-P-26/06/2013
I. S. I. R. 7/2012/1

123811112

TRASMISSIONE VIA FAX

U.L.S.S. n. 4 ALTO VICENTINO "asi4_v1"	
- 1 LUG. 2013	
N.	24378
Tit.	I. C. 5

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
All'Assessorato all'Agricoltura delle Regioni e P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi

Alle Associazioni di Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 per l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti (integrazione alla nota DGISAN 16865 del 26 aprile 2013).

Nelle more dell'emanazione del provvedimento di revisione del Decreto del Ministro della Salute del 16/10/2003, ad integrazione e a chiarimento di quanto riportato nella nota DGISAN 16865 del 26/4/2013, si informa che le attività di scuoiatura degli animali morti delle specie bovina, ovina e caprina, possono essere effettuate esclusivamente negli impianti di trasformazione o deposito di categoria I riconosciuti dall'autorità competente, rispettivamente ai sensi dell'art 24, comma 1, lettera a) ed h) del Regolamento (CE) 1069/2009.

Poiché tali pelli, dopo l'asportazione dal corpo dell'animale morto, sono classificate come materiale di categoria 3, destinate esclusivamente per usi esterni alla catena alimentare e dei mangimi, ai fini del riconoscimento, i suddetti impianti devono essere provvisti di un'area di stoccaggio dedicata per materiali di categoria 3 e devono mettere in atto procedure documentate per impedire la contaminazione incrociata.

Le suddette attività di scuoiatura e stoccaggio di pelli ottenute da animali morti devono essere specificatamente autorizzate dalla autorità competente locale, a cui è altresì demandata la valutazione dei necessari requisiti gestionali e strutturali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Silvio Barrelo



44/02

*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO III

Ministero della Salute
0018497-P-19/06/2009
DGSAN I.S.d.F.



**Agli Assessorati alla Sanità
Regioni e Provincia autonoma di Trento**

**Assessorato all'Agricoltura
Provincia Autonoma di Bolzano**

Loro sedi

e p.c.

REGIONE LAZIO	
DIPARTIMENTO SOCIALE	
22 GIU. 2009	
NUM. COCCOLLO	CLASSIFICAZIONE
73025	45/02

**Direzione generale della Sanità animale e del farmaco veterinario
Direttore generale Dr.ssa Gaetana Ferri**

Macca 22/06/09

OGGETTO: gestione delle pelli di animali macellati in attesa dei risultati del test BSE.

A seguito delle richieste pervenute alla scrivente Direzione da parte di alcuni operatori del settore, in merito alla possibilità di trasferire e stoccare le pelli in attesa dell'esito del test BSE in un impianto diverso dal macello di provenienza, si precisa che il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e succ. mod., recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e, in particolare, l'allegato III, punto 6.3 stabilisce: "ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto un risultato negativo del test rapido salvo che tali parti non vengano eliminate conformemente all'art. 4, paragrafo 2, lettere a) c) o e) del regolamento (CE) N. 1774/2002".

Al fine di garantire una corretta e uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale, la nota circolare n° prot. 600.8/BSE/6 del 15 marzo 2001, paragrafo 3 recante "Misure sulle carcasse oggetto di test" ha disposto che "in attesa delle prove diagnostiche "omissis" le pelli "omissis" dovranno essere tenute sotto controllo ufficiale. Qualora non sia possibile lo stoccaggio qualunque parte dell'animale può essere allontanato dal macello per essere distrutto come materiale specifico a rischio".



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Tuttavia, considerando sia i dati epidemiologici che dimostrano un effettivo calo della prevalenza relativa alla BSE in Italia sia il parere dell'EFSA Q- 2005-292, relativo al rischio BSE, del 18 maggio 2006 riguardante le pelli bovine per usi tecnici, la scrivente Direzione Generale ritiene possibile consentire l'invio in vincolo sanitario delle pelli di animali macellati e sottoposti a test BSE, prima che ne sia disponibile il risultato, presso il primo impianto di destinazione, di transito o tecnico, alle seguenti condizioni :

- Gli stabilimenti di macellazione che intendono usufruire di tale possibilità di trasferimento ad altri impianti, di transito o tecnico, devono formalmente richiederla al Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, competente per territorio sul macello medesimo, che provvederà al rilascio di uno specifico nulla osta;
- Le pelli devono essere singolarmente identificate al fine di garantire una corretta tracciabilità delle stesse rispetto alla carcassa di appartenenza ed al lotto di macellazione;
- Il servizio veterinario dell'ASL competente sul macello deve attivare un'apposita procedura di canalizzazione delle pelli in vincolo, dal macello al primo impianto di destinazione, e di comunicazione in merito ai relativi spostamenti; nel caso in cui lo stabilimento di macellazione e l'impianto ricevente le pelli siano ubicati in due ASL differenti, è necessario che tale procedura venga concordata tra i servizi veterinari delle due Aziende Sanitarie.
- In attesa del risultato dell'esito del test BSE, le pelli devono essere tenute sotto controllo ufficiale in una cella di stoccaggio, o in un area, dedicate ed identificate, presso il primo impianto di destinazione (transito o tecnico); è consentita la sola salatura delle pelli in attesa del risultato analitico
- Al ricevimento dell'esito favorevole delle analisi, il Veterinario ufficiale del macello provvede a dare comunicazione di svincolo della partita, anche tramite fax o e.mail, al Veterinario ufficiale dell'impianto presso cui le pelli sono stoccate sotto controllo ufficiale.

Nel caso di conferma della positività al test per BSE, da parte del Centro di Referenza, si dovrà procedere alla distruzione, come materiale specifico a rischio, in conformità all'art. 4, comma 2 del Regolamento 1774/2002, dell'intera partita di pelli oggetto del vincolo sanitario.

Si precisa che l'attività di supervisione e controllo sulla gestione delle pelli oggetto della presente nota, effettuata dai Servizi Veterinari rientra a pieno titolo nell'ambito dei controlli ufficiali ordinari e pertanto la suddetta attività non richiede oneri aggiuntivi o supplementari.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Bonifazi)

CM/SG

Ministero della Salute

DGISAN

0010178-P-27/03/2012



8/p

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI
ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale (ex DGSAN)

REGIONE LAZIO	
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale	
30 MAR. 2012	
N° PROTOCOLLO	CLASSIFICAZIONE
63067	08/10

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
DG della prevenzione e repressione frodi
PREF III
Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma

E, p.c.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche competitive del mondo rurale e della qualità
DG della competitività per lo sviluppo rurale
COSVIR XI
Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma

Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento

Assessorato all'Agricoltura della P.A. di Bolzano

Mancini
05/04/2012

Oggetto: Etichettatura di fertilizzanti – concime organo-minerale contenente “cuoio e pelli idrolizzate”

In riferimento alla Vostra nota pari oggetto, si specifica che i fertilizzanti organici e gli ammendanti, ottenuti da cuoio e pelli idrolizzate, sono esonerati dal riportare in etichetta la dicitura «fertilizzanti organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte» se sono **proteine idrolizzate** così come definite dal Regolamento (UE)


142/2011 (allegato I, punto 14) e ottenute ai sensi dell'allegato X, capo II, sezione 5, lettere A e D) del regolamento medesimo.

L'ottemperanza per i fertilizzanti organici all'obbligo di etichettatura con la dicitura di cui sopra, si giustifica con l'attuale divieto riguardante l'alimentazione degli animali di cui all' ALLEGATO IV del Regolamento (CE) 999/2001. Tale obbligo non è richiesto per le **proteine idrolizzate** derivate da parti di non ruminanti e da pelli di ruminanti ottenute conformemente all'Allegato X, capo II, sezione 5, lettere A) e D) del Regolamento (UE) 142/2011.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'Allegato XIII, capo V, punti C.1 e C.2 del Regolamento (CE) 142/2011, si fa presente che per i fertilizzanti ottenuti da pelli di cui al punto C.1, permane l'obbligo di etichettatura alla luce del divieto di cui Allegato IV del Regolamento (CE) 999/2001, mentre per i fertilizzanti prodotti con le pelli di cui al punto C.2, si può derogare all'obbligo in etichetta della dicitura di cui sopra, solo se conformi al "punto finale per le pelli" di cui al Regolamento (UE) 142/2011.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Direttore Generale
Dott. Silvio Borrelli



Tiziana Serraino
t.serraino@sanita.it
+39.06.5994.2816





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione
Ex Ufficio III

Ministero della Salute

DGISAN

0040564-P-03/10/2013



Assessorati alla Sanità Regioni e P.A. di
Trento

Assessorato all'Agricoltura P.A. di Bolzano

e p.c. Associazioni di categoria settore
fertilizzanti organici

Spesato al Foglio del

OGGETTO: Richiesta dati FVO - Registrazione commercianti ed intermediari di fertilizzanti organici ed ammendanti

Si fa seguito delle richieste di aggiornamento sulle raccomandazioni ancora aperte da parte dell'FVO in merito al settore dei fertilizzanti.

A seguito di una verifica nel sistema SINTESI, che ha evidenziato un numero esiguo di registrazioni per la tipologia di operatori in oggetto, ed in riferimento alla nota 14326 del 24 aprile 2012, che si allega alla presente, si chiede di verificare con i propri Servizi Veterinari Locali il rispetto dell' art. 13, punto 2.1, lettera a) delle linee guida per l'applicazione del regolamento sui sottoprodotti di origine animale, del 7 febbraio 2013 affinché i fertilizzanti organici e gli ammendanti siano immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell'art 23 comma 1 del Reg. (CE) 1069/2009.

Si chiede, quindi, di verificare sul proprio territorio la registrazione degli operatori di cui sopra ed il corretto inserimento nel sistema Sintesi.

Si prega inoltre di inviare, al fine di adempiere alle richieste comunitarie, **entro il 9 ottobre 2013**, agli indirizzi di posta elettronica dgsan@postacert.sanita.it e t.serraino@sanita.it l'elenco dei commercianti e degli intermediari di fertilizzanti organici ed ammendanti registrati, anche se non ancora inseriti nel sistema SINTESI provvedendo a tale inserimento nel più breve tempo possibile.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale
Dr Silvio Borrello

10



Ministero della Salute
DGISAN

0014326-P-24/04/2012



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI
ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale (ex DGSAN)

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e della Provincia Autonoma di Trento
All'Assessorato all'Agricoltura della
Provincia Autonoma di Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi

OGGETTO: registrazione dei commercianti ed intermediari di fertilizzanti organici/ammendanti ai sensi della normativa sui sottoprodotti di origine animale.

Per richiamare gli obblighi sulla registrazione, previste dalla nuova normativa comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale (art. 23 del Reg. CE 1069/2009) e dalle raccomandazioni relative all'audit specifico FVO (19-28 maggio 2010), si chiede a Codesti Assessorati di verificare - a partire dall'elenco clienti degli impianti tecnici di produzione di fertilizzanti organici e ammendanti - i commercianti e gli intermediari da registrare.

Sono esclusi dall'obbligo di registrazione le attività di immissione sul mercato e distribuzione all'utente finale di fertilizzanti organici e ammendanti in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore a 50Kg.

Si prega di comunicare gli esiti delle verifiche, alla scrivente Direzione, entro il 30 giugno c.a.

Il Direttore Generale
Dott. Silvio Borzello

Ref. Tiziana Serraino
t.serraino@sanita.it
0659942816



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione
Ex Ufficio III

N.
Risposta al Foglio del
N.

Ministero della Salute
DGISAN
0050496-P-16/12/2013



Assessorati alla Sanità Regioni e P.A. di
Trento
Assessorato all'Agricoltura P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

E p.c. DG dello Sviluppo Rurale
MIPAAF
Fax: 0646654193

DGSAF

Associazioni di categoria del settore
fertilizzanti

OGGETTO: Nota 41164 del 11 ottobre 2013 revisione - FERTILIZZANTI ORGANICI e AMMENDANTI (FOA). Indicazioni operative ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 e delle linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 .

In considerazione di alcuni errori di formattazione riferibili ad elenchi con trattini e lettere nella nota di cui in oggetto, che potrebbero indurre a difformi interpretazioni, si trasmette di seguito la nota revisionata solo per tali aspetti.

Ad integrazione e a chiarimento di quanto stabilito all'art. 3, punto 3, all'art. 5 e all'art.13, punto 2 delle linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009, avente per oggetto "Fertilizzanti organici ed ammendanti (di seguito "FOA" o "concimi organici"(1)), ed in adempimento della normativa europea in materia di sottoprodotti di origine animale, si rammenta l'obbligatorietà per i seguenti requisiti:

- il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 lettera f) del Reg. (CE) 1069/2009 per i fabbricanti di fertilizzanti organici ed ammendanti;
- l'inserimento in uno specifico elenco (art. 13, punto 2.1, lettera b delle linee guida) per le seguenti aziende agricole, se utilizzano FOA contenenti almeno uno dei seguenti prodotti derivati: proteine animali trasformate (2), farine di carne ed ossa (categoria 2), proteine idrolizzate. Tale obbligo non sussiste qualora le proteine idrolizzate per uso fertilizzante siano quelle definite nell'allegato IV Capo II.A.a punto iv del Reg.(CE) 999/2001 e perciò idonee

all'alimentazione degli animali d'allevamento (*vedi NOTE punto (4)*) "proteine idrolizzate per l'alimentazione animale):

- a. aziende che detengono animali di allevamento (aziende registrate in banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica), o
 - b. aziende che sfruttano i propri terreni a scopo di pascolo degli animali, o
 - c. aziende che producono materie prime per mangimi (registrate ai sensi del reg. (CE) 183/2005);
- la registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009 per i commercianti ed intermediari di FOA contenenti almeno uno dei seguenti prodotti derivati: proteine animali trasformate, farine di carne ed ossa e proteine idrolizzate.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 delle linee guida gli operatori di cui sopra devono presentare la notifica accompagnata da una relazione strutturale e da una planimetria catastale o in scala 1:100 dei locali, ove si svolge l'attività, datata e sottoscritta dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante).

In aggiunta all'esenzione prevista all'art. 3, punto 3 delle linee guida, sono esclusi dalla registrazione di cui sopra gli operatori che commercializzano:

1. FOA costituiti esclusivamente dai seguenti prodotti derivati: stallatico trasformato (3), residui della digestione (digestato) e compost (5).
2. Concimi organo-minerali (6) la cui componente organica è costituita unicamente dai FOA di cui al punto precedente;
3. Concimi organo-minerali la cui composizione prevede una quota di azoto organico derivante anche da proteine animali trasformate, da farine di carne ed ossa, da proteine idrolizzate diverse da quelle dell'allegato IV Capo II.A.a. punto iv del Reg.(CE) 999/2001, inferiore o uguale al 4% associata alla presenza di componenti minerali non presenti negli elenchi previsti dall'art. 24 del Reg. (CE) 767/2009 (Catalogo materie prime per mangimi) e dall'art. 17 del Reg. (CE) 1831/2003 (Registro comunitario degli additivi per mangimi) e loro successive modifiche ed integrazioni.

NOTE:

(1) Come definiti nel Dlgs 75/2010, art. 2, comma 1, lettera p) ed elencati nell'allegato I, capitolo 5;

(2) Come definite (proteine animali trasformate) nel Reg. UE 142/2011, allegato I, punto 5, 6, 7 e le cui norme di trasformazione sono ulteriormente dettagliate nel medesimo regolamento nell'allegato X, capo II, sezione 1, lettera B;

- (3) Come definito (lo stallatico) nel Reg. CE 1069/2009, art. 3, punto 20) e le cui prescrizioni (relativamente allo stallatico trasformato) sono ulteriormente dettagliate nel regolamento UE 142/2011 nell'allegato XI, capo I, sezione 2;
- (4) Come definite nel regolamento UE 142/2011 all'Allegato I, punto 14 e ulteriormente dettagliate all'Allegato X, parte III, sezione 5, lettera a) e d) nonché definite nel regolamento CE 999/2001 all'Allegato I e ulteriormente dettagliate all'Allegato IV, Capitolo I e II;
- (5) Come definite nel regolamento UE 142/2011 all'Allegato I, punto 23 e ulteriormente dettagliate all'art. 10 ed all'allegato V.
- (6) Come definiti nel Dlgs 75/2010, art. 2, comma 1, lettera q) ed elencati nell'allegato I, capitolo 6.

IMMAGAZZINAGGIO

Nel caso di immagazzinaggio nell'azienda agricola di cui alle precedenti citazioni, i FOA sono conservati in uno spazio di immagazzinaggio idoneo a cui non hanno mai accesso gli animali d'allevamento.

ETICHETTATURA

Le confezioni, le etichette o l'imballaggio dei FOA contenenti proteine animali trasformate o farine di carne ed ossa, proteine idrolizzate, qualunque sia la classe di peso, devono riportare chiaramente e in modo leggibile:

- il Nome, l'indirizzo ed il Numero di riconoscimento dell'impianto di fabbricazione ai sensi dell'art. 24 lettera f) Reg. (CE) 1069/2009; nel caso in cui il "Fabbricante", come inteso dal D.lgs.75/2010, non corrisponda con la ragione sociale dell'impianto riconosciuto, si potrà mettere solo il Numero di riconoscimento.
- L'etichetta di cui al capo II, comma 2, lettera b, punto xi) ("*fertilizzanti organici e ammendanti: per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte*") è richiesta per la merce sfusa e per gli imballi di peso superiore ai 50 kg (big bag fino a 1000 kg e cisterne fino a 1000 litri di capacità). Tale dicitura non è richiesta per i FOA contenenti esclusivamente proteine idrolizzate, definite nell'allegato IV Capo II.A. punto iv del Reg.(CE) 999/2001 e perciò idonee all'alimentazione degli animali d'allevamento.
- Quando giacenti presso l'utilizzatore finale e sino al momento del loro uso, gli imballi devono essere integri e con etichette sempre leggibili.
- Sono fatte salve le altre prescrizioni di etichettatura cui al Decreto Legislativo 75/2010.

- Dalla data di emissione della presente nota è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento degli imballi di fertilizzanti la cui etichettatura è in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

COMPONENTE AUTORIZZATO (Allegato XI, capo II, sezione 1 punto 2 e 3 del Reg. UE 142/2011)

I FOA commercializzati non imballati (sfusi) o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore a 1000 kg o in cisterne fino a 1000 litri di capacità contenenti proteine animali trasformate e farine di carne ed ossa, devono essere miscelati con un componente selezionato dall'elenco di sostanze indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 (allegato XI, capo II, sezione 1, punto 3a) incluse eventuali altre componenti che non siano comprese tra gli ingredienti per mangimi previsti dalle norme Comunitarie. Il livello di inclusione minimo nel prodotto finale deve essere >30%. Dimensioni e forma del componente devono essere tali da consentirne l'identificazione ed il riconoscimento in caso di controllo. Per i FOA allo stato liquido, oltre ai componenti sopra elencati, si ritengono come sostanze idonee anche l'idrossido di calcio in soluzione acquosa o 1-1.5% di soda caustica in quantità sufficiente da determinare un pH di 9-10 nel prodotto finale; per le sospensioni di farina di pesce è idoneo anche il Blu di Duramina FCF 250% (diluito al 2.5% della soluzione standard) aggiungendo 10 ml di questa soluzione per ogni litro di sospensione di farina di pesce.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano alle farine di carne ed ossa, alle proteine animali trasformate quando destinate agli impianti riconosciuti ai sensi dell'art 24 lettera f) per la produzione di FOA.

Nota: per le proteine idrolizzate non idonee all'alimentazione di animali d'allevamento si è in attesa di un'interpretazione della Commissione Europea in merito all'obbligo dell'utilizzo del "Componente autorizzato".

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Durante il trasporto i FOA devono essere accompagnati lungo tutti i passaggi ad esclusione di quello dal dettagliante all'utente finale (come escluso dall'Allegato VIII, capo III, comma 1, lettera a) del Reg. UE 142/2011) che non sia operatore commerciale, dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. (UE) 142/2011. Ai sensi dell'art. 8 delle linee guida sui sottoprodotti, gli operatori possono utilizzare il documento commerciale semplificato.


INDICAZIONI PER AZIENDA AGRICOLA UTILIZZATRICE DI FERTILIZZANTI ORGANICI

Le aziende agricole che utilizzano fertilizzanti organici devono assicurare che gli animali da allevamento non abbiano accesso alle superfici su cui sono stati utilizzati fertilizzanti organici e ammendanti prima che siano passati 21 giorni dall'ultimo utilizzo. Trascorsi 21 giorni dalla data dell'ultimo utilizzo, il pascolo può essere permesso e l'erba o le altre colture erbacee usate come mangime per gli animali da allevamento può essere tagliata, salvo che l'autorità competente territoriale non ritenga che ci possa essere un rischio per la salute pubblica o animale. L'autorità può fissare un periodo più lungo di quello indicato durante il quale è proibito il pascolo per motivi di salute pubblica o animale.

La persona responsabile delle superfici su cui vengono applicati fertilizzanti organici e ammendanti e che sono accessibili agli animali da allevamento, deve tenere per almeno due anni registri su:

- a) la quantità di fertilizzanti organici e ammendanti utilizzati;
- b) le date e le località in cui sono stati applicati i fertilizzanti organici e ammendanti;
- c) le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono stati raccolti i prodotti destinati all'alimentazione animale.

Il Direttore Generale
Dr Silvio Borzello





18/10/2013 14:11 0

MINSALUTE

PAG 01/02

Ministero della Salute
DGISAN

2041401-P-10/10/2013

I.S.I.R. 7/2012/1



128216772



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA
DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Uff. III DGISAN

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
All'Assessorato all'Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi

Alle Associazioni di Categoria

Oggetto: Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002. Chiarimenti relativi all'art. 13 (fertilizzanti organici ed ammendanti), comma 2.2, lettera f) secondo trattino.

A seguito di quanto emerso dalla missione comunitaria dell'FVO in materia di fertilizzanti organici, è stata effettuata una verifica delle linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 con il gruppo di lavoro interregionale, ed è stata rilevata un'incongruenza fra quanto contenuto nel regolamento comunitario d'implementazione e quanto riportato nelle stesse linee guida.

Infatti, dalla lettura dell'Allegato XI, capo II, sezione 1, punto 4, lettera b) del Reg. (UE) 142/2011, si evince che l'Autorità Competente (AC) può esonerare gli operatori del settore fertilizzanti dall'obbligo di aggiunta del componente inappetente nei big bag. Tuttavia, tale opzione potrebbe essere esercitata dall'AC soltanto in presenza delle risultanze di una valutazione del rischio per l'ambito nazionale che dimostrasse l'esistenza di una "bassa" probabilità che tali grosse confezioni possano essere utilizzate in aziende agricole zootecniche o su terreni cui hanno accesso animali d'allevamento.

Poiché per l'ambito nazionale tale ipotesi risulta remota, si comunica di non applicare il secondo trattino della lettera f), comma 2.2, dell'art. 13 delle linee guida (l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed e) non è richiesto per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg. ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso,

10/10/2013 14:11 B

MINSALUTE

PAG 02/02



0

sulla confezione sta riportata la dizione "non destinati all'applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento), in quanto in contrasto con l'Allegato XI, capo II, sezione 1, punto 4, lettera b) del Reg. (UE) 142/2011 (le prescrizioni di cui al punto 2 non sono applicabili ai fertilizzanti organici e agli ammendanti in grandi sacchi (big bag) con un peso massimo di 1 000 kg, sul cui imballaggio è indicato che i fertilizzanti organici non sono destinati a terreni a cui possono accedere animali d'allevamento, purché l'autorità competente dello Stato membro in cui il fertilizzante organico o l'ammendante è applicato sul terreno abbia autorizzato l'impiego di tali big bag in base ad una valutazione della probabilità di una potenziale deviazione dei materiali ad aziende che allevano animali o a un terreno a cui hanno accesso gli animali d'allevamento).

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvio Borrelli



Ministero della Salute

DGISAN

0036874-P-06/11/2012

I.S.I.r.6/2012/1



112976798

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI
ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale (ex DGSAN)

TRASMISSIONE VIA FAX

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
All'Assessorato all'Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi

Oggetto: marcatura di taluni prodotti derivati con trieptanoato di glicerina (GHT) ai sensi del regolamento (UE) 142/2011. Risultati della fase di monitoraggio del metodo di analisi.

Si segnala che i risultati del monitoraggio, eseguito in fase di validazione del metodo di ricerca del marcatore GHT presso il centro di riferimento per l'alimentazione animale dell'IZS del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta, hanno presentato valori al di sotto del limite di legge per il 50% dei campioni esaminati (8 campioni su 17).

Secondo il Regolamento (UE) 142/2011, per essere conformi, i campioni devono avere una quantità di GHT nel grasso superiore a 250 mg/kg. Otto campioni su diciassette hanno mostrato valori inferiori, talvolta decisamente molto bassi.

Alla luce di quanto premesso, si pregano codesti Assessorati di invitare i Servizi Veterinari territoriali a vigilare sul corretto dosaggio del marcatore in oggetto.

REGIONE UMBRIA			
Ufficio Regionale per la Tutela della Sanità e della Sicurezza Alimentare			
Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale			
Tipologia	Provenienza	Destinazione	Valore
Data di arrivo		- 7 NOV. 2012	
			

Il Direttore Generale
Dr. Silvia Borrelli



Ref. Tiziana Serraino

Tel. 0659942816

Email. t.serraino@sanita.it

MS

REGIONE UMBRIA - Giunta regionale -

Prot. Entrata del 07/11/2012

nr. 0164019

Classifica: XVII.17



Ministero della Salute

DGSAN

0040483-P-20/12/2011

REGIONE LAZIO	
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale	
22 DIC. 2011	
N° PROTOCOLLO	CLASSIFICAZIONE
226617	08/10



08/10

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI
ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale (ex DGSAN)

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
All'Assessorato all'Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi

Marco
23/12/11

Oggetto: trasformazione dello stallatico con metodi alternativi

Il Regolamento (UE) 142/2011 prevede la possibilità di impiegare parametri di trasformazione dello stallatico diversi da quelli previsti all'Allegato XI, capo I, sezione 2, lettera b).

L'utilizzo di tali parametri alternativi è soggetto alla preventiva autorizzazione del Ministero della Salute. A tal fine, gli operatori interessati dovranno presentare formale richiesta all'Ufficio III della scrivente Direzione, per il tramite di codesti Assessorati.

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegato un documento che dimostri che i parametri utilizzati riducono al minimo i rischi biologici. A tal riguardo, la validità del metodo deve essere dimostrata seguendo le indicazioni previste all'Allegato XI, capo I, sezione 2, lettera c) punti i), ii), iii), iv) e v) del reg. UE 142/2011.

Si informa, inoltre, che ai sensi dell'Allegato XI, capo I, sezione 2, lettera a), lo stallatico trasformato deve provenire da un impianto di fabbricazione di prodotti derivati per usi all'esterno della catena dei mangimi, da un impianto di produzione di biogas o di compostaggio oppure da un impianto di fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borriello

Referente:
Tiziana Serraino
Tel. +39.0659942816
Email: t.serraino@sanita.it



Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione (Uff. III DGISAN)

Ministero della Salute

DGISAN

0000175-P-03/01/2013

I.S.I.r. 7/2012/1



115521683

1. DGISAN/ /P/

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE			
Direz. Salute, Ossigeno, Sostanze e Sicurezza della Conoscenza			
Presidente	Gabinetto	Assessorato	Direzione
Data di arrivo			Visto
- 4 GEN. 2013			
Ambito Coord.	Servizio		
Copia a			

Agli Assessorati alla Sanità delle
Regioni e P.A. di Trento
All'Assessorato all'Agricoltura della P.A. di
Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi

E p.c.
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Direzione Generale dello sviluppo rurale
Fax 0646656277

REGIONE UMBRIA - Giunta regionale -

Prot. Entrata del 07/01/2013

nr. 0001622

Classifica: XVII.16

Associazioni di Categoria settore Fertilizzanti
Loro Sedi



TRASMISSIONE IN FAX

OGGETTO: definizione e immissione in commercio di stallatico e stallatico trasformato ai sensi dei regolamenti europei sui sottoprodotti di origine animale.

Relativamente ai numerosi quesiti posti allo scrivente in merito al sottoprodotto "stallatico" (materiale di categoria 2) si chiarisce, ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009, che, per tale prodotto, vale la definizione presente nell'art. 3, punto 20) che lo identifica con *gli escrementi e/o urina di animali d'allevamento con o senza lettiera*. In tale definizione rientra anche il termine "pollina" che troviamo nell'elenco dei concimi organici NP del decreto legislativo n.75/2010.

Se lo stallatico subisce un trattamento previsto all'allegato XI, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) 142/2011 acquisisce la definizione di "stallatico trasformato". Tale trattamento può avvenire solo in impianti riconosciuti (impianto di biogas, compostaggio o di fabbricazione di fertilizzanti) o registrati (impianto di fabbricazione di prodotti derivati fuori dalla catena dei mangimi).


Se lo stallatico è sottoposto ad un processo diverso da quello appena citato non può ottenere la definizione di "stallatico trasformato", ma resta semplicemente "stallatico".

Lo "stallatico" può essere spedito da una azienda agricola produttrice (punto di partenza nella catena di fabbricazione di cui all'art. 4 del reg. CE 1069/2009):

1. ad un'azienda agricola utilizzatrice (con la possibilità di essere applicato sul terreno senza trasformazioni preliminari se l'autorità competente ritenga che non presenti rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi), secondo le norme che disciplinano l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;
2. ad un impianto di fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti riconosciuto ai sensi dell'art. 24 del reg. (CE) 1069/2009;
3. per finalità di smaltimento o di altri utilizzi previsti all'art. 13 del reg. (CE) 1069/2009.

Qualora l'azienda agricola produttrice volesse immettere sul mercato il sottoprodotto "stallatico" come un impianto di fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti, deve riconoscersi ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 1069/2009 e rispettare i requisiti previsti per l'immissione sul mercato di cui all'art. 32 del regolamento citato.

Il Direttore Generale
Dott. Silvio Borrelli



Ref. Tiziana Serraino
t.serraino@sanita.it
tel. 06.5994.2816



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
Nutrizione	
SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Ex Ufficio III	
Data di arrivo	
Data registraz.	16 APR. 2014
Préc. N.	167820
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.7uo.02.7	

TRASMISSIONE VIA FAX

Ministero della Salute
DGISAN
0015293-P-16/04/2014



Assessorati alla Sanità Regioni e P.A. di Trento

Assessorato all'Agricoltura P.A. di Bolzano

Associazioni di categoria settore fertilizzanti

E p.c.

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
MIPAAF- Fax: 0646654193

DGSAF

OGGETTO: utilizzo del Documento di Trasporto (DDT) integrato con le informazioni di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, lettera f) del Regolamento (UE) 142/2011 per il trasporto di fertilizzanti organici ed ammendanti all'interno del territorio nazionale.

Con riferimento alla circolare 50496 del 16 dicembre 2013 si informa che per la commercializzazione all'interno del territorio nazionale dei fertilizzanti organici ed ammendanti contenenti sottoprodotti di origine animale (SOA), è consentito l'utilizzo delle informazioni di cui al documento commerciale semplificato (Allegato 3 delle linee guida nazionali per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009, approvate il 7 febbraio 2013), integrate nel Documento di Trasporto (DDT).

Tali informazioni, richiamate anche dall'allegato VIII, capo III, punto 6, lettera f) del Regolamento (UE) 142/2011, sono di seguito elencate:


1. data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
2. descrizione dei materiali, tra cui l'identificazione dei materiali in base a una delle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (CE) 1069/2009 quando il fertilizzante è costituito da un solo tipo di SOA; nel caso di prodotti contenenti materiali di entrambe le categorie (2 e 3) è consentita la descrizione generica "multi-materiale di cat. 2 e 3";
3. quantità del materiale, in volume, peso o numeri di pacchi;
4. nome e indirizzo dello speditore dei materiali e, se del caso, il suo numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del Regolamento (CE) 1069/2009;
5. nome e indirizzo del trasportatore dei materiali e, se del caso, il suo numero di registrazione rilasciato a norma del Regolamento (CE) 1069/2009;

6. nome e indirizzo del destinatario e, se del caso, il suo numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del Regolamento (CE) 1069/2009;
7. luogo di origine del materiale da cui è stato spedito e luogo di destinazione e, se del caso, il numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del Regolamento (CE) 1069/2009;
8. metodo di trattamento (All. IV del Reg. (UE) 142/2011) laddove applicabile e pertinente.

Sono fatti salvi gli altri obblighi previsti al capo III, dell'allegato VIII del Regolamento (UE) 142/2011 ovvero:

1. il documento commerciale/DDT deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie;
2. l'originale del documento commerciale/DDT deve essere compilato e firmato dal responsabile;
3. i relativi documenti commerciali/DDT sono conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti.

Il Direttore Generale
Dott. Silvio Borrello




Tiziana Serraino
e-mail: t.serraino@sanita.it
tel: 06.5994.2816

Loredana Iuliano
e-mail: l.iuliano@sanita.it
tel. 0659942409



Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
 Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (Uff. III)

Proposta al Titolo del

DIR. SALUTE FORTINERI
 Ministero della Salute
 DGISAN

0029562-P-10/07/2013

I.5.i.r.7/2012/1



COPIA

Assessorato alla Sanità delle Regioni e PA di Trento
 Assessorato all'Agricoltura della PA di Bolzano
 Loro sedi

ISPRA
 Fax 0650072916

E p.c. DGSAF
 Sede

TRASMISSIONE VIA FAX

Oggetto: indicazioni operative per l'autorizzazione dei CARNAI ai sensi dei regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011

Con la presente si intendono fornire delle indicazioni operative relative alla modalità di utilizzo di corpi interi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio (art. 8, lettera b, punto ii del Reg. CE 1069/2009), attraverso la collocazione degli stessi in stazioni di alimentazione (carnai). Considerato i riflessi che tali aspetti rivestono oltre che in materia sanitaria anche in materia di conservazione delle specie e più in generale di tutela dell'ambiente, è necessario che le Regioni e le Province Autonome acquisiscano dall'ex-Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, confluito oggi in ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), la valutazione dell'effettivo miglioramento per la conservazione della specie necrofaga fruitrice della stazione di alimentazione.

I servizi veterinari delle ASL sono l'autorità competente per il controllo che provvederà a rilasciare l'autorizzazione al carnaio. All'autorizzazione seguirà una specifica registrazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, inserendo il centro di alimentazione nella sezione X del sistema SINTESI.

Al fine di rendere omogenee le definizioni, si intende per:

- autorità competente per il controllo:** l'ASL competente per territorio per le problematiche sanitarie relative all'applicazione del Reg. (CE) 1069/2009;
- luogo di origine dei corpi interi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio:** l'allevamento da cui provengono le carcasse ovvero, se del caso, i luoghi di ritrovamento dei ruminanti selvatici;
- stazione di alimentazione o carnaio:** area individuata, perimetrata ed allestita, destinata ad alimentare le specie di uccelli necrofagi protette di cui al successivo elenco;
- alimentazione in deroga:** l'alimentazione delle specie di uccelli necrofagi, di cui al successivo elenco, con corpi interi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio;

- e) **Gestore o responsabile del carnaio:** soggetto titolare dell'autorizzazione e responsabile della corretta gestione della stazione di alimentazione.

Elenco delle specie di uccelli necrofagi per i quali può essere allestita una stazione di alimentazione (allegato VI, capo II, sezione 2 del Reg. (UE) 142/2011):

- gipeto (*Gypaetus barbatus*)
- avvoltoio monaco (*Aegypius monachus*)
- capovaccaio (*Neophron percnopterus*)
- grifone (*Gyps fulvus*)
- aquila reale (*Aquila chrysaetos*)
- nibbio bruno (*Milvus migrans*)
- nibbio reale (*Milvus milvus*)

Autorizzazione per il carnaio

L'autorità competente autorizza l'alimentazione in deroga su domanda del soggetto interessato (gestore o responsabile), che avrà stabilito che la copertura del fabbisogno alimentare di dette specie non è sufficientemente garantita.

La validità dell'autorizzazione cesserà nel momento in cui verrà comunicato che vengono meno le cause che l'hanno richiesta.

Un modello di richiesta autorizzazione dovrà essere disponibile presso la ASL e dovrà prevedere almeno:

- nome e indirizzo del gestore o responsabile del carnaio;
- localizzazione geografica del carnaio;
- specie necrofaghe che si intende alimentare;
- informazioni sul percorso utilizzato per trasportare la carcassa dall'allevamento al luogo di alimentazione;
- la stima delle quantità di carcasse/anno necessarie per ripristinare la situazione originale di disponibilità di cibo per le specie di uccelli necrofagi protette.

L'autorizzazione concessa dall'autorità competente dovrà:

- a) far riferimento alla specie di uccelli necrofagi interessati;
- b) descrivere nei dettagli l'area geografica dove si svolge l'alimentazione;
- c) essere immediatamente sospesa in caso di:
 - rischio sospettato o confermato di propagazione delle TSE fino a quando tale rischio possa essere escluso; oppure
 - non conformità con una delle regole previste nel regolamento (UE) 142/2011;
- e) essere revocata in caso di riscontro che il quantitativo di sottoprodotti disponibile presso il carnaio non venga utilizzato.

Requisiti per l'autorizzazione del luogo di origine:

I proprietari dei corpi degli animali morti, che intendono fornire gli stessi per l'alimentazione delle specie di uccelli necrofagi protetti, devono presentare richiesta all'autorità competente per il controllo (ASL)

L'allevamento autorizzato deve detenere un registro che riporti almeno l'identificazione, la data dell'invio e il peso degli animali morti che sono utilizzati per l'alimentazione degli uccelli necrofagi. Tale registro dovrà essere a disposizione dell'autorità competente in ogni momento e per 2 anni dall'ultimo invio. In alternativa tali informazioni possono essere riportate sul registro di stalla.

In attesa del trasporto al carnaio, la carcassa dovrà essere conservata in maniera tale da evitare rischi per la salute pubblica e animale.

L'autorità competente per il controllo, in fase istruttoria, per il rilascio dell'autorizzazione al luogo di origine, dovrà verificare i seguenti requisiti:

- a) che il luogo non sia distante dal luogo di alimentazione più di 60 km;
- b) che l'allevamento di provenienza sia ufficialmente indenne da tubercolosi.
- c) che il luogo di origine e di alimentazione siano situati all'interno del territorio amministrativo della stessa ASL (nell'ambito dei 60 km, qualora il luogo di origine e di alimentazione siano situati in ASL differenti, si rende necessaria un'autorizzazione congiunta);
- d) che il luogo di origine non sia oggetto di misure sanitarie restrittive per malattie infettive.

Requisiti per l'autorizzazione del luogo di alimentazione:

Il soggetto titolare dell'autorizzazione della stazione di alimentazione dovrà:

- a) individuare un'area dedicata all'alimentazione degli animali della specie da conservare, chiusa mediante recinzioni o altri mezzi, che corrisponda alle abitudini naturali di alimentazione di tali specie;
- b) garantire che le carcasse di bovini e dei corpi di ovini e caprini morti, destinati all'alimentazione in deroga, siano sottoposti, se previsto, a test rapido, prima dell'uso, con un risultato negativo nell'ambito del programma di sorveglianza delle TSE, applicato a norma del regolamento (CE) 999/2001;
- c) detenere un registro aggiornato contenente almeno il numero, la specie, l'identificativo, il peso stimato e l'origine dei corpi degli animali morti utilizzati per l'alimentazione in deroga, la data dell'alimentazione e quella del ritiro dei resti non consumati, il luogo dove essa è avvenuta ed i risultati delle analisi per le TSE, qualora previste.
- d) Conservare, per 2 anni unitamente al registro, una copia del documento commerciale di trasporto.

Il luogo di alimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere situato lontano da insediamenti abitativi e/o residenziali e posizionato in modo da non contaminare le acque superficiali o profonde;
- b) essere recintato con altezza minima 2 metri ed interrato per almeno 50cm con una tipologia di rete che impedisca qualunque accesso, anche per arrampicata, alle specie terrestri, soprattutto carnivori. La recinzione deve consentire agli uccelli necrofagi di posarsi e successivamente di riprendere il volo (preferibile una superficie inclinata o convessa);
- c) avere un solo accesso per il rifornimento alimentare;
- d) il luogo dove vengono deposti il corpo degli animali morti deve essere delimitato e costruito in maniera tale da facilitare il recupero di eventuali resti;
- e) altri requisiti possono essere di volta in volta fissati con delibera regionale.

Il trasporto degli animali morti

Il trasporto deve essere effettuato evitando rischi per gli animali, l'ambiente e l'uomo.

Il trasporto dei corpi degli animali morti deve avvenire nel rispetto dell'allegato VIII, capo I, sezione 1 ed essere accompagnato da documento commerciale che sarà trattenuto dal soggetto titolare dell'autorizzazione della stazione di alimentazione. Per animali di piccola e media taglia è applicabile l'art. 5 comma 11 delle U.g. al Reg. (CE) 1069/2009.

Dopo il trasporto e prima del trasporto successivo, il veicolo autorizzato deve essere lavato e disinfettato e a tal fine dovrà essere conservata agli atti della ditta che gestisce il trasporto la relativa documentazione.

Se sullo stesso mezzo di trasporto vengono caricati i corpi di animali morti che provengono da diversi luoghi di origine, l'autorità competente dovrà indicare sull'autorizzazione le misure per evitare rischi al bestiame allevato ed alle persone che partecipano alle operazioni di carico.

Trattamento dei resti alimentari asportati dal luogo di alimentazione


I resti alimentari che vengono rimossi dal luogo di alimentazione, quando questi non sono ritenuti più idonei per l'alimentazione delle specie in elenco o per motivi di igiene sanitaria o ambientale, devono essere raccolti e sotterrati all'interno dell'area del carnaio o smaltiti conformemente all'art. 12 del Reg. (CE) 1069/2009.

Controlli

L'autorità sanitaria competente verificherà la correttezza delle procedure tramite ispezioni e controlli nei luoghi di origine e nei luoghi di alimentazione. Le attività di ispezione e controllo dovranno essere documentate attraverso la redazione di apposito verbale.

Poiché è fatto divieto di utilizzare animali morti per malattie diffuse, è necessario ricevere informazioni sulla causa di morte dell'animale destinato al carnaio (certificato del veterinario aziendale), facendo particolare attenzione a possibili sintomi clinici anamnestici o riscontri che possano far sospettare una malattia diffusiva. Si ricorda a riguardo che diversi patogeni possono trasmettersi tra mammiferi (ruminanti in particolare) e uccelli (rapaci in particolare), tra cui *M. avium subs avium*, *Chlamydo philo psittaci*, *Salmonelle spp.*, *Bacillus anthracis.*, *Campylobacter*.

Il Direttore Generale
(Dr. Silvio Borrelli)





Ministero della Salute

EX DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
ex DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale
ex DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio VII - Alimentazione Animale

FAX



**Alle Regioni e P. A.
Alle Associazioni di Categoria
Loro Sedi**

Oggetto: Regolamento (UE) 142/2011: Nota applicativa dell'allegato X, capo II, sezione 4 (materie prime per mangimi)

I sottoprodotti di origine animale ottenuti da latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati del latte e appartenenti alla categoria 3, così come definiti all'articolo 10, lettera e) "Sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano", lettera f) "Prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali", lettera h) "Latte crudo e colostro derivante da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali", del Regolamento (CE) 1069/2009, possono essere forniti ed utilizzati come materie prime per mangimi.

A norma del Regolamento (CE) 1069/2009 tali sottoprodotti devono essere sottoposti, presso un impianto di trasformazione, riconosciuto ai sensi dell'art. 24 dello stesso Regolamento, ad un trattamento di sterilizzazione o UHT o HTST, secondo le indicazioni dell'allegato X, capo II sezione 4, parte I del Reg. (UE) 142/2011.

In deroga, il Regolamento (UE) 142/2011 all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II, ammette l'utilizzo, per l'alimentazione animale, di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte (di seguito "Prodotti"), ai quali si applica la definizione di materiale di categoria 3, di cui all'articolo 10, lettere e), f), h) del Reg. (CE) 1069/2009 che non sono stati trasformati in conformità con il disposto dell'allegato X, capo II, sezione 4, parte I, del Reg. (UE) 142/2011.

Tali "Prodotti" possono essere pertanto direttamente utilizzati per l'alimentazione degli animali, conformemente alle disposizioni di cui all'Allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011, secondo la seguente tabella:

<p>"Prodotti" TIPOLOGIA 1</p>	<p>Allegato X, capo II, sez. 4, parte II comma 3 lett. a)</p>	<p>"Prodotti" ottenuti da latte crudo o trattato termicamente ai sensi del Reg 853/2004, allegato III, sez. IX, capo II, punto II.1 a) o b), sottoposti almeno a: i) - trattamento UHT;</p>
-----------------------------------	---	---

		ii) – sterilizzazione ($F_c \geq 3$ o 115°C per 15' o equivalente; iii) – pastorizzazione o sterilizzazione (diversa da quella di cui al punto ii), seguita da: <ul style="list-style-type: none"> • Essiccazione, oppure • Acidificazione ($\text{pH} < 6$ per almeno 1h)
“Prodotti” TIPOLOGIA 2	Allegato X, capo II, sez. 4, parte II, comma 3, lett. b) i)	“Prodotti” ottenuti da latte trattato termicamente ai sensi del Reg 853/2004, allegato III, sez. IX, capo II, punto II.1 a) - siero ottenuto da prodotti a base di latte non trattati termicamente, raccolto da almeno 16 h dopo la cagliata e con $\text{pH} < 6$ prima dell'invio all'allevamento
“Prodotti” TIPOLOGIA 3	Allegato X, capo II, sez. 4, parte II, comma 3, lett. b) ii)	“Prodotti” crudi o non trattati termicamente (o trattati diversamente dalle tipologie 1 e 2)

Le condizioni per l'utilizzo variano in funzione del trattamento effettuato presso lo stabilimento di produzione.

Per l'impiego di “Prodotti” di Tipologia 2 e 3, viene richiesta una restrizione del numero delle aziende autorizzate ad utilizzare tali prodotti e “La valutazione del rischio per gli scenari più ottimisti e più pessimisti, realizzata nella fase di elaborazione dei piani di emergenza per le malattie epizootiche, in particolare l'afta epizootica”. In aggiunta, sono previste delle restrizioni nella movimentazione degli animali alimentati con “Prodotti” di Tipologia 3.

Considerata l'attuale situazione epidemiologica di indennità nei confronti dell'afta epizootica, per consentire l'utilizzo dei prodotti previsti all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011, le disposizioni della presente circolare sono ritenute adeguate per ridurre al minimo il pericolo di diffusione di gravi malattie trasmissibili.

I “Prodotti”, di cui all'Allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011 possono essere impiegati a condizione che lo stabilimento di origine garantisca la loro tracciabilità.

Gli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 o registrati a norma del Reg. (CE) 852/2004, per la lavorazione e/o trasformazione del latte (di seguito “Impianto”), che conferiscono i “Prodotti” come materia prima per mangimi, devono essere anche registrati ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) 183/2005.

Il Regolamento (CE) 1069/2009 ed il relativo Regolamento di applicazione - Reg. (UE) 142/2011- non si applicano al latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati utilizzati nell'azienda di origine (caseifici aziendali).

I materiali di categoria 3, definiti all'articolo 10), lettera e) del Reg. (CE) 1069/2009, composti da fanghi di centrifugazione o di separazione, sono sottoposti ad un trattamento termico ad una temperatura minima di 70°C per 60 minuti o ad una temperatura minima di 80°C per 30 minuti prima di essere immessi sul mercato come mangimi per animali d'allevamento.

1) RACCOLTA, TRASPORTO E IDENTIFICAZIONE

I prodotti devono essere raccolti, trasportati ed identificati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VIII del Regolamento (UE) 142/2011. Nell'impianto i sottoprodotti dovranno essere conservati, in funzione della loro natura, in un'area dedicata dello stabilimento ovvero in un'apposita cella frigorifera, all'uopo individuata ed identificata. I prodotti potranno essere conservati confezionati o allo stato sfuso, ma dovrà essere stabilita una procedura che ne garantisca la tracciabilità, definendo contestualmente il criterio di identificazione dei lotti di produzione/fornitura.

Solamente i "Prodotti" di tipologia 1 possono essere immagazzinati, per il deposito temporaneo in attesa di essere destinati ad un allevamento o un mangimificio, presso un impianto apposito riconosciuto art. 24 lettera i) ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 e registrato ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, oppure possono essere conferiti direttamente ad un mangimificio.

I "Prodotti" di tipologia 2 e 3 devono invece essere conferiti direttamente dall'impianto, all'allevamento autorizzato all'impiego.

Durante il trasporto verso un allevamento utilizzatore, possono essere miscelati solo i prodotti di quegli impianti che sono stati autorizzati al conferimento a tale allevamento.

In ogni caso i "Prodotti" vanno trasportati ed immagazzinati fino al loro utilizzo in condizioni idonee, in rapporto al tipo di prodotto, al fine di evitare ogni possibile alterazione e rischio per la salute animale.

I "Prodotti", durante o al termine dell'immagazzinamento, per essere destinati alla alimentazione animale, devono rispettare i criteri microbiologici fissati all'allegato X, capo I del Reg. (UE) 142/2011.

I "Prodotti" destinati ad allevamenti per l'alimentazione animale, possono, secondo la deroga di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011, essere consegnati direttamente, dall' "Impianto" agli allevamenti utilizzatori, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché mantengano le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto.

Il documento commerciale per il trasporto deve indicare la tipologia dei prodotti secondo la tabella sopra riportata.

L'operatore che trasporta i "Prodotti" deve garantirne la tracciabilità dallo stabilimento di produzione all'azienda o impianto di destinazione (registro della partite e documento commerciale).

2) DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL REG. 853/2004 E REGISTRATI 852/2004 CHE INTENDONO INVIARE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE I PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO X CAPO II SEZIONE 4, PARTE II DEL REG. 142/2011.

Gli "Impianti" che intendono inviare all'alimentazione animale i prodotti di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011, devono comunicare alla ASL competente le seguenti informazioni:

- le caratteristiche dei "Prodotti" (in base al trattamento termico cui i prodotti sono stati sottoposti);
- il nominativo, l'indirizzo, il numero di codice aziendale e gli estremi del nulla osta (rilasciato dalla ASL competente) degli allevamenti a cui vengono conferiti tali prodotti o, solo nel caso di "Prodotti" di Tipologia 1, dell'eventuale impianto di magazzino o mangimificio di destinazione.

Il Servizio Veterinario della ASL competente detiene l'elenco dei produttori conferenti e delle aziende destinatarie dei "Prodotti".

Le Regioni e le Province Autonome detengono gli elenchi di cui sopra ed i relativi aggiornamenti.

TRACCIABILITA'

Il produttore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei "Prodotti", comunicando al Servizio Veterinario della ASL competente ogni variazione nella destinazione degli stessi rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione di cui sopra.

I produttori dovranno adeguare il loro piano di autocontrollo predisponendo una specifica procedura per la gestione dei "Prodotti".

Il produttore deve tenere le registrazioni relative alle spedizioni dei "Prodotti" utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 22 del Reg. (CE) 1069/2009 (allegato VIII, capo IV del Reg. Ue 142/2011). Le registrazioni dovranno essere effettuate entro 72 ore dalla spedizione.

Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso il produttore per almeno 2 anni.

3) DISPOSIZIONI PER GLI ALLEVAMENTI CHE UTILIZZANO PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE I "PRODOTTI" di cui all'allegato X capo II, Sezione 4, parte II del Reg. UE 142/2011

NULLA OSTA'

Gli allevamenti che ricevono direttamente dall' "Impianto", i "Prodotti" di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II, del Reg. UE 142/2011, per l'alimentazione degli animali allevati, devono richiedere il nulla osta al Servizio veterinario competente per territorio.

A tal fine devono:

- 1) essere iscritti nell'anagrafe nazionale degli allevamenti;
- 2) essere georeferenziati.

Inoltre, gli allevamenti che intendono utilizzare i "Prodotti" di Tipologia 2 e 3, devono:

- a) essere situati nel territorio della Provincia in cui ha sede lo stabilimento che fornisce i "Prodotti" o nella Provincia confinante. Le singole Regioni a seguito di una attenta valutazione del rischio per afta epizootica, possono riconsiderare il numero degli allevamenti e gli ambiti territoriali, all'interno della regione stessa o di regioni limitrofe, previo consenso delle Regioni medesime, per l'invio e l'utilizzo dei prodotti di cui sopra destinati alla alimentazione animale.
- b) disporre di un adeguato sistema per l'eventuale conservazione e l'utilizzo di tali "Prodotti";
- c) destinare tali "Prodotti" esclusivamente per l'alimentazione degli animali presenti nell'allevamento cui sono inviati.

Gli allevamenti che intendono utilizzare i "Prodotti" di tipologia 3 devono, in aggiunta, trasferire tutti gli animali allevati sensibili all'afta epizootica:

- i) direttamente al macello all'interno del territorio nazionale, oppure
- ii) ad un'altra azienda, dalla quale gli animali andranno trasferiti direttamente al macello, oppure
- iii) ad un'altra azienda che non utilizza per l'alimentazione degli animali i "Prodotti" di tipologia 3. Gli animali esposti al rischio di contrarre l'afta epizootica possono lasciare quest'ultima azienda dopo una pausa di 21 giorni dall'introduzione di tali animali.

Nella richiesta di nulla osta da presentare all'ASL competente per territorio, il proprietario dell'allevamento deve indicare:

- a) le caratteristiche dei “Prodotti”, di cui all’allegato X, capo II, Sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011 (in funzione del trattamento subito), che si intendono utilizzare per l’alimentazione animale;
- b) il/i fornitore/i dei “prodotti” (ragione sociale, sede e n° di registrazione/riconoscimento dello stabilimento);
- c) la modalità di conferimento dei “Prodotti”: chi effettua il trasporto, frequenza, quantità;
- d) la modalità di eliminazione dei “Prodotti” che eventualmente non vengono impiegati;
- e) le condizioni di utilizzo del prodotto (specie e categoria di animali cui i “Prodotti” sono destinati, eventuale conservazione dei “Prodotti” prima del loro impiego).

Il legale rappresentante dell’allevamento è tenuto a comunicare formalmente al Servizio Veterinario qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla domanda di registrazione.

La ASL competente per territorio rilascia il nulla osta previa ispezione dell’allevamento.

Nel caso in cui un allevamento intenda rifornirsi da uno stabilimento situato nel territorio di una Provincia confinante, la ASL competente per territorio dell’allevamento rilascia il nulla osta sentito il Servizio Veterinario dell’ASL della Provincia confinante.

In ogni caso il nulla osta deve riportare in modo chiaro la tipologia di prodotti che l’azienda intende utilizzare per l’alimentazione degli animali, specificando gli estremi degli allegati al Reg. (UE) 142/2011 (Tipologia 1, 2 o 3) a cui i prodotti medesimi fanno riferimento.

TRACCIABILITA'

L'allevatore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei “Prodotti”, comunicando al Servizio Veterinario della ASL competente ogni variazione nella fornitura degli stessi, rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di nulla osta.

L'allevatore deve tenere le registrazioni relative al ricevimento dei “Prodotti”, utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 22 del Reg. (CE) 1069/2009. Le registrazioni delle partite dovranno essere effettuate entro 72 ore dal ricevimento.

Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso l'utilizzatore finale per almeno 2 anni.


IL DIRETTORE GENERALE DGSAN

Dott. Silvio Borrelli



IL DIRETTORE GENERALE DGSA

Dott.ssa Gaetana Ferri



Referenti:

Tiziana Serraino

t.serraino@sanita.it; 0659942816

Marco Collu

m.collu@sanita.it; 0659946182



FAC-SIMILE
ALLEGATO 1Al Servizio Veterinario Area ____
dell'ASL _____

OGGETTO: COMUNICAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI LATTE O PRODOTTI DERIVATI AD ALLEVAMENTI, DA PARTE DI IMPIANTO RICONOSCIUTO AI SENSI DEL REG. CE/853/2004 O REGISTRATO AI SENSI DEL REG. CE/852/2004 (AI SENSI DELL'ALLEGATO X, CAPO II, SEZIONE 4, PARTE II DEL REG. (UE) 142/2011)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della Ditta _____
con sede legale nel Comune di _____
Via _____ n. _____

COMUNICA

che il proprio impianto sito nel Comune di _____
Via _____ n. _____, già registrato ai sensi
del Reg. CE/852/2004 o riconosciuto CE/853/2004 ed in possesso del numero di
riconoscimento _____ fornisce come materie prime per mangimi il/i seguente/i
prodotto/i, così come definito/i dal Reg.(UE) 142/2011 e dalla nota ministeriale applicativa:

1. PRODOTTI TIPOLOGIA 1 _____

2. PRODOTTI TIPOLOGIA 2 _____

3. PRODOTTI TIPOLOGIA 3 _____

Dichiara che il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono destinato/i alla/e azienda/e indicate nell'allegato 1/A, parte integrante della presente comunicazione.

Si impegna a comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla presente comunicazione.

DICHIARA infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente comunicazione.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 1/A

ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DELLA DITTA

Elenco aziende/impianti destinatari dei prodotti (Tipologia 1, Tipologia 2 e Tipologia 3)

Tipo prodotto	Ragione sociale	Via/loc.	Comune	Prov.	Cod. az./n. identificazione (*)	Nulla Osta rilasciato da	Nulla Osta rilasciato il

(*) mangimfici o impianti di magazzino (solo per Tipologia 1)

FAC-SIMILE
ALLEGATO 2Al Servizio Veterinario Area ____
dell'ASL _____OGGETTO: RICHIESTA DI NULLA OSTA PER L'UTILIZZO DI LATTE E PRODOTTI
DERIVATI DA PARTE DI AZIENDA ZOOTECNICA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011, ALLEGATO X, CAPO II, SEZIONE 4,
PARTE II.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

della AZIENDA ZOOTECNICA _____

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ n. _____

CHIEDE

per il proprio allevamento sito nel Comune di _____

Via _____ n. _____, codice aziendale _____

il nulla osta in qualità di azienda zootecnica utilizzatrice per esclusivo autoconsumo del/i
seguente/i prodotto/i, così come definito/i dal Reg.(UE) 142/2011 (allegato X, capo II, sezione
4, parte II) e dalla nota ministeriale applicativa:

1. PRODOTTI TIPOLOGIA 1 (PUNTO 3.a) _____

2. PRODOTTI TIPOLOGIA 2 (PUNTO 3.b.i): _____

3. PRODOTTI TIPOLOGIA 3 (PUNTO 3.b.ii): _____

Il sottoscritto inoltre DICHIARA :

a) di fornirsi dalla/e seguente/i Ditta/e:

Tipo prodotto (*)	Ragione sociale	Via/loc.	Comune	Prov.	Numero ric. CE

(*) indicare una delle seguenti tipologie: Tipologia 1, Tipologia 2 oppure Tipologia 3

b) di avvalersi delle seguenti modalità di trasporto:

- mezzo proprio
 mezzo del fornitore
 conto terzi (Rag. Sociale, indirizzo) _____

c) di impiegare per l'eventuale conservazione in allevamento:

- silos
 vasca
 cella frigorifera
 altro _____

d) il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono destinato/i all'alimentazione di:

Tipo prodotto (*)	Specie	categoria

(*) indicare una delle seguenti tipologie: Tipologia 1, Tipologia 2 oppure Tipologia 3

e) il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono conferito/i:

frequenza media	quantità media

f) il prodotto che eventualmente residua viene smaltito nel modo seguente: _____

Solo per i prodotti di cui alla Tipologia 3:

g) di rispettare le seguenti condizioni:

- trasferire tutti gli animali allevati:

- direttamente al macello, oppure
- ad un'altra azienda, dalla quale gli animali andranno trasferiti direttamente al macello, oppure
- ad un'altra azienda che non utilizza per l'alimentazione degli animali i prodotti di cui alla Tipologia 3. Gli animali esposti al rischio di contrarre l'afta epizootica possono lasciare quest'ultima azienda dopo una pausa di 21 giorni dall'introduzione di tali animali

Si impegna a comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato e sottoscritto alla presente domanda.

DICHIARA infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta.

Data _____

Firma _____

FAC-SIMILE
ALLEGATO 3

**NULLA OSTA AD AZIENDA ZOOTECNICA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 (ALLEGATO X, CAPO II, SEZIONE 4,
PARTE II) e della nota ministeriale applicativa**

SERVIZIO VETERINARIO AREA __ DELL'ASL ____

VISTA la richiesta di NULLA OSTA ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 e della nota ministeriale applicativa, presentata in data _____ dal Sig. _____ in qualità di titolare dell'Azienda Zootecnica

con sede legale nel Comune di _____

Via _____ n. _____,

per il proprio allevamento sito nel Comune di _____

Via _____ n. _____, codice aziendale _____

- visto il verbale di ispezione n. _____ del _____ a firma del Veterinario Ufficiale dott. _____;

- visto il Reg. (CE) n° 1069/2009 del 21 ottobre 2009;

- visto il Reg. (UE) n° 142/2011 del 25 febbraio 2011 (Allegato X, Capo II, Sezione 4, Parte II);

NULLA OSTA

che l'Azienda Zootecnica _____

sita nel Comune di _____

Via _____ n. _____ codice aziendale _____

utilizzi i seguenti prodotti:

PRODOTTI TIPOLOGIA 1(PUNTO 3.a) _____

PRODOTTI TIPOLOGIA 2 (PUNTO 3.b.i) _____

PRODOTTI TIPOLOGIA 3 (PUNTO 3.b.ii) _____

rispettando le prescrizioni allegate al presente N.O.

per l'esclusiva alimentazione di:

_____ (specie) _____ (categoria)

Qualsiasi variazione intervenuta rispetto al presente nulla osta dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario dell'ASL.

Il presente nulla osta potrà essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi imposti dalle norme igienico-sanitarie prescritte dalle disposizioni vigenti ed in caso di variazioni non autorizzate.

data _____

Firma e timbro _____

Allegato al Nulla Osta per l'utilizzo di PRODOTTI TIPOLOGIA 3 (PUNTO 3.b.ii)**PRESCRIZIONI**

Gli animali presenti negli allevamenti autorizzati possano essere trasportati solo:

— direttamente a un macello ubicato nel territorio nazionale;

oppure

— a un'altra azienda sul territorio nazionale, per la quale l'autorità competente garantisce che gli animali sensibili all'afsa epizootica possano lasciare l'azienda solo se sono trasportati direttamente a un macello ubicato nel territorio nazionale, oppure se gli animali sono stati trasportati a un'azienda che non impiega i prodotti ricompresi nel punto 3.b.ii per l'alimentazione, dopo un periodo di 21 giorni dall'introduzione degli animali.



Regione Umbria

Giunta Regionale

AI DIRIGENTI VETERINARI DEI SERVIZI DI
 - IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
 DOTT. LEPRI – DOTT. MONSIGNORI
 DOTT. PROPERZI – DOTT. SERVA
 - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
 ZOOTECHNICHE
 DOTT. SSA COLINI – DOTT. CHIOVOLONI
 DOTT. SSA FERRETTI – DOTT. SPERNANZONI

AZ. USL UMBRIA 1
 AZ. USL UMBRIA 2
aslumbria1@postacert.umbria.it
aslumbria2@postacert.umbria.it

Documento elettronico sottoscritto
 mediante firma digitale e conservato
 nel sistema di protocollo informatico
 della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
 Salute, coesione sociale e
 società della conoscenza

direzionesanita.regione@postacert.it

Oggetto: Procedura autorizzativa sull'uso dei Preparati Biodinamici

A fronte di richiesta di parere sulla procedura autorizzativa sull'uso dei Preparati Biodinamici pervenuta tramite il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Azienda USL Umbria 2, trattandosi di una materia "nuova", il Servizio scrivente attivava in data 16 settembre u.s., un confronto in merito nell'ambito del Gruppo di Lavoro nazionale.

Il Ministero della Salute, con mail del 28 settembre, ha confermato che, come previsto dal considerando 43 e dall'art. art 16 lettera f) del Reg. CE 1069/2009, l' autorizzazione per i preparati biodinamici è rilasciata dall'Autorità Competente (Servizio Veterinario ASL) che vigila sull'azienda.

A fronte del basso rischio sanitario, il Ministero si è altresì espresso favorevolmente circa:

- la fornitura diretta di corna bovine (cat. 3) da un macello, con trasporto in azienda dove si procederà al riempimento di letame bovino fresco di produzione aziendale ed all'interramento in una buca a terra;
- l'asportazione del midollo osseo e relativo smaltimento in azienda (ad es. in letamaia) se non vi è un rischio di diffusione di malattie trasmissibili, sempre con autorizzazione da parte del Servizio Veterinario ASL.

Il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche trasmetterà al Servizio regionale i dati relativi alle Autorizzazioni concesse, comprensivi degli estremi anagrafici dell'Operatore e dell'Azienda nonché delle attività autorizzate.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
 (Dott.ssa Mariadonata Giaimo)

Servizio Prevenzione, sanità
 veterinaria e sicurezza alimentare

Dott.ssa Isabella Cives
 Dirigente in posizione individuale
icives@regione.umbria.it

REGIONE UMBRIA
 Via Mario Angeloni, 61
 06124 PERUGIA

TEL. 075 5045235
 FAX 075 5045569
vet_sicalimenti@regione.umbria.it

16-03-2011 13:10

DA-

+390659943253

T-756

P.002/008

F-583



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E
DELLA NUTRIZIONE

Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
UFFICIO VIII - Coordinamento Pif/UVAC

Ministero della Salute

DGSA

0004892-P-16/03/2011



FAX



Mancini 24/03/2011

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e
P.A.

Loro Sedi

Agli UVAC

Loro Sedi

Ambasciate degli Stati membri dell'UE in
Italia

Loro Sedi

Alle Associazioni di Categoria

Loro Sedi

Oggetto: Procedure operative per autorizzazioni agli scambi intracomunitari alla luce del Regolamento (CE) n° 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale.

Come noto, a decorrere dal 4 marzo 2011, sono entrate in applicazione le nuove disposizioni comunitarie in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, rappresentate dal:

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, "recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002" (pubblicato in *GUCE*, serie L, n. 300 del 14 novembre 2009);
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, "recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera" (pubblicato in *GUCE*, serie L, n. 51 del 26 febbraio 2011).

Nel regolamento (UE) n. 142/2011 è contenuto un apposito modello (allegato XVI, Capitolo III, Sezione 10) che deve essere utilizzato dagli operatori della Comunità Europea per richiedere l'autorizzazione preventiva alla spedizione di determinati sottoprodotti di origine animale (materiali di categoria 1, materiali di categoria 2, farine di carne e ossa e grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e di categoria 2) verso un altro Stato membro.

16-03-2011 13:10 DA-

+390659943253

T-756 P 003/008 F-583

A differenza della normativa comunitaria precedente (regolamento CE n. 1774/2002), le carni animali trasformate di categoria 3 sono escluse dall'obbligo di preventiva autorizzazione sanitaria.

In relazione agli scambi intracomunitari dei sottoprodotti citati si ritiene necessario adottare le seguenti procedure:

SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CATEGORIA 1, DI CATEGORIA 2, FARINE DI CARNE E OSSA E GRASSO ANIMALE DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1 E DI CATEGORIA 2, DALL'ITALIA VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009, art. 48, par. 1, ogni operatore nazionale che intende spedire i materiali di cui sopra ad un altro Stato membro dell'Unione Europea inoltra al Ministero della Salute (Ufficio III della DG SAN), alla Regione o P.A. e al Servizio Veterinario ASL, territorialmente competenti, il *modello di domanda di autorizzazione* (allegato 1) compilato per la parte di propria competenza.

Il Servizio Veterinario ASL territorialmente competente allega alla domanda di cui sopra il proprio nulla osta, riguardante sia il contenuto degli elementi dichiarati dall'operatore, nonché la conformità formale e sostanziale della merce da spedire alle prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011, dipendenti, in particolare, dalla specifica tipologia della partita del materiale da spedire.

L'operatore italiano, ai sensi di quanto previsto dal sopracitato, art. 48, par. 1, trasmette la domanda di autorizzazione, comprensiva del nulla osta ASL, all'Autorità centrale competente dello Stato membro di destinazione.

L'operatore dello Stato membro di destinazione, una volta ricevuto il documento di cui sopra, completato con la decisione adottata dall'Autorità competente dello Stato membro di destinazione, lo trasmette alla Regione o P.A. e al Servizio Veterinario ASL, territorialmente competenti.

Il Servizio Veterinario ASL, territorialmente competente, acquisito il documento di cui sopra, ne prenderà atto ed applicherà le decisioni adottate dall'Autorità competente dello Stato membro di destinazione, indicate nell'ultimo box del citato documento. Il Servizio Veterinario ASL, territorialmente competente garantirà il rispetto delle disposizioni in materia di spedizioni di materiali di categoria 1 e 2 e prodotti derivati (farine di carne e di ossa e grasso) con particolare riguardo alla tracciabilità delle partite e alla notifica dell'avvenuta spedizione tramite il sistema TRACES.

SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CATEGORIA 1, DI CATEGORIA 2, FARINE DI CARNE E OSSA E GRASSO ANIMALE DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1 E DI CATEGORIA 2, DA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA VERSO L'ITALIA

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009, art. 48, par. 1, ogni operatore dell'Unione Europea che intende spedire i materiali di cui sopra nel territorio nazionale inoltra il *modello di domanda di autorizzazione* (allegato 1), compilato per la parte di propria competenza al Ministero della Salute (Ufficio VIII della DG SAN) e al Servizio Veterinario ASL competente sulla Ditta italiana di destinazione.

Il Servizio Veterinario ASL competente sulla Ditta italiana di destinazione, compilato il modello di cui sopra per la parte di propria competenza, trasmette la propria decisione all'UVAC territorialmente competente che provvederà al suo inoltro alle competenti autorità dello Stato membro di provenienza per il tramite della rispettiva Ambasciata in Italia.

16-03-2011 13:10

DA-

+390659943253

T-756 P.004/008 F-583

Qualora il Servizio Veterinario ASL competente sulla Ditta italiana di destinazione adotti la decisione di accettare la partita, si ritiene necessario condizionare l'accettazione della partita stessa alle prescrizioni sanitarie supplementari riportate all'allegato 2, nel caso l'introduzione riguardi farine di carne e ossa e grasso animale derivati da materiali di categoria 1, e all'allegato 3 per gli analoghi sottoprodotti di categoria 2.

Resta fermo il divieto d'introduzione nel territorio nazionale di materiale specifico a rischio non trasformato proveniente da altri Stati membri dell'Unione Europea, conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 16 ottobre 2003 e successive modifiche.

Naturalmente le procedure oggetto della presente nota lasciano immutato l'obbligo a carico dell'operatore primo destinatario materiale delle partite, di adempiere alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e di procedere alla prenotifica di arrivo di ogni partita.

Entro il 31 marzo di ogni anno, le Regioni e P.A. e gli UVAC in indirizzo dovranno fornire a questo Dicastero i dati relativi agli scambi commerciali con l'Unione Europea dei sottoprodotti oggetto della presente nota, riferiti all'anno precedente. In particolare, i dati relativi ai sottoprodotti spediti dall'Italia verso gli altri Stati membri saranno trasmessi dalle Regioni e P.A. all'Ufficio III della DG SAN, mentre i dati relativi ai sottoprodotti introdotti in Italia da altri Stati membri saranno trasmessi dagli UVAC all'Ufficio III della DG SAN e all'Ufficio VIII della DGSA.

Tali dati, distinti per prodotti in entrata ed in uscita, dovranno contenere le seguenti informazioni:

- 1) identificazione dei sottoprodotti oggetto di scambio (*materiali di categoria 1, materiali di categoria 2, farine di carne e ossa e grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e di categoria 2*);
- 2) per singola tipologia di sottoprodotto di cui sopra:
 - a) numero di partite spedite ed introdotte;
 - b) Stati membri di origine e destinazione delle partite;
 - c) numero di partite rifiutate;
 - d) quantità complessiva annuale, espressa in tonnellate, di sottoprodotti spediti e introdotti;
 - e) destinazione d'uso dei sottoprodotti spediti e introdotti;
 - f) per ciascuna partita rifiutata le motivazioni che hanno comportato il rifiuto.

Si evidenzia, infine, che sono esclusi dalle procedure oggetto della presente nota, dalla prenotifica UVAC e dalla rendicontazione annuale gli scambi intracomunitari dei sottoprodotti sopra considerati, destinati per fini di ricerca o diagnostici, uso espositivo, o impiegati come campioni commerciali.

Si pregano gli organismi in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente nota, al fine di garantire una capillare conoscenza delle disposizioni in essa contenute.

IL DIRETTORE GENERALE DG SAN
(Dott. Silvio Borrelli)

IL DIRETTORE GENERALE DGSA
(Dott.ssa Gaiana Ferri)

Referenti:

Tiziana Serraino - 0659942816

Email: t.serraino@sanita.it

Gilberto Izzi - 0659946531

Email: g.izzi@sanita.it

SA
G
SA

16-03-2011 13:11

DA-

+390659943253

T-756 P.005/008 F-583

ALLEGATO 1

26.2.2011

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L. 54/2 '93

PAGINA 1/2	
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO (ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009)	
Nome e indirizzo dello speditore:	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Nome e indirizzo del richiedente:	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Nome e indirizzo del destinatario:	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Sottoprodotti di origine animale: (1) <input type="checkbox"/> Materiale di categoria 1 costituito da: (natura del materiale) <input type="checkbox"/> Materiale di categoria 2 costituito da: (natura del materiale) <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa derivati da materiali di categoria 1 <input type="checkbox"/> Grassi animali derivati da materiali di categoria 1 <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa derivati da materiali di categoria 2 <input type="checkbox"/> Grassi animali derivati da materiali di categoria 2	Impieghi previsti (1) <input type="checkbox"/> Smaltimento <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Combustione <input type="checkbox"/> Applicazione al suolo <input type="checkbox"/> Trasformazione in biogas <input type="checkbox"/> Compostaggio <input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia (2) <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> Alimentazione di (3): <input type="checkbox"/> Fabbricazione dei seguenti prodotti derivati (4):

16-03-2011 13:11

DA-

+390659943253

T-756 P.006/008 F-583

ALLEGATO 1 - SEGUE

L. 54/254

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

26.2.2 11

PAGINA 2/2	
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO (ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009)	
Se si tratta di farine di carne e ossa e di grassi animali:	Specie di origine:
I materiali sono stati trasformati secondo il metodo seguente ⁽²⁾ :	
Il sottoscritto dichiara che le informazioni di cui sopra sono corrette e veritiere.	
..... (Firma: nome, età e coordinate di contatto: telefono, fax (se del caso), email)	
Decisione dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione⁽⁶⁾:	
La spedizione della partita è:	
<input type="checkbox"/> rifiutata	
<input type="checkbox"/> accettata	
<input type="checkbox"/> accettata a condizione che venga applicata ai materiali la sterilizzazione sotto pressione (metodo 1).	
<input type="checkbox"/> accettata a condizione che la spedizione avvenga secondo le modalità seguenti ⁽⁴⁾ :	
..... (Data, timbro o firma dell'autorità competente)	

Nota:

Completare il documento in stampatello maiuscolo.

⁽¹⁾ Barrare la casella corrispondente.⁽²⁾ Se si tratta di alimenti per animali da compagnia fabbricati con materiali di categoria 1 composti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti nella direttiva 86/22/CE, articolo 1, paragrafo 2, lettera d), oppure nella direttiva 96/23/CE, articolo 2, lettera b).⁽³⁾ Specificare conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1069/2009.⁽⁴⁾ Specificare.⁽⁵⁾ Indicare uno dei metodi di trasformazione di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato IV, capo III.⁽⁶⁾ Per l'autorità competente: barrare la casella corrispondente.

16-03-2011 13:11 DA-

+390659943253

T-756 P.007/008 F-583

ALLEGATO 2**PRESCRIZIONI SANITARIE SUPPLEMENTARI PER L'INTRODUZIONE
IN ITALIA DI FARINE DI CARNE E OSSA E GRASSO ANIMALE DERIVATI
DA MATERIALI DI CATEGORIA 1, PROVENIENTI DA ALTRI STATI
MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

1. I prodotti animali trasformati di categoria 1 da introdurre nel territorio italiano:
 - a) dovranno essere accompagnati da un documento commerciale conforme al modello stabilito nell'allegato VIII, Capo III del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - b) dovranno essere identificabili, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, Capo II del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - c) dovranno essere trasportati in veicoli, contenitori od imballaggi che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VIII, Capo I del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - d) non dovranno essere trasportati, sul medesimo veicolo, contemporaneamente a materiali ascrivibili ad altre categorie;
 - e) dovranno essere recapitati direttamente all'impianto di destinazione, riconosciuto o registrato conformemente al Regolamento (CE) n. 1069/2009.
2. L'Autorità competente dello Stato membro di spedizione dovrà informare, tramite il sistema TRACES, l'Autorità competente del luogo di destinazione di ciascuna partita inviata.
3. Il Servizio Veterinario ASL competente sulla ditta italiana di destinazione informerà, tramite il sistema TRACES, l'Autorità competente del luogo di origine dell'arrivo di ciascuna partita.
4. Il Servizio Veterinario ASL competente sulla ditta italiana di destinazione assicurerà, tramite controlli regolari, che l'impianto di destinazione utilizzi i prodotti animali trasformati di categoria 1, oggetto d'introduzione, esclusivamente per i fini previsti.

16-03-2011 13:11 DA-

+390659943253

T-756 P.008/008 F-583

ALLEGATO 3**PRESCRIZIONI SANITARIE SUPPLEMENTARI PER L'INTRODUZIONE
IN ITALIA DI FARINE DI CARNE E OSSA E GRASSO ANIMALE DERIVATI
DA MATERIALI DI CATEGORIA 2, PROVENIENTI DA ALTRI STATI
MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

1. I prodotti animali trasformati di categoria 2 da introdurre nel territorio italiano:
 - a) non contengono e non sono stati preparati a partire da materiali di categoria 1, come definiti al Regolamento (CE) n. 1069/2009, compresi gli animali o parti di animali colpiti da encefalopatie spongiformi trasmissibili;
 - b) dovranno essere accompagnati da un documento commerciale conforme al modello stabilito nell'allegato VIII, Capo III del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - c) dovranno essere identificabili, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, Capo II del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - d) dovranno essere trasportati in veicoli, contenitori od imballaggi che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VIII, Capo I del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - e) devono essere recapitati direttamente all'impianto di destinazione, riconosciuto o registrato conformemente al Regolamento (CE) n. 1069/2009.
2. L'Autorità competente dello Stato membro di spedizione deve informare, tramite il sistema TRACES, l'Autorità competente del luogo di destinazione di ciascuna partita inviata.
3. Il Servizio Veterinario ASL competente sulla ditta italiana di destinazione informerà, tramite il sistema TRACES, l'Autorità competente del luogo di origine dell'arrivo di ciascuna partita.
4. Il Servizio Veterinario ASL competente sulla ditta italiana di destinazione assicurerà, tramite controlli regolari, che l'impianto di destinazione utilizzi i prodotti animali trasformati di categoria 2, oggetto d'introduzione, esclusivamente per i fini previsti.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
UFFICIO VII EX DGSA – ALIMENTAZIONE ANIMALE
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGSAF-I.5.h.g/3

0008211-11/04/2014-DGSAF-COD_UO-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regioni e Province Autonome

e p.c.

Ufficio III DSVETOC
sede

OGGETTO: Esportazione di proteine animali trasformate (PAT) come petfood.

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti, pervenute alla Scrivente, sulla classificazione delle proteine animali trasformate come petfood e ad alcune prassi improprie adottate da taluni operatori nazionali che esportano verso Paesi Terzi, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi del Reg.(CE) 767/2009 un pet food è un qualsiasi alimento destinato ad animali da compagnia. Com'è noto, tale alimento può essere semplice o composto da almeno due materie prime per mangimi.

Inoltre, qualora questo alimento consista in o contenga ingredienti di origine animale, ricade nel campo di applicazione del Reg.(CE) 1069/2009 e del Reg.(UE) 142/2011.

La definizione che tali regolamenti danno di alimento per animali da compagnia è la seguente:

“alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare che:

a) contengono materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e

b) possono contenere materiali di categoria 1 importati costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;”

Le proteine animali trasformate, figurano come **materia prima per mangimi**, elencata nel catalogo di cui al Reg (UE) 68/2013 :

9.4.1	Proteine animali trasformate (2)	Prodotto ottenuto per trattamento termico, essiccamento e macinazione di animali terrestri a sangue caldo o loro parti, da cui il grasso può essere stato in parte estratto o separato per via fisica. Se estratto con solventi, può contenere fino allo 0,1 % di esano.	Proteina grezza Sostanze grasse grezze Ceneri grezze Tenore di umidità, se > 8 %
-------	---	---	---

Una miscela di PAT differenti, ad esempio farina di pollo e suino, non deve essere definita mangime composto ma costituisce invece un mangime semplice/materia prima per mangimi.

La normativa vigente non vieta esplicitamente che una materia prima per mangimi possa essere destinata ad animali da compagnia, e diventi di conseguenza un alimento per animali da compagnia ai sensi del Reg.(CE) 767/2009 .

A tal proposito, è frequente ritrovare sul mercato alcuni pet food in scatola (alimenti semplici), che sono composti esclusivamente da tonno o parti carnee. Essi tuttavia sono stati concepiti specificamente per gli animali da compagnia, per quanto riguarda palatabilità, modalità di somministrazione e fabbisogni nutrizionali.

Le PAT, non sono assimilabili a tali tipologie di mangimi semplici, poiché non sono state prodotte per l'assunzione diretta da parte dell'animale da compagnia, evenienza che risulterebbe peraltro difficile, senza l'aggiunta di acqua e di altri ingredienti, per esempio, alla farina di carne o di pesce.

Inoltre il Considerando 7 del Reg.(UE) 294/2013 che modifica il Reg.(UE) 142/2011, ribadisce chiaramente il concetto sopra esposto:

*“Le proteine animali trasformate derivate da sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere **utilizzate come ingredienti** per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia. Le proteine animali trasformate possono essere dichiarate alimenti per animali da compagnia solo se sono **mescolate in proporzioni appropriate con altri alimenti** normalmente consumati dalle specie di animali da compagnia in questione. I produttori di proteine animali trasformate possono tuttavia fornire il prodotto a detentori di allevamenti o mute di cani riconosciuti e a rifugi per cani e gatti per la produzione di mangimi misti per cani e gatti. In tal caso il prodotto va dichiarato ed etichettato come proteine animali trasformate. In caso di esportazione di proteine animali trasformate si applicano, oltre alla normativa sui sottoprodotti di origine animale, anche le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

In conformità all'allegato IV, parte III, punto E 2, del suddetto regolamento, l'esportazione di proteine animali trasformate è soggetta all'obbligo della conclusione di un accordo scritto tra gli Stati membri di origine e il paese terzo di destinazione. Tale obbligo non sussiste nel caso delle esportazioni di mangimi per animali da compagnia.

*Dato che è stato constatato **il rischio di un uso inappropriato** delle norme sull'esportazione di proteine animali trasformate è necessaria una definizione più precisa dei mangimi per animali da compagnia”.*

Pertanto il Regolamento (UE) 294/2013 ha modificato il Regolamento (UE) 142/2011 specificando la definizione di “alimento per animali da compagnia” come sopra riportato.

Considerato quanto sopra e quanto prescritto dalla normativa afferente, le PAT e le loro miscele, non sono etichettabili come alimenti per animali da compagnia e la loro esportazione verso Paesi Terzi è pertanto soggetta agli obblighi previsti dall'Allegato IV del Reg.(CE) 999/2001.

Si prega di voler diffondere il contenuto della presente nota e di voler fornire le necessarie istruzioni agli operatori nazionali interessati all'esportazione di PAT verso Paesi Terzi.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetana Ferri *

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente/Responsabile del procedimento:
Laura Contu l.contu@sanita.it

Carmelo Cicero c.cicero@sanita.it

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
